BOLLETTINO UFFICIALE

n. 40
DEL 3 OTTOBRE 2012

Anno XLIX n. 40

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Corte Costituzionale

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12_40_1_DPR_186_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2012, n. 0186/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione "ASD - Avro Associazione volovelistica Rivoli di Osoppo" - Osoppo (UD). Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 024/Pres. del 24 gennaio 2012 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione "A.S.D. - A.V.R.O. Associazione Volovelistica Rivoli di Osoppo", con sede in Osoppo (UD) e ne è stato approvato lo statuto;
VISTA la domanda del 27 luglio 2012 con cui il Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 248 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli associati del 20 luglio 2012;
VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Cosimo Cavallo, notaio in San Daniele del Friuli (UD), rep. n. 60988, racc. n. 16178, registrato a Udine il 24 luglio 2012 al n. 9021 Serie 1T;
RILEVATO che le suddette modifiche sono dirette all'ottenimento dei requisiti per l'aggregazione all'AeCI/CONI e per le successive autorizzazioni per svolgere l'attività didattica;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie dell'Associazione "A.S.D. - A.V.R.O. Associazione Volovelistica Rivoli di Osoppo", con sede in Osoppo (UD), deliberate dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 20 luglio 2012.
2. Il nuovo testo dello statuto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_40_1_DPR_186_2_ALL1

Statuto dell'ASD Avro Associazione volovelistica Rivoli di Osoppo

DENOMINAZIONE - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1

E' costituita l'A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) A.V.R.O. - Associazione Volovelistica Rivoli Osoppo - che successivamente verrà identificata con la denominazione "Associazione" o "A.V.R.O.".

Art. 2

L'Associazione ha sede a Rivoli di Osoppo, provincia di Udine, in Via Delle Presate s.n..

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro ed in nessun caso potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali dell'associazione.
L'Associazione è apolitica ed ha come fine la pratica e la promozione del volo in tutte le sue forme, quali il volo a motore, con aerei, ultraleggeri, elicotteri, autogiro, paramotore, il volo a vela con alianti e motoalianti, il volo libero con deltaplani e parapendio, il paracadutismo, il volo con aerostati e dirigibili.
Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato l'Associazione in particolare:
1. promuove la conoscenza e lo sviluppo del volo e diffonde i risultati di propri studi ed esperienze;
2. opera nell'ambito delle ricerche sul volo a vela nelle regioni alpine e prealpine ed utilizza i risultati per il conseguimento di traguardi sportivi e per la sicurezza del volo sportivo, turistico e commerciale;
3. favorisce lo sviluppo degli sport aeronautici anche in funzione agonistica ed organizza raid e raduni aeronautici, gare e manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda, fiere mercato, mostre ed esibizioni in ambito aeronautico.
4. cura l'addestramento ed il perfezionamento dei piloti di volo a vela nel campo del volo veleggiato in montagna, con appoggio termico, termodinamico e ondulatorio, nonché dei piloti di aerei ed ultraleggeri;
5. istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio per aeromobili ad ala fissa e rotante, ultraleggeri ad ala fissa e rotante, deltaplani, paramotore e parapendio, alianti e motoalianti, aerostati e dirigibili, scuole di paracadutismo; istituisce inoltre corsi teorici e pratici, stages, seminari, dibattiti e conferenze per promuovere, diffondere e sviluppare la cultura e la pratica del volo in tutte le sue forme;
6. svolge azione di volontariato nella Protezione Civile, Croce Rossa, Corpo Forestale e altre istituzioni, organizzando attività di ricognizione aerea e di trasporto di persone, cose e quanto d'altro necessita per la tutela dell'ambiente e per la gestione di situazioni di emergenza;
7. lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della specialità VDS motore (Volo Diporto Sportivo), previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti;
8. effettua voli turistici, di promozione e propaganda, di ambientamento e di introduzione al volo;
9. esercita ogni altra funzione e/o compito nell'ambito dell'attività di volo per il raggiungimento degli scopi sociali;
10. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni di appartenenza e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico.

Art. 4

L'Associazione può aderire ad organizzazioni similari a carattere regionale, nazionale e internazionale qualora le adesioni comportino un incremento al proseguimento degli scopi di cui all'articolo 3.

SOCI - AMMISSIONE E RECESSO - DIRITTI E OBBLIGHI

Art. 5

Tutte le norme che riguardano i soci contemplano una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto stesso.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci maggiori di età, a qualsiasi categoria essi appartengano, godono degli stessi diritti ed in particolare del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
I soci si dividono in:
- soci ordinari
- soci affiliati
- soci simpatizzanti
- soci onorari

Sono soci ordinari tutti coloro i quali partecipano sia all'attività di volo che alla promozione ed alla gestione dell'Associazione.
Sono soci affiliati tutti coloro i quali essendo associati in altre associazioni analoghe esercitano attività di volo anche in modo saltuario.
Sono soci simpatizzanti tutti coloro i quali pur non esercitando attività di volo intendono far parte del sodalizio.
Sono soci "onorari" coloro i quali si sono segnalati per eccezionali attività a favore del volo, la cui iscrizione è promossa e deliberata dal Consiglio Direttivo.
Chiunque aspiri a diventare socio, ordinario, affiliato o simpatizzante, deve presentare domanda all'Asso-

ciazione, impegnandosi all'osservanza del presente Statuto e al regolare versamento delle quote sociali.
La domanda di adesione all'Associazione deve essere controfirmata in segno di presentazione da due soci "effettivi" dell'AVRO. Della domanda deve, in tempi brevi, essere data comunicazione ai soci, con affissione all'albo presso la sede sociale, i quali potranno entro 15 giorni far pervenire al Comitato Direttivo le loro osservazioni.
Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione.

Art. 6

I soci devono versare la quota associativa annuale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7

La qualità di socio si perde mediante espulsione:
a. per grave inosservanza delle norme di navigazione aerea;
b. per danni morali e materiali all'Associazione;
c. per inosservanza delle norme del presente Statuto;
d. per indegnità morale;
e. per gravi mancanze ai doveri di lealtà e solidarietà nei confronti dei soci e per gravi scorrettezze verso gli Organi sociali dell'Associazione;
f. per contravvenzione alle norme del regolamento interno;
g. per morosità oltre 6 (sei) mesi.
L'espulsione avviene con delibera del Consiglio Direttivo.
Il socio espulso è tenuto al pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Art. 8

Le misure delle quote di associazione e di ammissione, nonché dei diritti di segreteria e delle tariffe relative all'utilizzo dei mezzi sociali, del materiale di volo, delle installazioni e di quanto d'altro, sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno. Trascorsa tale data il Consiglio Direttivo invita con lettera raccomandata i soci morosi a versare la quota sociale, fissando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.
Qualora il socio protragga tale inadempimento per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, trascorso lo stesso, decade dalla qualità di socio.

Art. 9

Tutti i soci in regola con le quote sociali hanno diritto a partecipare all'attività e alle manifestazioni dell'Associazione, nonché a usufruire dei vantaggi inerenti alla sua organizzazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'A.V.R.O.:
a. Il Presidente
b. l'Assemblea dei Soci
c. il Consiglio Direttivo
d. i Revisori dei Conti
e. il Collegio dei Probiviri

Art. 11

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, a qualunque categoria essi appartengano.
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea delibera sulle questioni di maggiore importanza e sulle direttive per il raggiungimento degli scopi statutari.
L'Assemblea discute ed approva i bilanci finanziari consuntivi e preventivi; discute ed approva le relazioni del Consiglio Direttivo; delibera sulle modifiche dello Statuto; elegge i componenti del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno entro il mese di giugno e può essere convocata in forma straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando un decimo dei soci (ai sensi dell'art. 20 II° co. cod. civ.) ne faccia domanda motivata al Presidente dell'Associazione.
In questo ultimo caso il Presidente convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria è effettuata con affissione all'albo presso la sede sociale, nonché mediante invito scritto spedito per lettera normale, fax o telegramma ad ogni socio almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione.
La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima.
Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto.
Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Nelle votazioni, in caso di parità di voto, la proposta s'intende respinta.
L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Art. 13

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con il versamento della quota sociale.
Tutti i soci maggiorenni, a qualsiasi categoria essi appartengano, possono assumere cariche sociali.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
Si riunisce su convocazione del Presidente oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti con domanda motivata al Presidente il quale provvederà alla convocazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Consiglio Direttivo:
- attua le deliberazioni dell'Assemblea e, in relazione agli indirizzi generali della stessa Assemblea, determina i programmi atti al raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto e delibera su tutti gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria dell'A.V.R.O.;
- presenta all'Assemblea i bilanci finanziari consuntivi e preventivi;
- nomina al proprio interno il Vicepresidente;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- stabilisce la misura della tassa di iscrizione e della quota annuale dovuta dai soci, nonché i diritti di segreteria e le tariffe per l'utilizzo dei mezzi sociali, del materiale di volo, delle installazioni;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto dell'A.V.R.O.;
- delibera circa l'acquisto, l'alienazione, la locazione di beni immobili, mobili, attrezzature, macchinari, l'accensione di mutui anche con garanzia ipotecaria, e l'espletamento di tutte le inerenti e conseguenti formalità, l'accettazione di donazioni, l'adesione ad organizzazioni di cui all'articolo 4;
- decide sull'accettazione e sull'espulsione dei soci;
- fissa la convocazione dell'Assemblea, ne stabilisce l'Ordine del Giorno ed il regolamento;
- svolge ogni altro compito che si renda necessario nell'ambito delle finalità istituzionali dell'A.V.R.O.;
- qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio può delegare i propri poteri al Presidente o ad altro Consigliere e nominare procuratori determinandone i poteri.
Quando all'ora fissata per la riunione del Consiglio almeno i due terzi dei soci componenti non siano presenti, il Consiglio si riunisce in seconda convocazione entro la stessa ora del giorno successivo e con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.
Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente dell'A.V.R.O..
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo in quanto tali.

Art. 14

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresentanza presso enti, istituzioni ed organizzazioni provinciali, regionali, nazionali ed estere.
Cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.
Rappresenta l'Associazione in giudizio e firma gli atti legali nonché i contratti d'acquisto, alienazione, locazione di beni immobili, mobili, attrezzature, macchinari, i mutui anche con garanzia ipotecaria, con

espletamento di tutte le inerenti e conseguenti formalità, l'accettazione di donazioni, secondo le delibere del Consiglio Direttivo.
Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 15

Il Vicepresidente dura in carica 3 (tre) anni e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo mentre in caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea, entro sette giorni dalle dimissioni, per l'elezione del nuovo Presidente.

REVISORI DEI CONTI

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea anche fra non soci
Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni e nomina al suo interno un Presidente.
Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:
- il controllo sulla regolare tenuta della contabilità;
- il controllo sul bilancio consuntivo annuale;
- la redazione del rapporto annuale sul bilancio consuntivo;

Art. 17

Il Segretario è il collaboratore diretto del Presidente per l'attività sociale che questi svolge e per l'attuazione e l'esecuzione delle delibere e dei programmi approvati dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
E' Segretario delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e tiene aggiornati in modo regolare i registri e i verbali dei due predetti Organi.

Art. 18

Il Tesoriere cura la raccolta di ogni entrata dell'Associazione, effettua i pagamenti e sovrintende il buon andamento amministrativo dell'A.V.R.O..

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi.
I membri durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Il Collegio nomina un presidente.
Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi.
Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il lodo è inappellabile.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Art. 20

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Per ciascun esercizio sono compilati il bilancio preventivo e consuntivo, i quali sono sottoposti alla discussione e approvazione dell'Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - INTROITI

Art. 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a. beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione con acquisti o con lasciti e donazioni;
b. avanzi finanziari degli esercizi annuali;
c. contributi e erogazioni di Enti, Istituzioni o Organizzazioni locali, nazionali o internazionali concessi per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a. tasse di iscrizione e quote annuali ordinarie e straordinarie dei soci;
b. contributi e oblazioni volontarie dei soci;
c. interessi attivi e ricavi per vendite di elementi patrimoniali;

d. diritti di segreteria e introiti costituiti da tariffe per l'utilizzo dei mezzi sociali, del materiale di volo, delle installazioni e di quanto altro;
e. ogni altra entrata che si renda necessaria nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Associazione;
f. ogni altra entrata da attività commerciale occasionale.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE - MODIFICHE ALLO STATUTO - FINALI

Art. 23

In caso di scioglimento del sodalizio, l'Assemblea, sentito il parere dell'organo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, delibererà i tempi e le modalità di devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale.
Per la concreta realizzazione di tutti gli adempimenti connessi allo scioglimento ed al trasferimento del patrimonio sociale, l'Assemblea potrà nominare uno o più Liquidatori, determinandone poteri e compensi.

Art. 24

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea convocata in forma straordinaria, con la presenza dei due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; solo per la delibera di scioglimento dell'associazione e della relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art. 25

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di Legge.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_40_1_DPR_187_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2012, n. 0187/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Associazione "Amici del mare - Associazione sportiva dilettantistica" - Trieste. Approvazione dello statuto e riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 20 giugno 2012, con cui il Presidente dell'Associazione "Amici del mare - Associazione Sportiva Dilettantistica", avente sede a Trieste, ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTO il verbale di deposito dello statuto dell'Associazione del 17 maggio 2012 a rogito del dott. Furio Gelletti, notaio in Trieste, rep. n. 26540, racc. n. 8948, registrato a Trieste il 29 maggio 2012 al n. 3982 serie 1T;
VISTA la consistenza patrimoniale dell'Associazione e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore dello sport;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica. 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto dell'Associazione "Amici del mare - Associazione Sportiva Dilettantistica", avente sede a Trieste, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_40_1_DPR_187_2_ALL1

Statuto dell'Associazione "Amici del Mare" Associazione sportiva dilettantistica di Trieste

Art. 1 denominazione sociale - oggetto - sede e stato giuridico dell'Associazione

-Con sede in Trieste, via Aurelio Nicolodi n°7 è costituita un'Associazione sportiva dilettantistica denominata "AMICI DEL MARE" - Associazione sportiva dilettantistica (già denominata "AMICI DEL MARE - Associazione nautica dilettantistica") in seguito indicata con il termine "Associazione" o, in forma abbreviata, ADM che ha lo scopo di promuovere e di diffondere le attività nautiche in genere ed in particolare quella della vela. Essa è affiliata alla Federazione Italiana della Vela ed aderisce al CONI per espressa accettazione della norma CONI 1273 del 15 luglio 2004 e all'I.S.a.F.
-L'Associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazioni di nazionalità, di carattere politico o religioso.

Art. 2 attività sociali

Sono da considerarsi tali tutte quelle attività dilettantistiche volte alla promozione e diffusione dello sport della vela, delle ativitá nautiche, alla diffusione della cultura marinaresca ed in particolare:
-l'organizzazione di corsi di vela, compresa l'attività didattica per l'avvio e l'aggiornamento degli atleti e dei soci, l'aggiornamento e la preparazione per allenatori e tecnici;
-l'organizzazione ed il sostegno di regate e manifestazioni sportive;
-la gestione e l'assistenza dei posti ormeggio assegnati ai soci per le proprie imbarcazioni;
-la gestione della sede sociale e relativi servizi e spazi avuti in concessione;
-l'organizzazione di intrattenimenti, di manifestazioni culturali, ricreative e di altre iniziative, anche non propriamente collegate alla pratica dello sport velico, strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali anche al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità;
L'Associazione nello svolgimento delle attività sociali cura la prevenzione e la tutela sanitaria.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 rapporti associativi

Il rapporto con i soci è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente statuto:
-uniformità e parità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
-esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
-diritto di voto per i soci, nelle opportune forme di delega e di rappresentanza;
-eleggibilità libera degli organi amministrativi e di controllo;
-sovranità dell'Assemblea per la regolamentazione dei criteri per l'ammissione all'Associazione ovvero l'esclusione dalla stessa;
-pubblicità delle convocazioni dell'Assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
-intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 4 categorie di soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:
-soci ordinari;
-soci sostenitori;
-soci benemeriti;
-soci onorari.

-Sono soci sostenitori
a) coloro che hanno maturato 40 anni di anzianità associativa e superato 70 anni di età;
b) se non assegnatari di posto ormeggio:
 -coloro che, avendo il domicilio fuori Regione, possono frequentare la sede solo occasionalmente o per il periodo di ferie;
 -i giovani fino al ventiseiesimo anno di età.

-Sono benemeriti i soci che abbiano reso prestazioni eccezionali all'Associazione o che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della stessa.
-Sono soci onorari quelle personalità, esterne all'Associazione, che per il loro prestigio o per meriti acquisiti nei confronti della stessa, e questa si consideri onorata di annoverarli fra i propri soci.
La nomina a socio benemerito ed il conferimento del titolo di socio onorario avviene per delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5 ammissione a socio

Sono ammesse a far parte dell'Associazione, in qualità di soci, persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni.
L'ammissione avviene previa domanda, da presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione, controfirmata da almeno due soci presentatori che ne garantiscono l'accettabilità e la solvibilità per conoscenza personale.
Con l'apposizione della propria firma sulla domanda di ammissione il candidato accetta e si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione della presentazione delle domande di associazione mediante affissione all'Albo sociale, per la durata di quindici giorni, dell'apposito modulo con l'indicazione dei dati personali del candidato e dei nomi dei presentatori.
Ciascun socio può, entro il termine suddetto, fare opposizione all'ammissione del candidato, con dichiarazione scritta specificandone i motivi, da presentare al Consiglio Direttivo.
Previo parere della Commissione accettazione soci, di cui al successivo art. 6, il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'ammissione del candidato.
È facoltà del Consiglio Direttivo accettare l'ammissione del coniuge superstite o di un figlio/a , subordinata alla sola presentazione di domanda al Consiglio medesimo, senza firme di presentazione e senza obbligo di corrispondere la quota di buona entrata.
Viene data comunicazione dell'avvenuta accettazione di nuovi soci mediante posta ordinaria e affissione all'Albo sociale.

Art. 6 Commissione per l'esame delle domande di ammissione

È costituita una Commissione composta da tre membri del Consiglio Direttivo che ha il compito di prendere in esame e vagliare le domande di associazione, di esprimere il parere sull'ammisione del candidato dando mandato al Segretario di esperire le relative pratiche associative.

Art. 7 entrate e patrimonio sociale

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
-dalle quote di buona entrata;
-dalle quote di associazione;
-dalle quote per i servizi di ormeggio e della sede sociale;
-da eventuali contribuzioni straordinarie deliberate dall'Assemblea;
-da beneficienze, elargizioni, donazioni, legati e lasciti testamentari fatti da soci e da terzi;
-rendite di beni ed immobili pervenuti all'Associazione;
-da entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili nè rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi salvo quanto stabilito al precedente art. 5.
Il patrimonio sociale è costituito da:
-dagli impianti, macchinari, attrezzature, mobili, arredamenti e dotazioni di proprietà sociale;
-da imbarcazioni sociali;
-dalle disponibilità finanziarie derivanti da fondi o riserve di bilancio;
-da ogni altro bene materiale o immateriale di cui l'Associazione detiene un diritto reale.
Durante la vita dell'Associazione gli eventuali avanzi di gestione nonchè fondi, riserve, capitale o altre disponibilità, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto di voto, di ricoprire cariche sociali, tenere nello specchio acqueo in concessione

all'Associazione l'imbarcazione di proprietà nel posto assegnato dalla stessa e partecipare alla vita sociale, anche con i familiari, nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento interno.
I figli minori, non allievi, possono frequentare la sede solo assieme ai genitori.
Il socio è responsabile del comportamento e del rispetto delle regole sociali da parte del familiare.
La regolamentazione del diritto a tenere la propria imbarcazione nel posto assegnato è demandato all'apposito Regolamento, fermo restando che tale diritto è trasmissibile mortis causa al coniuge superstite o a un figlio/a purchè ammesso in qualità di socio.
Le altre facoltà dei soci sono determinate dal Regolamento interno.

Art. 9 doveri dei soci

I soci hanno i seguenti doveri:
-corrispondere le quote dovute nonchè altre contribuzioni nei termini e nell'ammontare stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
-uniformarsi allo Statuto, al Regolamento ed alle disposizioni degli Organi Direttivi.
-collaborare per il bene dell'Associazione, accettare cariche sociali ed altri incarichi cui fossero chiamati dagli Organi Direttivi dell'Associazione.
-tenere una condotta irreprensibile.
-essere tesserati FIV.
-i soci onorari sono esentati da qualunque pagamento.
I soci benemeriti ed i soci sostenitori di cui al punto a) dell'art. 4 sono esentati dal corrispondere la quota di associazione mentre i soci sostenitori di cui al punto b) del medesimo articolo corrispondono la quota di associazione nella misura di un terzo del suo ammontare.

Art. 10 dimissioni e cessazione da socio

Le dimissioni da socio sono valide per l'anno successivo purchè presentate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente a mano in Segreteria, che provvederà a controfirmare il documento per ricevuta, entro il 30 novembre dell'anno in corso. Gli effetti conseguenti alla cessazione dell'appartenenza all'Associazione sono determinati dal Regolamento interno. Le dimissioni e cessazioni da socio non comportano alcun rimborso od onere in capo all'Associazione a favore del socio dimissionario o cessato che perde anche il diritto di ormeggio nel posto assegnato.

Art. 11 Regolamento interno

Il Regolamento interno contiene disposizioni complementari e procedure particolari da osservare per una corretta applicazione delle norme statutarie e per disciplinare adeguamente lo svolgimento delle attività sociali.
È compito del Consiglio Direttivo, nel corso del suo mandato, modificare, integrare ed aggiornare le relative disposizioni quando se ne ravvisi la necessità per consentire il corretto buon funzionamento della vita sociale, sottoponendo in ogni caso le variazioni apportate a ratifica da parte della prima Assemblea successiva alle stesse.

Art. 12 provvedimenti disciplinari

I soci, in caso di violazione dello Statuto, del Regolamento interno, di provvedimenti a loro carico comminati dalle Federazioni alla quale aderisce l'Associazione, di qualsiasi altro comportamento e operato tale da portare pregiudizio all'Associazione o agli appartenenti a quest'ultima, possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:
-ammonizione;
-sospensione fino a sei mesi;
-radiazione;
-espulsione.
L'ammonizione viene inflitta per lievi mancanze disciplinari, è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata per iscritto all'interessato. Tre ammonizioni fanno automaticamente scattare la sospensione fino a sei mesi.
A sospensione viene inflitta per mancanze disciplinari più gravi ed è deliberata dal Collegio dei Probiviri a seguito del deferimento da parte del Consiglio Direttivo su istanza di uno o più soci o del Consiglio Direttivo stesso.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono essere depositate in Segreteria che provvederà a comunicarle per intero all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri il socio ha diritto di presentare ricorso, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, con dichiarazione scritta e motivata da depositare presso la Segreteria dell'Associazione che ne rilascerà ricevuta.
Sul ricorso decide inappellabilmente l'Assemblea nella prima convocazione successiva al ricorso.
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per ragioni di morosità quando si tratti di mora

nel pagamento dei contributi dovuti, per un anno, previa diffida formale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La radiazione non esime l'interessato dall'adempimento degli obblighi contratti verso l'Associazione per l'intero anno in cui la morosità si è verificata.
L'espulsione viene proposta dal Collegio dei Probiviri e deliberata dall'Assemblea per indegnità o per atti o manifestazioni gravemente lesivi del comune sentimento dei soci e degli interessi dell'Associazione.
Nessun provvedimento discilinare, esclusa l'ammonizione, può essere adottato senza che sia stato prima sentito l'interessato, che potrà presentare le sue deduzioni agli organi competenti e farsi assistere da uno o due soci. Per l'invito a comparire deve essere osservato il termine non inferiore a dieci giorni. La mancata presentazione all'invito a comparire, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Art. 13 organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria si riunisce:
-su convocazione del Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ogni anno;
-su domanda firmata da almeno un decimo dei soci nella quale vengono specificati gli argomenti che si intendono discutere;
-su convocazione del Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto o per dibattere specifici argomenti;
I compiti dell'Assemblea ordinaria sono i seguenti:
-udire le relazioni degli Organi Direttivi sull'attività svolta nell'anno sociale decorso e discutere ed approvare il bilancio consuntivo;
-eleggere i componenti del Consiglio Direttivo che a loro volta, in apposita seduta convocata entro 15 giorni dall'avvenuta elezione, eleggeranno il Presidente e assegneranno le varie cariche, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti che a loro volta, al loro interno, eleggeranno i relativi Presidenti;
-discutere ed approvare il programma preventivo e relativo bilancio proposto dal Consiglio Direttivo;
-decidere su proposta del Consiglio Direttivo l'ammontare delle quote sociali per l'anno sociale in corso, nonchè eventuali altre contribuzioni straordinarie;
-deliberare sulla nomina di eventuali soci benemeriti ed onorari;
-deliberare su eventuali provvedimenti di espulsione ai sensi dell'art. 12;
-approvare atti di straordinaria amministrazione;
-ratificare modifiche al Regolamento interno;
-delegare il Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in sua vece, nonchè a completare le proprie deliberazioni con elementi integrativi, fissando la durata della delega che non potrà mai eccedere quella del Consiglio Direttivo in carica;
Tutti gli argomenti da trattare in Assemblea devono essere specificati nell'ordine del giorno riportato sull'avviso di convocazione.
L'Assemblea Straordinaria si riunisce :
-su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare su modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
Le Assemblee vengono convocate per mezzo di comunicazione postale semplice, spedita a ciascun socio almeno una settimana prima della data fissata per la riunione o con posta elettronica ai soci che ne abbiano comunicato l'indirizzo.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rapresentare per delega un massimo di due soci.
I soci non in regola col pagamento delle quote sociali non possono votare né essere candidati alle cariche sociali né rappresentare mediante delega altri soci.
Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno metà dei soci iscritti ed aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da indirsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con qualsiasi numero di presenti e rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide a semplice maggioranza di voti.
Entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea dovrà essere data pubblicità, per estratto, mediante affis-

sione all'albo sociale per la durata di giorni quindici, delle deliberazioni adottate dall'Assemblea nonchè dei bilanci e rendiconti approvati.
Per modificare lo Statuto è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, nonchè in entrambi i casi, il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Le deliberazioni adottate dall'Assemblea quale organo sovrano dell'Associazione, in conformità alla legge e allo statuto vincolano tutti gli organi e tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 15 elezione alle cariche sociali

L'elezione alle cariche sociali avviene a schede individuali segrete.
La votazione avviene su base di un elenco di candidati presentato all'Assemblea dal Comitato Elettorale comprendente:
-i candidati a ricoprire le cariche del Consiglio Direttivo;
-i candidati al Collegio dei Probiviri;
-i candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti:
I candidati verranno elencati in ordine alfabetico.
Il votante indicherà un massimo di:
7 nomi per il Consiglio Direttivo
3 nomi per i Probiviri
3 nomi per i Revisori dei Conti.
Nello scrutinio è determinante il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato. A parità di voti si dà la preferenza, ai fini dell'elezione, al candidato con maggiore anzianità associativa.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, hanno durata biennale e non sono cumulabili.
I componenti delle varie cariche sociali non possono essere consecutivamente eletti per più di tre mandati nei vari organi societari.
È fatto divieto a tutti gli eletti alle cariche sociali di ricoprire incarichi in altre società e/o associazioni iscritte alla stessa federazione sportiva.

Art. 16 Comitato elettorale

Il Comitato Elettorale deve essere convocato dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio dell'anno di scadenza del mandato degli Organi Sociali. L'avviso di convocazione viene dato ai soci interessati a mezzo posta ordinaria o con altro mezzo ritenuto idoneo e con affissione all'albo sociale. Hanno diritto di farvi parte tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Il comitato elettorale è presieduto dal Presidente del Collegio dei Probiviri coadiuvato da altri quattro membri. Il Segretario sarà nominato dal Comitato stesso.
Nel formare la lista dei candidati deve tener presenti gli interessi dell'Associazione e le capacità personali per i singoli incarichi e la disponibilità dei candidati a ricoprirli.
Il Presidente del Comitato Elettorale è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo la lista dei candidati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che deve procedere alle votazioni. In pari data detta lista dovrà essere esposta all'albo sociale.
Prima della votazione il Presidente del Comitato Elettorale ha altresì il compito di relazionare all'Assemblea sull'attività svolta dal Comitato stesso, sui criteri seguiti e sui risultati raggiunti.

Art. 17 Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, scelto nella rosa dei candidati eletti dall'Assemblea per le cariche di Consigliere, nella prima riunione dopo le elezioni da indirsi entro quindici giorni dalle stesse.
Presiede il Consiglio Direttivo e ne è componente. Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente questi sarà sostituito dal Vicepresidente fino alla scadenza del mandato. Si procederà quindi alla ridistribuzione delle cariche coprendo il posto vacante con il ripescaggio dei primi candidati risultati non eletti nella lista dei candidati a Consigliere.
Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, convoca le sedute del Consiglio Direttivo delle quali deve essere redatto, su apposito libro, da parte del Segretario che deve essere firmato dal Presidente stesso e dal Segretario; firma gli atti ufficiali dell'Associazione.
In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente. La firma degli atti da parte del Vicepresidente sarà congiunta a quella di un altro Consigliere.

Art. 18 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea procedendo, nel

corso della prima riunione dopo le elezioni da indirsi entro quindici giorni dalle stesse, alla distribuzione degli incarichi che risultano essere: Presidente–Vicepresidente - Tesoriere - Segretario - Responsabile attività sportive - Responsabile Sede e Responsabile mare.
Il componente che dovesse essere costretto a rinunciare alla carica oppure rimanesse assente, senza giustificato motivo, per cinque sedute consecutive, dovrà essere sostituito dal Consiglio Direttivo con un socio particolarmente adatto a ricoprire l'incarico lasciato libero dal Consigliere dimissionario o decaduto attraverso il ripescaggio dei primi candidati risultati non eletti. Della cooptazione così effettuata va informata la prima Assemblea successiva.
Nel caso di dimissioni o decadenza di più di tre componenti del Consiglio Direttivo, si dovrà procedere al rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo attraverso nuove elezioni.
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
-apporre all'albo sociale, a seguito dell'assegnazione delle cariche, comunicazione che renda nota la nuova composizione del Consiglio Direttivo e la formazione degli altri Organi Sociali;
-redigere il bilancio preventivo ed il programma di attività da sottoporre all'Assemblea;
-redigere il rendiconto economico e finanziario e la relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.
-convocare le Assemblee e curare che le deliberazioni siano eseguite;
-curare la gestione dell'Associazione e le relazioni tra Associazione e terzi;
-costituire delle Commissioni speciali per lo studio di particolari problemi per lo svolgimento di attività sociali in particolare quella sportiva;
-deliberare i procedimenti disciplinari a carico dei soci nei limiti e con le modalità previste dall'art. 12;
-convocare il Comitato Elettorale ed emanare le norme di funzionamento come previsto dall'art. 16;
-aggiornare o modificare il Regolamento sociale sottoponendolo alla ratifica della prima Assemblea successiva;
-convocare la Commissione Accettazione Soci di cui all'art. 6;
-sottoporre ad un'Assemblea straordinaria eventuali proposte di variazione dello Statuto sociale.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno quattro consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 19 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea i quali eleggono tra loro il Presidente.
Al Collegio dei Probiviri è demandato, oltre al compito di deliberare per l'applicazione delle sanzioni disciplinari come previsto dall'art. 12, quello di decidere inappellabilmente sulle vertenze tra soci nell'ambito dei rapporti sociali e sui reclami dei soci avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo ritenuti non conformi alle norme statutarie e di regolamento o lesive nei loro confronti.
Qualora in una vertenza dovesse essere personalmente interessato un componente del Collegio dei Probiviri, egli non potrà partecipare alle decisioni e alle deliberazioni che lo riguardano.
Perchè le decisioni dei Probiviri siano valide è necessario che a ciascuna parte in causa sia stata data occasione di produrre gli argomenti e le testimonianze che reputa a suo favore e che, nella deliberazione, siano intervenuti almeno due Probiviri.
Il Consiglio Direttivo è tenuto ad eseguire le deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
Il Presidente del Collegio presiede il Comitato elettorale di cui all'art. 16.
Qualora vengano a mancare uno o due membri, il Collegio dovrà essere integrato dal Consiglio Direttivo attraverso il ripescaggio dei primi candidati risultati non eletti. Mancando tale possibilità si procederà con la cooptazione di soci ritenuti adatti allo scopo. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Organi Sociali.

Art. 20 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri effettivi, che eleggono il Presidente.
Qualora vengano a mancare uno o più membri il Collegio dovrà essere reintegrato attraverso il ripescaggio dei primi candidati risultati non eletti. Mancando tale possibilità si procederà con la cooptazione di soci ritenuti adatti allo scopo. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Organi Sociali.
Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge per le associazioni sportive dilettantistiche, e specificatamente:
-accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
-verificare e controfirmare il bilancio consuntico;
redigere la relazione da presentare all'Assemblea;
accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso gli istituti di credito;effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

Il Presidente o un suo delegato assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 titoli onorifici

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Presidente Onorario dell'Associazione il socio che abbia ricoperto la carica di Presidente acquisendo meriti particolari nei confronti della stessa.
Analogamente può venir nominato Commodoro il socio che abbia ottenuto importanti titoli agonistici e dirigenziali anche in campo internazionale. L'Assemblea, sempre su proposta del Consiglio Direttivo, nomina i soci benemeriti ed onorari. Tali titoli sono conferiti a vita.

Art. 22 Guidone Sociale

Il Guidone Sociale, in forma di fiamma, è formato da una croce celeste in campo bianco bordato di arancione. Sul braccio orizzontale della croce campeggia in bianco la sigla stilizzata ADM.
L'ordine di issare ed ammainare la Bandiera Nazionale, il Gran Pavese ed il Guidone Sociale può essere dato solamente dal Presidente.

Art. 23 anno sociale

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 24 clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, non risolte attraverso gli organi di giustizia interni all'Associazione, saranno girate all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo statuto della FIV.

Art. 25 durata e scioglimento dell'Associazione

La durata degli "Amici del Mare" A.S.D. è illimitata.
Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso soltanto con voto di almeno tre quarti dei soci iscritti, riuniti in Assemblea straordinaria.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio della stessa viene devoluto obbligatoriamente ad altra associazione sportiva o ad altro organismo con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto da apposita norma legislativa e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_40_1_DPR_188_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2012, n. 0188/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Fondazione "Scuola di formazione della funzione pubblica regionale" - Udine. Approvazione dello statuto e riconoscimento personalità giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 12, comma 14, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, con il quale la Regione è stata autorizzata a istituire la Scuola di formazione della funzione pubblica, da ordinarsi nella forma giuridica della fondazione;
VISTA la domanda del 21 agosto 2012 con cui il legale rappresentante della Fondazione "Scuola di formazione della funzione pubblica regionale", avente sede a Udine, ha chiesto l'approvazione dello statuto ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTO l'atto costitutivo della Fondazione di data 2 luglio 2012 a rogito del dott. Paolo Alberto Amodio, notaio in Udine, rep. 204144, racc. n. 49555 registrato a Udine il 17 luglio 2012 al numero 8678/1T e lo statuto ivi allegato;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta fondazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Fondazione come istituzione nel settore della funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;
VISTO l'articolo 12, comma 16, della citata legge regionale n. 11/2011, secondo cui il finanziamento corrente delle attività di formazione è assicurato dalla Regione alla Scuola mediante destinazione an-

nuale di una somma delle risorse destinate alla formazione del personale da parte delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e del Servizio sanitario della regione;
VISTA la consistenza patrimoniale della Fondazione che risulta di valore complessivo pari a euro 100.000,00, nonché l'ulteriore dotazione finanziaria per le spese di gestione pari a 300.000,00 e ritenutele adeguate al perseguimento degli scopi dell'ente;
VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme con nota n. 27908/P del 31 agosto 2012;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ed in particolare l'articolo 7;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto della Fondazione "Scuola di formazione della funzione pubblica regionale", con sede a Udine, costituita il 2 luglio 2012, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_40_1_DPR_188_2_ALL1

Statuto della Fondazione "Scuola di formazione della funzione pubblica regionale" - Udine

Art. 1 costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 12, commi 14 e ss. della legge regionale 25 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), la Fondazione denominata "SCUOLA DI FORMAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA REGIONALE" (di seguito, "Fondazione"), con sede in Udine all'indirizzo stabilito con atto del Consiglio di amministrazione.
2. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale.

Art. 2 finalità e obiettivi

1. La Fondazione ha il fine di assicurare la formazione professionale del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e degli enti del servizio sanitario della regione, garantendo uniformi livelli di formazione e la tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale medesimo.
2. In un'ottica di razionalizzazione degli interventi, la Fondazione si propone di sviluppare, anche con riferimento agli altri enti pubblici presenti sul territorio regionale, un sistema di formazione di base e

avanzata, di sviluppo, aggiornamento e di riqualificazione professionale del personale di cui al comma 1 anche in relazione a eventuali processi di mobilità e ristrutturazione delle amministrazioni, nonché a processi di preparazione e di accesso al pubblico impiego e a supporto di processi di cambiamento e innovazione organizzativa e gestionale.

Art. 3 attività

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, la Fondazione può tra l'altro:
a) promuovere e organizzare iniziative di studio, seminari, convegni e pubblicazioni, master post-universitari;
b) erogare premi e borse di studio per studi o partecipazioni a corsi inerenti i propri scopi istituzionali;
c) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
d) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
e) promuovere e realizzare iniziative correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale;
f) realizzare studi, ricerche e progetti di innovazione collegate alla pubblica amministrazione;
g) previa deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione, partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
h) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti specializzati nella realizzazione delle attività proprie della Scuola;
i) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. La Fondazione realizza tali attività anche mediante:
a) la stipulazione di ogni accordo o contratto ritenuto opportuno secondo la normativa vigente, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) la delega di singole iniziative o progetti ad amministrazioni del Comparto unico o ad enti del servizio sanitario regionale o alle aziende di cui al Capo II della L.R. 19/2003.

Art. 4 partecipanti della Fondazione

1. Previa accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio di amministrazione, acquisiscono la qualifica di partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a rispettare il presente Statuto e contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione.
2. La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il versamento è stato regolarmente versato.
3. Il Consiglio di amministrazione stabilisce, con proprio Regolamento, i criteri di accesso alla qualifica di partecipanti nonché i criteri di esclusione e recesso dei medesimi.

Art. 5 organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore scientifico
d) l'Organo di controllo interno.
2. Gli organi della Fondazione durano in carica cinque anni. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione se nominati prima della scadenza quinquennale restano in carica fino a tale scadenza. Gli organi della Fondazione restano comunque in carica fino all'insediamento di quelli successivi.
3. Per le funzioni svolte dal Presidente e dai componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo lordo pari al compenso fissato per il Presidente e per i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione regionale, oltre al rimborso delle spese, sostenute in relazione all'incarico in argomento, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 63/1982.
4. Per le funzioni svolte dall'Organo di controllo interno spetta un compenso annuo lordo fissato dal Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese, sostenute in relazione all'incarico in argomento, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 63/1982.
5. Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario per la gestione amministrativa della Scuola. A tale figura è riconosciuto un compenso pari allo stipendio annuo lordo della posizione economica

più elevata nell'ambito della categoria D del C.C.R.L. del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale per tutta la durata dell'incarico.

Art. 6 composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Consiglio delle Autonomie Locali. Il Presidente ed i componenti sono nominati dal Presidente della Regione.
2. Il Consiglio di amministrazione può essere integrato fino ad un numero di tre componenti eletti dai partecipanti riuniti in apposita assemblea secondo le modalità stabilite dal Consiglio medesimo nel proprio Regolamento.

Art. 7 competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è l'organo di amministrazione cui spetta determinare gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verificare i risultati della gestione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con i più ampi poteri, senza limitazioni. Ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità della Fondazione e per promuoverne l'incremento;
b) predisporre gli indirizzi programmatici con gli eventuali piani annuali e pluriennali di attuazione dei fini statutari;
c) nominare i dipendenti e i collaboratori determinandone la retribuzione;
d) predisporre ed approvare gli eventuali regolamenti disciplinanti il funzionamento della Fondazione e degli organismi nell'ambito di questa istituiti;
e) approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il mese di dicembre di ciascun anno e quello consuntivo entro il mese di aprile dell'anno seguente.

Art. 8 funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare, rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio annuale, predisposti dal segretario, se nominato.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti: in quest'ultimo caso, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo, compreso l'invio per posta elettronica, ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Direttore scientifico, all'Organo di controllo interno e al segretario, se nominato, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza, la comunicazione può essere effettuata, con le medesime modalità, ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione. L'Organo di controllo interno, il Direttore scientifico e il segretario, se nominato, partecipano senza diritto di voto e la loro assenza non può pregiudicare la validità della riunione.
5. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
6. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle relative ad elezioni, nomine, designazioni e revoche, le quali si effettuano con scheda segreta.
7. I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario, o da un membro del Consiglio in funzione di segretario dell'adunanza.
8. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte o tutte le sue attribuzioni in materia di gestione ordinaria ad uno o più dei suoi componenti.

Art. 9 competenze del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, promuove le attività della Fondazione medesima, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dirigendone altresì i lavori, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano d'età.

Art. 10 Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico è organo di consulenza tecnico-scientifica, opera in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione ed è nominato dal Presidente della Regione per un periodo di cinque anni.

2. Il Direttore è nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione con esperienza almeno quinquennale ovvero tra docenti universitari con medesima esperienza. In entrambi i casi, il Direttore deve essere in possesso di elevata professionalità maturata nel campo dell'economia e del management delle pubbliche amministrazioni e della formazione.
3. Il Direttore scientifico cura la qualità tecnico-scientifica delle iniziative, predispone il Piano annuale delle attività, verifica e promuove il coordinamento generale delle iniziative nonché la coerenza metodologica e i contenuti delle stesse.
4. Al Direttore scientifico spetta il compenso annuo lordo fissato per i Direttori degli enti regionali, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico in argomento, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 63/1982.
5. In sede di avvio della Scuola, può essere nominato Direttore scientifico un membro del Consiglio di amministrazione purchè in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo. In tale caso, al medesimo compete, oltre al compenso di cui all'articolo 5, comma 3, una quota pari ad un terzo del compenso di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In nessun caso il rapporto del Direttore scientifico con la Fondazione può configurarsi come rapporto di lavoro subordinato.

Art. 11 composizione e competenze dell'Organo di controllo interno

1. L'Organo di controllo interno, nominato dal Consiglio di amministrazione, è composto da un componente effettivo ed uno supplente, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità, iscritte al Registro dei revisori contabili.
2. L'organo di controllo interno esercita le sue funzioni secondo le norme contenute nel codice civile per le società di capitali, in quanto applicabili.

Art. 12 obblighi di comunicazione

1. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed all'Organo di controllo interno nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
2. Nel caso di violazione del dovere di cui al comma 1, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione adottata da quest'ultimo a maggioranza.

Art. 13 patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione fissato nell'atto costitutivo;
b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai partecipanti;
c) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
e) dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di amministrazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
f) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Art. 14 entrate

1. Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dai trasferimenti regionali per il funzionamento della Fondazione medesima;
b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
c) da donazioni o disposizioni testamentarie, da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
d) dai versamenti delle quote associative dei partecipanti, ove presenti;
e) dagli eventuali rimborsi spese delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 15 esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il giorno 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione relativo all'anno successivo ed entro il giorno 30 aprile approva il bilancio di esercizio annuale

dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo interno.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali.
4. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione adottata all'unanimità dei componenti del Consiglio di amministrazione, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero a fini di pubblica utilità.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni concessi in uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
3. Il restante patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne nomina il liquidatore, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 17 vigilanza

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

Art. 18 rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_40_1_DPR_189_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2012, n. 0189/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010, n. 166 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)).

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" e successive modifiche prevede che l'Amministrazione regionale promuova e sostenga l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali;
VISTO l'articolo 4 della legge regionale 19/2000 che demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti, la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le modalità di presentazione delle medesime, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi;
VISTO altresì l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2914 di data 22 dicembre 2009 è stato approvato il "Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale per il periodo 2010-2013" che disciplina l'insieme delle attività di cooperazione internazionale

previste dalla legge regionale n. 19/2000;
VISTO il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 - Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2010 n. 1353 ed emanato con proprio decreto 12 luglio 2010, n. 0166/Pres.;
VISTO l'articolo 12 comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012" che modifica la legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale";
CONSIDERATO che, alla luce delle modificazioni legislative intervenute, appare necessario procedere alle conseguenti modifiche del regolamento di cui si tratta;
RITENUTO necessario procedere alle modifiche del regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2010 n. 1353 ed emanato con proprio decreto d 12 luglio 2010 n. 0166/Pres., al fine di disciplinare la concessione e l'erogazione dei contributi previsti ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19;
VISTE le vigenti disposizioni regionali in materia di contabilità regionale e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1425 del 2 agosto 2012;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010 n. 166 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale))" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_40_1_DPR_189_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010 n. 166 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale))

Art. 1
(modifica all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010 n. 166 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:
"n bis) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti Organismi e Autorita' nazionali, comunitari e internazionali.".

Art. 2
(modifiche all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010)

1. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), la parola "semestrale" è sostituita con "quadrimestrale";
b) al comma 2, dopo le parole "Sono ammissibili le spese per le attività di progetto sostenute dopo la presentazione della domanda" sono aggiunte le seguenti: "e in ogni caso a partire dalla data di effettivo avvio del progetto".

Art. 3
(modifica all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010, dopo le parole "I contributi sono concessi" sono aggiunte le seguenti: ", ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge regionale 19/2000".

Art. 4
(modifiche all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010)

1. L'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato A per i progetti-quadro e di cui all'allegato B per i micro-progetti è presentata entro il 31 marzo di ogni anno. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) sintesi del progetto ;
b) formulario del progetto, a pena di esclusione;
c) piano finanziario, a pena di esclusione;
d) lettera o lettere di adesione del partner locale del progetto, di eventuali partner regionali e di eventuali partner associati, a pena di esclusione;
e) fotocopia dello statuto;
f) atti attestanti l'esistenza e l'attività della sede operativa sul territorio regionale;
g) fotocopia di attribuzione del codice fiscale;
h) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
i) mappa del luogo di intervento.

2. La domanda, completa della documentazione prevista, è sottoscritta in originale, a pena di esclusione, ed è presentata a mani o spedita tramite posta ordinaria, corriere o lettera raccomandata recante la dicitura "LR 19/2000. DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO" al Servizio competente in materia di affari internazionali ed integrazione europea. In tal caso la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dall'Ufficio protocollo della Direzione centrale competente. Per le domande presentate a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000.
3. La domanda può altresì essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) in conformità alle norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale a pena di esclusione e corredata dalla documentazione indicata al comma 1, è inoltrata all'indirizzo di PEC: cultura.relazioninternazionali.sport@certregione.fvg.it.
4. Eventuale documentazione in lingua straniera è presentata accompagnata da traduzione in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Art. 5
(modifica all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010 è sostituito dal seguente:
"1. I progetti sono valutati da una Commissione composta da quattro funzionari della Direzione centrale competente di cui uno svolgente attività di segreteria, nominati con decreto del Direttore centrale.".

Art. 6
(modifiche all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010)

1. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il decreto di concessione dispone la liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione. Su richiesta del beneficiario è possibile disporre la liquidazione di ulteriori anticipi purché il totale della somma liquidata prima del saldo non superi l'80% dell'ammontare del contributo concesso. Il saldo del contributo viene corrisposto contestualmente all'approvazione della rendicontazione finale.";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 7
(modifiche all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010)

1. All'articolo 12 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole "Nel caso di concessione di un contributo in un importo inferiore al contributo richiesto, o di altre variazioni al progetto necessarie sulla base di esigenze sopravvenute, comunque non tali da prevedere un'alterazione sostanziale del progetto, il soggetto proponente può rimodulare il progetto in fase di realizzazione.", sono inserite le seguenti: "Ai sensi dell'art. 4 comma 5 bis della legge regionale 19/2000, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché rispetto al valore totale del progetto il contributo regionale concesso non superi comunque il limite del 60% della spesa ammissibile, ferma restando l'entità del cofinanziamento - in cash - di cui all'articolo 8 comma 1 lettera d).";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le variazioni eventualmente apportate al progetto in fase di realizzazione sono sottoposte per approvazione al Servizio competente. Le relative spese sono ammissibili soltanto se sostenute a seguito dell'approvazione da parte del Servizio competente.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La rimodulazione delle attività e delle voci di spesa rispetta i seguenti limiti, a pena di revoca del contributo:
a) le percentuali di cui all'articolo 4 sono rispettate;
b) le valorizzazioni trasformate in cash non sono coperte con il contributo concesso;
c) l'integrazione o la cancellazione di azioni e/o voci di spesa deve essere adeguatamente motivata.".

Art. 8
(modifiche all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010)

1. All'articolo 13 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere al Servizio competente:
a) entro due mesi dalla concessione del contributo, la comunicazione della data di effettivo avvio delle attività;
b) ogni quattro mesi delle relazioni sintetiche sullo stato di avanzamento del progetto, comprensive di indicazioni relative alle spese sostenute e all'impiego del contributo regionale, compilate in base al modello di cui all'allegato D;
c) entro il termine indicato nel decreto di concessione, la rendicontazione, compilata in base al modello di cui all'allegato C.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il soggetto beneficiario può chiedere una proroga del termine di rendicontazione, purché la richiesta sia adeguatamente motivata e giunga al Servizio competente prima del termine indicato al comma 1 lettera c) del presente articolo. Le proroghe sono accordate per iscritto dall'amministrazione regionale.".

Art. 9
(modifica all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Regione 166/2010 è sostituita dalla seguente:
"a) riportare sui materiali di comunicazione e di documentazione prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto il Logo della Regione e la dicitura "con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – L.R. 19/2000.".

Art. 10

(modifiche agli Allegati del Decreto del Presidente della Regione 166/2010)

1. Gli allegati A, B e C al Decreto del Presidente della Regione 166/2010 sono sostituititi dagli allegati A, B e C al presente regolamento.
2. Al Decreto del Presidente della Regione 166/2010 è aggiunto l'allegato D al presente regolamento.

ALLEGATO A (rif. art. 10 del regolamento)

Sostituzione dell'allegato A al Decreto del Presidente
della Regione12 luglio 2010 n. 166

ALLEGATO A (rif. art. 7 del regolamento)

Bollo 14,62 €
(salvo esente)

Il sottoscritto
Cognome: ____
Nome:____
in qualità di Legale Rappresentante di____
(indicare il nome del soggetto proponente), avente

sede legale in
sede operativa in

Via______________________, n. _______, città_______________CAP_________, Provincia________________
tel. ________________, fax___________ e-mail_____________________
codice fiscale_____________________ Data di costituzione __________________

CHIEDE

un contributo di euro_____________ (max 90.000), pari al _______%-(max 60%) del costo totale previsto pari a _________________ (min 100.000 max 150.000), per la realizzazione del progetto denominato "____"
da realizzarsi in ____

DICHIARA CHE:

l'ente proponente svolge attività di cooperazione allo sviluppo da almeno un anno dalla presentazione della domanda nei settori indicati nel Programma Regionale per la cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2010-2013.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

DICHIARA INOLTRE:

1) di essere esente dal bollo in quanto:

- ☐ iscritto al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato, n.________________
- ☐ iscritto al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, n.____________
- ☐ iscritto all'anagrafe unica delle ONLUS istituita dal Ministero delle Finanze, n.________
- ☐ ONG riconosciuta ai sensi della L. 49/1987, con decreto n.______________
- ☐ Ente locale
- ☐ Altro____

2) che il referente del progetto è:

Cognome _____________________________ Nome ____
Via_____________________, n. _______, città_______________CAP__________________________________
Provincia ________________________
tel. __________________, fax_______________e-mail____

3) che le Coordinate bancarie su cui versare il contributo sono:

Conto intestato a:____
presso la BANCA ____
Codice IBAN:

Codice PAESE		Cin IBAN		CIN	ABI					CAB					N. CONTO											

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI QUALI PARTI INTEGRANTI DELLA DOMANDA:

A1. SINTESI DEL PROGETTO;
A2. FORMULARIO DEL PROGETTO;
A3. PIANO FINANZIARIO;
A4. LETTERA DI ADESIONE DEL PARTNER LOCALE DEL PROGETTO, DI EVENTUALI PARTNER REGIONALI E DI EVENTUALI PARTNER ASSOCIATI;
A5. FOTOCOPIA DELLO STATUTO (NON RICHIESTO PER ENTI LOCALI);
A6. NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO PROPONENTE ABBIA INDICATO LA SEDE OPERATIVA, ATTI ATTESTANTI L'ESISTENZA E L'ATTIVITA' DELLA SEDE OPERATIVA SUL TERRITORIO REGIONALE;
A7. FOTOCOPIA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE;
A8. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROPONENTE;
A9. MAPPA DEL LUOGO DI INTERVENTO;

INVIA ALTRESÌ:

- una sintesi del progetto di cui all'allegato A1 della domanda di contributo tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail s.rapporti.internazionali@regione.fvg.it

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

ALLEGATO A1 (rif. art. 10 del regolamento)

Sostituzione dell'allegato A al Decreto del Presidente
della Regione12 luglio 2010 n. 166

ALLEGATO A1 (rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo

Soggetto proponente

Titolo

Localizzazione d'intervento

Partner locale del Paese d'intervento

Data di avvio prevista: ________________________

Durata prevista del progetto: __________________

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):

ALLEGATO A2 (rif. art. 10 del regolamento)

Sostituzione dell'allegato A al Decreto del Presidente
della Regione12 luglio 2010 n. 166

ALLEGATO A2 (rif. art. 7 del regolamento)

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO QUADRO

Titolo

Localizzazione dell'intervento

Informazioni generali relative al progetto

Priorità tematiche previste dal Programma Regionale per la Cooperazione allo Sviluppo e delle Attività di Partenariato internazionale 2010-2013:

□	Sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale
□	Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali
□	Istruzione, rafforzamento e conoscenza delle relazioni interculturali
□	Rafforzamento istituzionale
□	Altre priorità tematiche

Data di avvio prevista__________

Durata prevista del progetto (in mesi, min 12-max 36) __________

Giustificazione del progetto

Campo di intervento del progetto (dati, statistiche ed elementi descrittivi del contesto settoriale).- max 20 righe -

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Identificazione di bisogni, problemi, opportunità sui quali il progetto vuole intervenire. - max 30 righe -

Beneficiari diretti e indiretti -max 20 righe-

Relazione/rapporti precedenti tra il soggetto proponente e il partner locale -max 20 righe-

Modalità di coinvolgimento dei beneficiari e/o partner locale in fase di progettazione – 20 righe –

Partenariato

Descrizione del soggetto proponente (principali attività svolte nei settori formativo, socio-sanitario, agrario, ecc.), attività di cooperazione allo sviluppo, precedenti esperienze nel settore e nel Paese in questione, numero di dipendenti numero di volontari, max- 20 righe –

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Partner locali

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail

Partner Regionali aventi sede legale o operativa nel territorio regionale

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail

Eventuali Partner Associati

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

QUADRO LOGICO		INDICATORI DI RISULTATO (informazioni selezionate che consentono di verificare l'efficacia degli interventi)
OBIETTIVO GENERALE (benefici sociali ed economici di lungo periodo)		
OBIETTIVO SPECIFICO (vantaggi che i diretti beneficiari del progetto otteranno)		
RISULTATI ATTESI (beni e servizi che i beneficiari riceveranno in virtù delle attività realizzate)		

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ	Attività e sottoattività necessarie all'ottenimento dei risultati	Categorie di spesa di riferimento (diciture del Piano finanziario)	Partner coinvolti e responsabile di ciascuna attività e sottoattività	Spesa complessiva prevista per l'attività (in euro)
Attività 1				
1.1				
1.2				
…				
Attività 2				
2.1				
2.2				
…				
Attività 3				
3.1				
3.2				
…				
Attività 4				
4.1				
4.2				
…				
…				

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Calendario di esecuzione del progetto suddiviso per attività previste e a partire dalla data d'avvio.

Prima annualità

Attività	MESE...1	MESE...2	MESE...3	MESE...4	MESE...5	MESE...6	MESE...7	MESE...8	MESE...9	MESE...10	MESE...11	MESE...12
Attività 1												
Attività 2												
Attività 3												
Attività 4.												
…												

Seconda annualità

Attività	MESE...1	MESE...2	MESE...3	MESE...4	MESE...5	MESE...6	MESE...7	MESE...8	MESE...9	MESE...10	MESE...11	MESE...12
Attività 1												
Attività 2												
Attività 3												
Attività 4.												
…												

Terza annualità

Attività	MESE...1	MESE...2	MESE...3	MESE...4	MESE...5	MESE...6	MESE...7	MESE...8	MESE...9	MESE...10	MESE...11	MESE...12

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Attività 1												
Attività 2												
Attività 3												
Attività 4.												
…												

Ruolo dei Partner (inclusi gli eventuali Partner associati)

Nome del Partner	Ruolo e responsabilità	Attività a carico del Partner	Percentuale delle attività svolte dal Partner rispetto alle attività totali del progetto	Percentuale del contributo finanziario del partner	
				Cash	Valor.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento e monitoraggio del progetto – max 10 righe-

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Sostenibilità, presa in carico locale e riproducibilità dei risultati

Sostenibilità finanziaria (fonti di finanziamento dopo la conclusione del progetto)	
Sostenibilità istituzionale (forme di coordinamento fra istituzioni e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi ed interventi condivisi)	

In che modo è assicurata la presa in carico locale (local ownership) dei risultati raggiunti dal progetto – max 10 righe -

Capacità del progetto di riprodurre i propri benefici in altri contesti geografici e tematici. – max 10 righe -

Sinergie con i programmi o progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali e/o partecipazione a reti di partenariato regionali, nazionali, internazionali - max 10 righe-

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

Direzione Centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
ALLEGATO A3
alla Domanda di contributo per PROGETTI QUADRO ai sensi della Legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19

Soggetto proponente:
Titolo progetto:

Inserire una colonna per ogni partner del progetto

PIANO FINANZIARIO - PROGETTI QUADRO																			
CATEGORIE DI SPESA	COSTO TOTALE					SOGGETTO PROPONENTE			RISORSE PARTNER REGIONALE (indicare nome)			RISORSE PARTNER LOCALE 1 (indicare nome)			RISORSE PARTNER LOCALE 2 (indicare nome)			CONTRIBUTO REGIONALE	
	Unità	Quantità	Costo unitario	Costo totale	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Regione (max 60%)	%*
1. Studio di fattibilità (max 10%)																			
2. Personale italiano - incluse le spese per i formatori (max 30%)																			
2.1 Personale in Italia (indicare mansioni)	mese																		
2.2 Personale italiano espatriato	mese																		
2.3 Missioni (viaggi, assicurazione, visti)	giorni																		
2.4 Altro (specificare)																			
Totale personale italiano		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale (max 50%)																			
3.1 Attrezzature																			
3.2 Arredi																			
3.3 Mezzi di trasporto																			
3.4 Costruzioni, lavori di riabilitazione, ecc																			
3.5 Materiali di consumo d'ufficio																			
3.6 Personale locale	mese																		
3.7 Altro (specificare)																			
Totale Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
4 Spese di formazione in loco nel Paese partner (max 30%)																			
4.1 Personale	mese																		
4.2 Materiale																			
4.3 Altro (specificare)																			
Totale spese di formazione		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
5. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione (max 10%)																			
5.1 Conferenze/Seminari/altro (specificare)																			
5.2 Materiale																			
5.3 Altro (specificare)																			
Totale educazione, sensibilizzazione e visibilità		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
6. Spese gestionali e amministrative (max 5%)																			
Totale generale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

* percentuale sul costo totale del progetto

ALLEGATO A4 (rif. art. 10 del regolamento)

Sostituzione dell'allegato A al Decreto del Presidente
della Regione12 luglio 2010 n. 166

ALLEGATO A4 (rif. art. 7 del regolamento)

LETTERA DI ADESIONE

Spett. le [soggetto proponente]

Il sottoscritto ____

in qualità di legale rappresentante dell'organismo ____________________________

avente sede in ____________________, via ____________________________

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di aderire senza scopo di lucro al progetto "________________________" in qualità di

  ☐Partner
  ☐Partner Associato

- di contribuire al progetto con le seguenti risorse:

  - cash: ___________ €

  -valorizzazione: ___________ €

- di contribuire alla realizzazione delle seguenti attività:

  -

  -

  …

Allega copia di un documento di identità valido.

Luogo ___________, data ______________-

Timbro

Firma

ALLEGATO B (rif. art. 10 del regolamento)

Sostituzione dell'allegato B al Decreto del Presidente
della Regione12 luglio 2010 n. 166

ALLEGATO B (rif. art. 7 del regolamento)

Bollo 14,62 €
(salvo esente)

Il sottoscritto
Cognome: ____
Nome:____
in qualità di Legale Rappresentante di____
(indicare il nome del soggetto proponente), avente

sede legale in
sede operativa in

Via_______________________, n. ________, città________________CAP_________, Provincia_________________
tel. _________________, fax___________ e-mail______________________
codice fiscale______________________ Data di costituzione ___________________

CHIEDE

un contributo di euro______________ (max 30.000), pari al ________%-(max 60%) del costo totale previsto pari a ___________________ (max 50.000,00), per la realizzazione del progetto denominato "____"
da realizzarsi in ____

DICHIARA CHE:
l'ente proponente svolge attività di cooperazione allo sviluppo da almeno un anno dalla presentazione della domanda nei settori indicati nel Programma Regionale per la cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2010-2013.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

DICHIARA INOLTRE:

1) di essere esente dal bollo in quanto:

☐ iscritto al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato, n.________________
☐ iscritto al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, n.____________
☐ iscritto all'anagrafe unica delle ONLUS istituita dal Ministero delle Finanze, n.________
☐ ONG riconosciuta ai sensi della L. 49/1987, con decreto n._____________
☐ Ente locale
☐ Altro____

2) che il referente del progetto è:

Cognome ______________________________ Nome ____
Via_____________________, n. _______, città_______________CAP___________________________________
Provincia ________________________
tel. __________________, fax_______________e-mail____

3) che le Coordinate bancarie su cui versare il contributo sono:

Conto intestato a:____
presso la BANCA ____
Codice IBAN:

Codice PAESE	Cin IBAN	CIN	ABI	CAB	N. CONTO

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI QUALI PARTI INTEGRANTI DELLA DOMANDA:

B1. SINTESI DEL PROGETTO;
B2. FORMULARIO DEL PROGETTO;
B3. PIANO FINANZIARIO;
B4. LETTERA DI ADESIONE DEL PARTNER LOCALE DEL PROGETTO, DI EVENTUALI PARTNER REGIONALI E DI EVENTUALI PARTNER ASSOCIATI;
B5. FOTOCOPIA DELLO STATUTO (NON RICHIESTO PER ENTI LOCALI);
B6. NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO PROPONENTE ABBIA INDICATO LA SEDE OPERATIVA, ATTI ATTESTANTI L'ESISTENZA E L'ATTIVITA' DELLA SEDE OPERATIVA SUL TERRITORIO REGIONALE;
B7. FOTOCOPIA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE;
B8. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROPONENTE;
B9. MAPPA DEL LUOGO DI INTERVENTO;

INVIA ALTRESÌ:

- una sintesi del progetto di cui all'allegato B1 della domanda di contributo tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail s.rapporti.internazionali@regione.fvg.it

Data: ___ / ___ / _______

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

ALLEGATO B1 (rif. art. 10 del regolamento)

Sostituzione dell'allegato B al Decreto del Presidente
della Regione12 luglio 2010 n. 166

ALLEGATO B1 (rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo

Soggetto proponente

Titolo

Localizzazione d'intervento

Partner locale del Paese d'intervento

Data di avvio prevista: ______________________

Durata prevista del progetto: ________________

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):

Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Obiettivi specifici
Beneficiari diretti ed indiretti
Risultati attesi
Principali attività

Costo totale del progetto: ____________________€

Contributo richiesto alla Regione: _______________€ Pari al _______ % del costo totale del progetto.

ALLEGATO B2 (rif. art. 10 del regolamento)

Sostituzione dell'allegato B al Decreto del Presidente
della Regione12 luglio 2010 n. 166

ALLEGATO B2 (rif. art. 7 del regolamento)

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL MICRO PROGETTO

Titolo

Localizzazione dell'intervento

Informazioni generali relative al progetto

Priorità tematiche previste dal Programma Regionale per la Cooperazione allo Sviluppo e delle Attività di Partenariato internazionale 2010-2013:

□	Salute materno infantile
□	Sradicamento della povertà estrema e della fame
□	Lotta alle malattie (HIV/AIDS, malaria ed altre malattie)
□	Sicurezza alimentare e sviluppo degli ambienti rurali
□	Parità tra i sessi e tutela dei gruppi vulnerabili
□	Azioni rivolte a favorire la partecipazione democratica, il dialogo e la civica convivenza
□	Altre priorità tematiche

Data di avvio prevista__________

Durata prevista del progetto (in mesi, max 12) __________

Giustificazione del progetto

Campo di intervento del progetto (dati, statistiche ed elementi descrittivi del contesto settoriale).- max 20 righe -

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Identificazione di bisogni, problemi, opportunità sui quali il progetto vuole intervenire. - max 30 righe -

Beneficiari diretti e indiretti -max 20 righe-

Relazione/rapporti precedenti tra il soggetto proponente e il partner locale -max 20 righe-

Modalità di coinvolgimento dei beneficiari e/o partner locale in fase di progettazione – 20 righe –

Partenariato

Descrizione del soggetto proponente (principali attività svolte nei settori formativo, socio-sanitario, agrario, ecc.), attività di cooperazione allo sviluppo, precedenti esperienze nel settore e nel Paese in questione, numero di dipendenti numero di volontari, max- 20 righe –

Partner locali

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail

Partner Regionali aventi sede legale o operativa nel territorio regionale

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail

Eventuali Partner Associati

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

QUADRO LOGICO		INDICATORI DI RISULTATO (informazioni selezionate che consentono di verificare l'efficacia degli interventi)
OBIETTIVO GENERALE (benefici sociali ed economici di lungo periodo)		
OBIETTIVO SPECIFICO (vantaggi che i diretti beneficiari del progetto otteranno)		
RISULTATI ATTESI (beni e servizi che i beneficiari riceveranno in virtù delle attività realizzate)		

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ	Attività e sottoattività necessarie all'ottenimento dei risultati	Categorie di spesa di riferimento (diciture del Piano finanziario)	Partner coinvolti e responsabile di ciascuna attività	Spesa complessiva prevista per l'attività (in euro)
Attività 1				
Attività 2				
Attività 3				
Attività 4				
...				

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Calendario di esecuzione del progetto suddiviso per attività previste e a partire dalla data d'avvio.

Attività	MESE…1	MESE…2	MESE…3	MESE…4	MESE…5	MESE…6	MESE…7	MESE…8	MESE…9	MESE…10	MESE…11	MESE…12
Attività 1												
Attività 2												
Attività 3												
Attività 4.												
…												

Ruolo dei Partner (inclusi gli eventuali Partner associati)

Nome del Partner	Ruolo e responsabilità	Attività a carico del Partner	Percentuale delle attività svolte dal Partner rispetto alle attività totali del progetto	Percentuale del contributo finanziario del partner	
				Cash	Valor.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento e monitoraggio del progetto – max 10 righe-

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Sostenibilità, presa in carico locale e riproducibilità dei risultati

Sostenibilità finanziaria (fonti di finanziamento dopo la conclusione del progetto)	
Sostenibilità istituzionale (forme di coordinamento fra istituzioni e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi ed interventi condivisi)	

In che modo è assicurata la presa in carico locale (local ownership) dei risultati raggiunti dal progetto – max 10 righe -

Capacità del progetto di riprodurre i propri benefici in altri contesti geografici e tematici. – max 10 righe -

Sinergie con i programmi o progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali e/o partecipazione a reti di partenariato regionali, nazionali, internazionali - max 10 righe-

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

Direzione Centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
ALLEGATO B3
alla Domanda di contributo per MICRO PROGETTI ai sensi della Legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19

Soggetto proponente:
Titolo progetto:

Inserire una colonna per ogni partner del progetto

PIANO FINANZIARIO - MICRO PROGETTI																
CATEGORIE DI SPESA	**COSTO TOTALE**					**SOGGETTO PROPONENTE**			**RISORSE PARTNER LOCALE (indicare nome)**			**RISORSE ALTRI PARTNER (indicare nome)**			**CONTRIBUTO REGIONALE**	
	Unità	Quantità	Costo unitario	Costo totale	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Regione (max 60%)	%*
1. Personale italiano - incluse le spese per i formatori (max 30%)																
1.1 Personale in Italia (indicare mansioni)	mese															
1.2 Personale italiano espatriato	mese															
1.3 Missioni (viaggi, assicurazione, visti)	giorni															
1.4 Altro (specificare)																
Totale personale italiano		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale (max 50%)																
2.1 Attrezzature																
2.2 Arredi																
2.3 Mezzi di trasporto																
2.4 Costruzioni, lavori di riabilitazione, ecc																
2.5 Materiali di consumo d'ufficio																
2.6 Personale locale	mese															
2.7 Altro (specificare)																
Totale Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
3 Spese di formazione in loco nel Paese partner (max 30%)																
3.1 Personale	mese															
3.2 Materiale																
3.3 Altro (specificare)																
Totale spese di formazione		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione (max 10%)																
4.1 Conferenze/Seminari/altro (specificare)																
4.2 Materiale																
4.3 Altro (specificare)																
Totale educazione, sensibilizzazione e visibilità		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
5. Spese gestionali e amministrative (max 5%)																
Totale generale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* percentuale sul costo totale del progetto

ALLEGATO B4 (rif. art. 10 del regolamento)

Sostituzione dell'allegato B al Decreto del Presidente
della Regione12 luglio 2010 n. 166

ALLEGATO B4 (rif. art. 7 del regolamento)

LETTERA DI ADESIONE

Spett. le [soggetto proponente]

Il sottoscritto ____

in qualità di legale rappresentante dell'organismo ____________________________

avente sede in ____________________, via ____________________________

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di aderire senza scopo di lucro al progetto "______________________" in qualità di

  ☐Partner
  ☐Partner Associato

- di contribuire al progetto con le seguenti risorse:

  - cash: __________ €

  -valorizzazione: ___________ €

- di contribuire alla realizzazione delle seguenti attività:

  -

  -

  …

Allega copia di un documento di identità valido.

Luogo ___________, data ______________-

Timbro

Firma

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie

Allegato C
(rif. art. 10 del regolamento)
Sostituzione dell'allegato C al Decreto del Presidente
della Regione12 luglio 2010 n. 166

Allegato C
(rif. art. 13 del regolamento)

Rendicontazione del contributo ricevuto ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19
Interventi per la promozione a livello regionale e locale delle attività di cooperazione allo
sviluppo e partenariato internazionale

Il sottoscritto
Cognome: ____
Nome:____
in qualità di Legale Rappresentante di____
(indicare il nome del soggetto proponente), avente

sede legale in
sede operativa in

Via______________________, n. ________, città________________CAP_________, Provincia________________
tel. _________________, fax___________ e-mail_____________________
codice fiscale______________________ Data di costituzione ___________________
beneficiario di contributo ai sensi della L.R. 19/2000 nell'anno_____________ per una somma pari a euro _________________________ per la realizzazione del progetto denominato ____
realizzato in ____

DICHIARA CHE:

il Progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni della L.R 19/2000 e al Programma regionale di cooperazione 2010-2013, nonché conformemente al progetto depositato presso i competenti uffici della Regione.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

In particolare dichiara che:

1. Il contributo regionale è stato effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto come descritto nella domanda di contributo (salvo modifiche approvate dal Servizio competente in fase di realizzazione del progetto);
2. Tutte le fatture, le pezze giustificative e le spese indicate si riferiscono effettivamente al progetto;
3. La documentazione prodotta a fini rendicontativi corrisponde a quella in possesso del Soggetto proponente stesso e si riferisce a spese effettivamente sostenute con il contributo suddetto;
4. Sono state rispettate le percentuali massime previste per tipologia di spesa dal regolamento attuativo della LR 19/2000;
5. Nel caso in cui siano avvenute variazioni al progetto a seguito di minori entrate, il contributo della Regione non supera comunque il 60% del costo totale del progetto;
6. I documenti giustificativi presentati a rendicontazione non sono stati utilizzati per la rendicontazione a valere su altri contributi ricevuti;
7. Non si è usufruito di ulteriori contributi da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per lo stesso progetto.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. una relazione tecnica finale sull'attuazione del progetto (Allegato C1), con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti (generale e specifici), ai risultati ottenuti, alle criticità e agli scostamenti rispetto a quanto previsto nel progetto;

2. il consuntivo finanziario del progetto (Allegato C2), con l'evidenza dei contributi ricevuti e delle spese sostenute da compilarsi riportando la stessa suddivisione per tipologia di spese ed attività del Piano finanziario approvato con il progetto (o della successiva rimodulazione approvata);

3. Per enti privati senza fine di lucro, enti religiosi e privati: l'elenco analitico delle spese sostenute (Allegato C3), copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali (art. 41 L.R. 7/2000);

4. Per Enti Locali, Enti che svolgono le funzioni del servizio regionale sanitario, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico: una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione (art. 42 L.R. 7/2000);

5. Per le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati: l'elenco analitico delle spese sostenute (Allegato C3) da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal Servizio competente; per le associazioni di volontariato: l'elenco analitico delle spese sostenute (Allegato C3) esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo (art. 43, L.R. 7/2000);

Tali allegati devono essere trasmessi anche tramite posta elettronica all'indirizzo s.rapporti.internazionali@regione.fvg.it

6. Documentazione fotografica e/o video;

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

7. Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;

Data: ___ / ___ / _______

Firma del legale rappresentante

____

Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

RELAZIONE TECNICA FINALE

Allegato C1
(rif. art. 10 del regolamento)
Sostituzione dell'allegato C al Decreto del Presidente
della Regione12 luglio 2010 n. 166

Allegato C1
(rif. art. 13 del regolamento)

ANNO DI FINANZIAMENTO …..

DATA AVVIO PROGETTO:
DATA CONCLUSIONE PROGETTO:

Ente proponente

Paese/Località d'intervento

Titolo

Descrizione progetto

Attività svolte

Attività 1.1
Attività 1.2
……………...

Verifica degli indicatori

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Indicatore 1
Indicatore 2
………………

Risultati ottenuti

Risultato 1
Risultato 2
………………

Obiettivi raggiunti

Obiettivo 1
Obiettivo 2
……………..

Criticità emerse

Conclusioni (lessons learnt, sostenibilità, local ownership, valore aggiunto, prospettive)

Data **Firma del legale rappresentante**

Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali e Gestione Finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria

CONSUNTIVO FINANZIARIO
Allegato C2

Nome beneficiario:
Titolo del progetto:
Anno di finanziamento:
Rendicontazione spese sostenute dal: **al:**

TIPOLOGIA DI SPESA	PROPONENTE			PARTNERS REGIONALI indicare quali			PARTNERS LOCALI indicare quali			TOTALE Cofinanziamento		Contributo REGIONE FVG	TOTALE Generale	
	Cash	Valorizzazioni	TOTALE	Cash	Valorizzazioni	TOTALE	Cash	Valorizzazioni	TOTALE	Cash	Valorizzazioni			%
1. Studio di fattibilità (max 10%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
2. Personale italiano - incluse le spese per i formatori (max 30%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
3. Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale (max 50%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
4. Spese di formazione in loco nel Paese partner (max 30%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
5. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione (max 10%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
6. Spese gestionali e amministrative (max 5%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
TOTALE SPESE	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**0,00%**

Data

Firma del Legale Rappresentante

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie

Allegato D
(rif. art. 10 del regolamento)

Inserimento dell'allegato D al Decreto del Presidente della Regione12 luglio 2010 n. 166

Allegato D
(rif. art. 13 del regolamento)

RELAZIONI QUADRIMESTRALI

ANNO DI FINANZIAMENTO: ……

BARRARE IL NUMERO PROGRESSIVO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE: dal ……………….al ………………..

Ente proponente

Paese/Località d'intervento

Titolo

Descrizione andamento progetto (max 50 righe)

Attività svolte nel quadrimestre di riferimento

Attività1.1
Attività 1.2
……………..

Obiettivi raggiunti nel quadrimestre di riferimento

Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie

Obiettivo 1
Obiettivo 2
…………..

Risultati ottenuti nel quadrimestre di riferimento

Risultato 1
Risultato 2
……………..

Verifica degli indicatori nel quadrimestre di riferimento

Indicatore 1
Indicatore 2
……………..

Criticità emerse nel periodo (max 20 righe)

Punti di forza (max 20 righe)

Spese sostenute nel quadrimestre di riferimento:

TIPOLOGIA DI SPESA	Proponente	Partner regionali	Partner Locali	Contributo Regionale	TOTALE
1. Studio di fattibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2. Personale italiano - incluse le spese per i formatori					
3. Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale					
4. Spese di formazione in loco nel Paese partner					
5. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione					

Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie

6. Spese gestionali e amministrative					
TOTALE SPESE					

Riepilogo delle spese sostenute dall'inizio del progetto (Allegato D1)

Data **Firma del legale rappresentante**

Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5926; Fax: 040 377 5911

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_40_1_DPR_190_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2012, n. 0190/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito legge, e in particolare la disciplina recata dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione);

VISTE in quest'ambito le disposizioni di cui:

- all'articolo 14, comma 2, che rinvia a successive norme regolamentari di attuazione, da emanare sentito l'Ufficio scolastico regionale, la definizione del Piano applicativo di sistema per l'inserimento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima;
- all'articolo 13, comma 2, in base al quale la Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio;
- all'articolo 15, come modificato dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in base al quale la Regione trasferisce alle istituzioni scolastiche, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 14, finanziamenti destinati sia al sostegno delle spese per i docenti impegnati nell'attività di insegnamento della lingua friulana e nell'organizzazione dell'attività stessa, sia al sostegno degli oneri organizzativi delle scuole;

VISTO il "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)", approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 5 agosto 2011 ed emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 204/Pres., di seguito Regolamento;

RICORDATO che, ai fini dell'approvazione in via definitiva, sulla parte del Regolamento concernente il Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, e specificamente sulle disposizioni di cui al Capo II (articoli da 3 a 9), si era provveduto ad acquisire, ai sensi del citato articolo 14, comma 2, della legge, il preventivo parere dell'Ufficio scolastico regionale;

VISTO in particolare l'articolo 7 del Regolamento, che reca la disciplina dettagliata per l'attuazione degli interventi di sostegno finanziario alle scuole previsti dal citato articolo 15 della legge;

RILEVATA l'esigenza di agevolare le scuole beneficiarie di tali finanziamenti assicurando loro, già in sede di concessione, la disponibilità di una parte del relativo importo;

RITENUTO pertanto, a parziale modifica dell'articolo 7 del Regolamento, di prevedere l'erogazione in via anticipata, all'atto della concessione, di una quota dei finanziamenti medesimi pari all'importo impegnato a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario in corso, rimanendo invece l'erogazione del saldo subordinata all'approvazione del rendiconto, da presentare nell'esercizio successivo;

VISTA la deliberazione n. 1476 del 30 agosto 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare, per le finalità suesposte, il "Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.";

VISTA la deliberazione n. 1546 del 6 settembre 2012, con la quale la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio scolastico regionale, ha approvato in via definitiva il citato regolamento di modifica;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento am-

ministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n, 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), e in particolare l'articolo 43, commi 2 e 3;
VISTA la disposizione di cui all'articolo 9, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_40_1_DPR_190_2_ALL1

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.

Art. 2 modifiche all'articolo 7 del DPReg 204/2011

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 204/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<< 8 bis. Con il decreto di concessione i finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati in via anticipata a ciascuna scuola beneficiaria in misura pari all'importo del finanziamento che è oggetto di impegno sullo stanziamento dell'esercizio finanziario in corso, e comunque in misura non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo del finanziamento. Con il decreto medesimo è altresì fissato il termine per la presentazione, nell'esercizio finanziario successivo, del rendiconto di cui al comma 9.>>;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<< 9. Le scuole beneficiarie dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo trasmettono alla Direzione centrale il rendiconto delle spese sostenute, con le modalità di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); a seguito dell'approvazione del rendiconto si provvede a erogare, a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario in corso, il saldo del finanziamento concesso. >>.

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_40_1_DPR_191_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTI, in particolare, gli articoli 4 e 8 dello Statuto ai sensi dei quali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria nel settore della pesca ed esercita le relative funzioni amministrative, salvo quelle attribuite agli enti locali da leggi della Repubblica;

VISTO l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia tra l'altro di agricoltura, ai sensi del quale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pesca sono esercitate dall'amministrazione regionale ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 dello Statuto;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ai sensi del quale tutte le funzioni amministrative ed i compiti in materia di pesca ancora spettanti al Ministero per le politiche agricole sono stati conferiti alle Regioni ad eccezione delle funzioni di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di rappresentanza degli interessi nazionali nelle apposite sedi comunitarie, di cura delle relazioni internazionali, di esecuzione degli obblighi comunitari e di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento e di indirizzo;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo e in particolare l'articolo 2, comma 3, ai sensi del quale sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTA la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 20 maggio 2003, n. 200303644 (Applicazione della normativa CE in materia di OO.PP. e Associazioni di OO.PP., articolo 15 del Regolamento CE n. 2792/1999 e articoli 1 e 2, Regolamento CE n. 2318/2001) ai sensi della quale la Regione svolge l'attività istruttoria sulle istanze di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed esprime il proprio parere vincolante al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura;

PRESO ATTO del quadro normativo complesso e frammentato nel settore ittico a causa della pluralità di fonti normative internazionali, comunitarie, statali e regionali;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 81/2007 che precisa gli assetti istituzionali del settore ittico: lo Stato coordina e detta i principi generali alla luce degli indirizzi comunitari e le Regioni effettuano attività legislativa di attuazione, gestione ed esercizio delle funzioni amministrative in un quadro nazionale di riferimento;

DATO ATTO che la Corte Costituzionale con la suddetta sentenza ha ribadito che nei rapporti fra lo Stato e le Regioni devono essere previsti meccanismi idonei a dare attuazione al principio di leale collaborazione, specie in un settore, quale è quello ittico, caratterizzato da eterogeneità delle competenze;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO l'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di

pesca e acquacoltura), introdotto dall'articolo 2, comma 56, lettera b) della legge regionale 18/2011, ai sensi del quale con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e di acquacoltura, riguardanti in particolare:
a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attivita' di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in Regione;
b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili;
c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di esercizio dell'attivita' di maricoltura;
d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di esercizio della pesca per scopi scientifici;
e) le autorizzazioni concernenti l'attivita' di pescaturismo;
f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca.
VISTO il testo del regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) predisposto dalla Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali;
CONSIDERATO che detto regolamento disciplina le funzioni amministrative che l'Amministrazione regionale esercita attualmente in diretta applicazione delle norme statali e, pertanto, in assenza di adeguata cornice normativa regionale;
ATTESO che le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono state convocate, in forma unificata, e in relazione allo schema di regolamento odierno hanno espresso nella seduta dell'11 luglio 2012 parere favorevole;
ATTESO che, nella medesima seduta dell'11 luglio 2012, le Capitanerie di Porto hanno richiesto di inserire, nel testo del regolamento, una disposizione generale ricognitiva dell'attuale collaborazione tra Amministrazione regionale e le medesime Capitanerie, già titolari delle funzioni conferite alla Regione, finalizzata al migliore esercizio delle funzioni in materia di pesca;
PRESO ATTO che sono state accolte le richieste delle Capitanerie e ciò anche in attuazione dell'articolo 02, comma 3, della legge regionale 31/2005, che prevede la possibilità di promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di Porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2012, n. 1505 con la quale è stato approvato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 31/2005 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)";
RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)" ;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato, per le motivazioni di cui in premessa, il "Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_40_1_DPR_191_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

CAPO I – Disposizioni generali

art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), introdotto dall'articolo 2, comma 56, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e in particolare :
a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attività di pesca svolte dagli operatori del settore ittico operanti in regione;
b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili;
c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio dell'attività di maricoltura;
d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'attività di pescaturismo;
e) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio della pesca per scopi scientifici;
f) l'adozione di altri provvedimenti di gestione della pesca.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate ed esercitate nel rispetto della normativa comunitaria e, in particolare, della politica comune della pesca e delle disposizioni statali in materia di pesca e acquacoltura e, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima), del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38) e del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) nonché nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia e del principio di leale collaborazione.
3. Ai sensi dell'articolo 02, comma 3, della legge regionale 31/2005, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di Porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sentite le Capitanerie di Porto in funzione del raccordo preventivo tra le Amministrazioni.

art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività svolte dagli operatori del settore ittico nelle acque marittime territoriali della regione ricomprese nei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste e nella laguna di Marano-Grado.

CAPO II –Disposizioni per la gestione delle attività di pesca professionale e dell'acquacoltura.

art. 3 Criteri

1. Il Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche, di seguito denominato Servizio competente, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), sulla base dei seguenti criteri:
a) garantire un razionale accesso e lo sfruttamento sostenibile delle risorse, il mantenimento degli stock ittici e la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale;
b) favorire le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riguardo al rafforzamento della filiera e alla promozione dei processi di internazionalizzazione;
c) assicurare il rispetto della normativa igienico sanitaria, della tutela del consumatore e della qualità dei prodotti;
d) promuovere le specificità locali e professionali dell'imprenditoria ittica regionale;

e) favorire l'associazionismo, la cooperazione e la creazione di consorzi tra imprese;
f) favorire la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica per le imprese.

art. 4 Provvedimenti gestionali

1. Il Servizio competente, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e al decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2012, n. 56 (Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)), di seguito denominate Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, adotta i provvedimenti necessari per un'efficace e razionale gestione della pesca professionale e dell'acquacoltura.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 riguardano misure di contenimento dello sforzo di pesca, misure tecniche e misure di conservazione della risorsa ittica e misure atte ad assicurare lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, in particolare:
a) la fissazione del numero complessivo di pescherecci autorizzati ad operare con un determinato sistema di pesca;
b) il rilascio dei permessi di pesca a pescherecci autorizzati ad una specifica attività di pesca;
c) la determinazione di luoghi e zone in cui limitare o autorizzare una specifica attività di pesca;
d) la determinazione di periodi, giornate e orari di svolgimento delle attività di pesca;
e) arresti temporanei delle attività di pesca;
f) divieti di utilizzare determinati attrezzi di pesca;
g) la determinazione della struttura, delle dimensioni e delle maglie degli attrezzi da pesca;
h) la limitazione del numero degli attrezzi da pesca detenuti a bordo dei pescherecci e modalità di impiego;
i) le autorizzazioni, le limitazioni o i divieti di pescare determinate specie o quantitativi di pesci, molluschi e crostacei;
j) la determinazione di zone o periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, compresa la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone nursery;
k) l'individuazione di porti da pesca, luoghi di sbarco del prodotto ittico, centri di spedizione e depurazione dei molluschi bivalvi;
l) la determinazione delle aree marine costiere e lagunari da destinare all'attività di acquacoltura;
m) le autorizzazioni, le limitazioni o i divieti di allevare o coltivare specie acquatiche o vegetali alloctone;
n) la disciplina del prelievo alieutico nelle zone in concessione o in consegna ad enti pubblici;
o) altri provvedimenti anche richiesti da soggetti pubblici e privati, in base alla normativa vigente.
3. Per ragioni di indifferibile urgenza connessa anche al rischio di violazione delle norme della politica comune della pesca, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Servizio competente nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia. Gli atti sono trasmessi, successivamente all'adozione, alle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura per acquisirne il parere. I provvedimenti adottati possono essere modificati in esito all'accoglimento di eventuali osservazioni.
4. Il Servizio competente adotta i provvedimenti gestionali definiti su base interregionale nell'ambito del distretto di pesca nord Adriatico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico).

art. 5 Procedimento amministrativo

1. Qualora il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 4 consegua ad un'istanza di parte, detta istanza è presentata al Servizio competente, conformemente al modello adottato con provvedimento

del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell'oggetto del provvedimento richiesto;
b) eventuali relazioni tecnico-scientifiche a supporto della domanda.
2. Il Servizio competente, sentite le competenti Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, adotta i provvedimenti di cui al presente capo entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Per specifiche e motivate esigenze istruttorie il Servizio competente può acquisire il parere:
a) dei Servizi regionali competenti nelle materie oggetto dei provvedimenti;
b) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
c) dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
d) dei Comuni competenti per territorio;
e) di altre pubbliche amministrazioni di volta in volta individuate in base alla natura del provvedimento da adottare.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Servizio competente può procedere alla convocazione della conferenza dei servizi di cui agli articoli da 21 a 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 6 Provvedimenti di tutela delle risorse ittiche

1. Il Servizio competente adotta provvedimenti per limitare o vietare l'esercizio della pesca per determinati luoghi e periodi di tempo, nonché individua aree di salvaguardia per poter attuare interventi di tutela e sviluppo delle risorse ittiche, ferma restando la possibilità di adottare da parte della Regione o di altra autorità competente misure di tutela delle risorse ittiche ai sensi degli articoli da 87 a 90 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del capo III della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono finalizzati in particolare a:
a) salvaguardare luoghi di elevato valore biologico ed ambientale per le risorse ittiche;
b) ovviare al depauperamento ittico e ricostituire l'equilibrio ecologico in aree intensamente sfruttate;
c) proteggere e migliorare le biodiversità delle specie di importanza ittica;
d) favorire la riproduzione e l'accrescimento di specie marine di importanza economica;
e) individuare aree di mare e di laguna assentibili all'attività di maricoltura e acquacoltura;
f) limitare gli effetti dannosi sulle risorse ittiche causati da avversità e calamità naturali o da altri gravi eventi non prevedibili, anche ai fini della concessione degli indennizzi previsti.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed f), sono adottati dal Servizio competente, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.
4. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera e), sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

art. 7 Provvedimenti di tutela e ripristino dello stock di anguilla (Anguilla anguilla).

1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, e in esecuzione del piano di gestione dell'anguilla in Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2011, n. 1848, il Servizio competente, con la collaborazione tecnica dell'Ente tutela pesca, adotta i provvedimenti per il monitoraggio, la tutela e lo sviluppo dello stock di anguilla presente nelle acque marittime e lagunari.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) al monitoraggio della consistenza dello stock di anguilla e dello sforzo di pesca;
b) alla limitazione e sospensione delle attività, dei luoghi e degli attrezzi di pesca;

c) all'incremento dello stock mediante interventi di semine di giovanili di anguilla.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, le associazioni rappresentative della pesca a livello regionale, le cooperative e i consorzi di pesca.

art. 8 Piani locali di gestione delle risorse ittiche

1. In attuazione del regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, il Servizio competente promuove tra gli operatori locali del settore ittico la redazione di piani locali di gestione delle risorse ittiche. I piani locali di gestione delle risorse ittiche recano l'insieme di misure tecniche e gestionali conformi ai principi della normativa comunitaria e statale in materia di tutela delle risorse biologiche del mare.

2. Ai piani locali di gestione delle risorse ittiche aderisce un numero di pescherecci che rappresenta almeno il 70 per cento delle unità da pesca iscritte nell'area interessata all'iniziativa o della capacità di pesca dell'area interessata misurata in stazza lorda (gross tonnage).

3. I piani locali di gestione sono attuati mediante una adeguata struttura organizzativa con proprie regole di funzionamento e un organismo scientifico di supporto all'attività di monitoraggio**.**

4. Per le finalità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94, il Servizio competente, sentita la competente Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, invia le proposte di piano locale di gestione delle risorse ittiche al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura per una valutazione di compatibilità con le misure nazionali e comunitarie.

5. Il Servizio competente approva i piani locali di gestione delle risorse ittiche e, con i provvedimenti di cui all'articolo 4, attua le misure previste.

art. 9 Provvedimenti concernenti il novellame

1. In attuazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/2006 e in conformità al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 7 agosto 1996 (Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento) e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 (Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie Anguilla Anguilla (CECA)), il Servizio competente, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, autorizza annualmente, nelle acque marine, la pesca del novellame, allo stato vivo, di pesce e di molluschi bivalvi destinati agli allevamenti o ai ripopolamenti delle zone di pesca e acquacoltura, ad esclusione delle ceche di anguilla (Anguilla anguilla), con le modalità previste dai commi 3 e 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Servizio competente determina, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia, le specie pescabili, i relativi quantitativi massimi di prelievo e altre modalità di prelievo.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate previa istanza delle imprese iscritte nel registro delle imprese di pesca e acquacoltura presso il compartimento marittimo competente per territorio, redatta conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del Servizio competente pubblicato sul sito informatico della Regione e corredata dalle seguente documentazione:

a) elenco delle specie e delle quantità richieste per ciascuna specie;
b) indicazione dei compartimenti marittimi nei quali si chiede di effettuare la pesca;
c) dati anagrafici dei pescatori professionali adibiti alla pesca di organismi marini sottotaglia;
d) nome e numero di iscrizione del natante;
e) elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto del novellame e condizioni di trasporto che garantiscono la vitalità del prodotto.

4. In conformità al decreto del Ministro delle risorse agricole 7 agosto 1996, la pesca del novellame è esercitata:
a) senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione ed esclusivamente con reti di lunghezza conforme alle norme vigenti in materia, qualora riguardi novellame di pesce;
b) con strumenti azionati a mano, salvo espressa autorizzazione all'uso di attrezzi meccanici o idraulici, qualora riguardi la pesca del novellame dei molluschi bivalvi.

Capo III Consorzi di gestione e organizzazione di produttori.

art. 10 Disposizioni per l'affidamento ai consorzi di imprese di pesca e acquacoltura dell'attività di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Servizio competente affida l'attività di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare su base compartimentale, subcompartimentale e lagunare, ai consorzi di imprese di pesca e acquacoltura, aventi sede tecnico-operativa in regione.
2. L'istanza per la richiesta di affidamento ai consorzi dell'attività di conservazione e gestione delle risorse biologiche nel mare è redatta dal legale rappresentante del consorzio, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del Servizio competente pubblicato sul sito informatico della Regione, ed è presentata al medesimo Servizio corredata della seguente documentazione:
a) copia dello statuto;
b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
c) elenco completo sottoscritto delle imbarcazioni aderenti;
d) proposte di misure tecniche di gestione concernenti i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa, l'uso degli attrezzi consentiti, i periodi di tempo di svolgimento dell'attività, i punti di sbarco autorizzati, la costituzione di aree di ripopolamento, altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Servizio competente individua i consorzi in possesso dei seguenti requisiti:
a) il numero di soci rappresenta almeno il 70 per cento delle imprese autorizzate alla cattura di specie ittiche bersaglio con sistemi di pesca a traino o a circuizione che utilizzano il motore nell'azione di cattura, con draghe idrauliche o con sistemi di piccola pesca artigianale, nonchè mediante l'uso di impianti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura e allo sfruttamento di banchi sottomarini;
b) i natanti sono autorizzati alla cattura di specie ittiche bersaglio con uno dei sistemi di cui alla lettera a);
c) lo statuto prevede l'incremento delle specie ittiche, la collaborazione con le amministrazioni pubbliche per studi e ricerche sull'ambiente acquatico, la promozione della formazione professionale del personale, la valorizzazione della qualità dei prodotti.
4. Il Servizio competente affida al consorzio richiedente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, l'attività di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, per un periodo di cinque anni, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura e nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia. Con il medesimo provvedimento il Servizio competente approva le misure tecniche di gestione di cui al comma 2, lettera d), con eventuali prescrizioni.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è trasmesso alla competente Capitaneria di porto e pubblicato sul sito informatico della Regione. Le misure tecniche di cui al comma 4 sono obbligatorie anche per le imprese di

pesca e acquacoltura non aderenti al consorzio, ma operanti nell'ambito del Compartimento, dalla data della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Le misure tecniche di cui al comma 4 possono essere modificate per eccezionali eventi naturali ovvero in considerazione delle variabili di natura biologica, tecnica ed economica nonché delle mutate dinamiche ambientali documentate scientificamente. La modifica delle misure tecniche è approvata dal Servizio competente, su istanza del consorzio, sentita la competente Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.
7. Nei casi di necessità ed urgenza documentati, la modifica delle misure tecniche di cui al comma 6 è approvata dal Servizio competente entro sette giorni dall'istanza**.**
8. L' affidamento di cui al comma 1 può essere rinnovato, previa presentazione dell'istanza di cui al comma 2, almeno novanta giorni prima della scadenza del provvedimento di cui al comma 4.

art. 11 Revoca dell'affidamento

1. Il Servizio competente revoca l'affidamento al consorzio dell'attività di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 10 nei seguenti casi:
a) sopravvenuta carenza di taluno dei presupposti di cui all'articolo 10, comma 3;
b) accertate e reiterate violazioni degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;
c) irregolare funzionamento o altre circostanze che pregiudichino l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso;
d) inosservanza delle misure tecniche di cui all'articolo 10, comma 4.

art. 12 Disposizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Servizio competente svolge l'attività istruttoria sulle istanze di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il Servizio competente esprime il proprio parere vincolante, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di riconoscimento, al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.
2. L'istanza per il riconoscimento dell'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura è presentata al Servizio competente dal legale rappresentante della medesima, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione.
3. In attuazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione, del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'istanza di cui al comma 2 è corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) mandato al legale rappresentante di presentare la domanda di riconoscimento;
c) elenco dei soci;
d) prospetto riepilogativo dei dati tecnici ed economici delle aziende di ogni socio produttore;
e) relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, della organizzazione amministrativo-commerciale, nonché delle strutture tecniche dell'organizzazione, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato di efficienza e potenzialità in funzione alla produzione trattata e relativo titolo di disponibilità;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante, indicante il volume minimo della produzione commercializzata, conferita dai soci;
g) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

4. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti per la concessione del riconoscimento delle organizzazioni di produttori previsti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 e la sussistenza dei parametri dell'attività economica previsti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2318/2001.
5. Qualora il riconoscimento sia richiesto per i prodotti di allevamento, l'organizzazione di produttori possiede i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2318/2001.
6. Al termine dell'istruttoria, le istanze di cui al comma 1 corredate dalla documentazione di cui al comma 3 e del parere vincolante del Servizio competente, sono trasmesse al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura, per l'adozione del provvedimento di riconoscimento di competenza.
7. Ai fini dell'attività di controllo e vigilanza della Regione, l'organizzazione di produttori riconosciuta trasmette al Servizio competente, con cadenza annuale, la documentazione di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f) ai fini della verifica del permanere dei requisiti del riconoscimento.
8. Il Servizio competente informa il Ministero competente sulla conformità con la normativa comunitaria del funzionamento delle organizzazioni dei produttori e sul mantenimento dei requisiti e delle condizioni del riconoscimento.
9. Il Servizio competente esprime il proprio parere sulle richieste per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, anche su base interregionale, nell'ambito del distretto di pesca nord Adriatico.

CAPO IV Pesca subacquea professionale

art. 13 Disposizioni in materia di pesca subacquea professionale

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), Il Servizio competente adotta i provvedimenti per l'esercizio della pesca professionale subacquea nelle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.
2. Per le finalità del comma 1 e in conformità alla normativa statale in materia di pesca subacquea professionale e, in particolare, al decreto del Ministro della marina mercantile 20 ottobre 1986 (Disciplina della pesca subacquea professionale), al decreto del Ministro della marina mercantile 1 giugno 1987, n. 249 (Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei) e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 dicembre 2007 (Abrogazione dell'articolo 4, punto 4, del D.M. 20 ottobre 1986 recante la <<disciplina della pesca subacquea professionale>>), il Servizio competente può determinare:
a) il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare;
b) gli orari e i periodi di sospensione della pesca;
c) i quantitativi massimi di molluschi bivalvi pescabili giornalmente;
d) divieti di zone, luoghi e tempi di pesca;
e) limitazioni e divieti di pesca di determinate specie;
f) limitazione e divieti di usare determinati attrezzi;
g) l'indicazione dei luoghi di sbarco del pescato;
h) altre modalità di svolgimento della pesca.

3. La pesca professionale subacquea è soggetta alle limitazioni e ai divieti nelle zone marine insistenti su aree Natura 2000 e riserve naturali regionali, sulla base dei rispettivi regolamenti e piani di gestione .

art. 14 Rilevazioni statistiche

1. Il pescatore subacqueo professionale trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno al Servizio competente una relazione riepilogativa, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, in cui sono elencati, per ogni specie, le quantità di pesci, molluschi e crostacei raccolti giornalmente, le località di pesca, il tempo di immersione in ciascuna località, il centro di depurazione o di spedizione a cui sono inviati i molluschi bivalvi.
2. Le relazioni riepilogative di cui al comma 1 sono utilizzate ai fini del monitoraggio delle catture delle specie ittiche bersaglio.

CAPO V Pescaturismo e pesca per scopi scientifici

art. 15 Disposizioni per l'esercizio dell'attività di pescaturismo

1. L'attività di pescaturismo, consistente nell'imbarco di persone non appartenenti all'equipaggio sulle navi da pesca per le iniziative a scopo turistico-ricreative indicate dall'articolo 1 del decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), è esercitata con le modalità e nei limiti della normativa statale e in particolare del decreto ministeriale 293/1999 e dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4/2012.
2. I pescatori professionali e gli imprenditori ittici, singoli o associati, che intendono esercitare attività di pescaturismo nell'ambito delle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado, presentano la relativa istanza al Servizio competente, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, corredata della documentazione prevista dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 293/1999, e in particolare:

a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;
b) copia della certificazione relativa al compimento della prova pratica di stabilità o della prova occasionale di stabilità effettuata dagli organismi riconosciuti a livello europeo, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime);
c) copia delle annotazioni di sicurezza finalizzate all'esercizio della pescaturismo previste dalla normativa statale ed eseguite dalla Capitaneria di porto del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, che determina anche il numero massimo delle persone imbarcabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 293/1999;
d) le tariffe che gli operatori intendono applicare.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), il Servizio competente rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo entro novanta giorni dalla richiesta.
4. Le cooperative e le imprese di pesca concessionarie di specchi acquei a fini di mitilicoltura e maricoltura possono intraprendere l'attività di pescaturismo, con imbarcazioni iscritte in quinta categoria, all'interno dell'area assentita in concessione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 293/1999, nonché per finalità divulgative, all'esterno della medesima.
5. I pescatori professionali possono esercitare l'attività di pescaturismo all'interno di aree assentite in concessione, previo accordo con il concessionario.

art. 16 Disposizioni per l'esercizio dell'attività di pesca per scopi scientifici

1. L'attività di pesca per scopi scientifici d'interesse regionale è esercitata, nell'ambito delle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado, nel rispetto della normativa statale e, in particolare, del titolo I , capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima) e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e), ed è autorizzata con provvedimento del Servizio competente.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata agli istituti scientifici e ai ricercatori indicati agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1639/1968 i quali, preliminarmente alla presentazione dell'istanza per ottenere l'autorizzazione, acquisiscono i provvedimenti di competenza dell'Autorità marittima in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare previsti dalla normativa statale.
3. L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, corredata del piano di ricerca che indica l'oggetto, e in particolare le specie oggetto della ricerca scientifica, le finalità della ricerca, il periodo, i luoghi, gli attrezzi, gli operatori coinvolti, le imbarcazioni utilizzate e ogni altra modalità di svolgimento delle attività.
4. L'autorizzazione è rilasciata, entro trenta giorni dalla richiesta, limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche e può essere revocata qualora non siano rispettate le prescrizioni indicate.
5. L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata, previa presentazione dell'istanza al Servizio competente almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento di cui al comma 4.
6. I soggetti autorizzati inviano al Servizio competente una relazione finale sui risultati raggiunti dalla ricerca.

CAPO VI Disposizioni finali

art. 17 Termini del procedimento

1. Per quanto non espressamente previsto, ai procedimenti di cui al presente regolamento si applica il termine di sessanta giorni.

art. 18 Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative comunitarie e statali concernenti le materie disciplinate dal presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto, ai procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.
3. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenuti successivamente alla loro emanazione.

art. 19 Pubblicità

1. I provvedimenti emessi dal Servizio competente in esecuzione del presente regolamento sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito informatico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. I provvedimenti di cui agli articoli da 4 a 13, 15 e 16 sono trasmessi all'Autorità marittima competente per consentire l'efficace svolgimento delle proprie funzioni di controllo.

art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_40_1_DPR_192_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0192/Pres.

LR 25/2002, articolo 4. Ente zona industriale di Trieste. Sostituzione componente del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 recante :"Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste" ed, in particolare, l'articolo 4, il quale dispone in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente medesimo;
VISTO il proprio decreto 1 febbraio 2011, n. 017/Pres. con il quale si è provveduto a ricostituire, in conformità alla citata normativa e per la durata di quattro anni, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Zona Industriale di Trieste;
PRESO ATTO che in data 14 giugno 2012 la sig.ra Elisabetta Lama, rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e componente del sopra citato Consiglio di Amministrazione, ha rassegnato le proprie dimissioni;
PRESO ATTO che con nota protocollo n. 3175 del 13 luglio 2012 l'Ente Zona Industriale di Trieste ha comunicato alla Direzione Centrale Attività Produttive l'elenco delle nuove designazioni pervenute dalle Organizzazioni sindacali;
VISTA la nota protocollo n. 14818/PROD/MTPROM del 7 agosto 2012, con la quale la Direzione Centrale Attività Produttive ha trasmesso la documentazione concernente le dimissioni e le nuove designazioni di cui sopra;
ATTESO che non si è verificata la designazione unitaria del rappresentante sindacale che sostituisce il dimissionario e, pertanto, si ravvisa la necessità di dare applicazione all'articolo 4, comma 2 della legge regionale in parola, il quale prevede che "in caso di mancata designazione unitaria dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere i), l), m) e n), il Presidente della Regione nomina i membri mancanti scelti tra persone di comprovata esperienza nella rispettiva categoria";
VISTO il verbale n. 1521 del 30 agosto 2012 con il quale la Giunta regionale prende atto e concorda in merito alla proposta del Presidente che, su proposta dell'Assessore Seganti, propone di nominare il sig. Marino Tuzzi quale rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in applicazione del comma 2 dell'articolo 4 della citata legge regionale 25/2002, non essendosi raggiunta la designazione unitaria da parte delle organizzazioni medesime;
VISTE le dichiarazioni rese dall'interessato e concernenti l'assenza di cause ostative alla nomina, avuto riguardo alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 e dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
RITENUTO pertanto di provvedere alla sostituzione del componente dimissionario;

DECRETA

1. Il sig. Marino Tuzzi, rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, è nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Zona Industriale di Trieste, in sostituzione del consigliere dimissionario, sig.ra Elisabetta Lama.
2. Il nuovo membro resta in carica per il tempo residuale alla scadenza naturale del citato organo collegiale.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_40_1_DPR_193_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0193/Pres.

LR 15/1981, art. 15. Affidamento di incarico per l'esecuzione di verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio della costruenda seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso "Malga Lussari (1557,10) - Monte Prasnig (1783,60)" situata in Comune di Tarvisio.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone;
VISTO in particolare l'articolo 15 della sopraccitata legge regionale 15/1981, il quale prevede che le verifiche e prove funzionali (collaudo funzionale) per l'apertura al pubblico esercizio di impianti a fune vengano eseguite su incarico del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, da un ingegnere della competente Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici con l'eventuale aggregazione di uno o più tecnici esperti nel settore qualora trattisi di opere particolarmente complesse;
TENUTO CONTO che prima della prossima riapertura invernale 2012/2013, la sopraccitata Direzione centrale dovrà procedere all'esecuzione delle prescritte verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso e dotata di pedana mobile d'imbarco denominata "Malga Lussari (1557,10) - Monte Prasnig (1783,60)" situata in Comune di Tarvisio;
CONSIDERATO che, in applicazione del sopraccitato articolo 15 della legge regionale 15/1981 ed in conformità con quanto avviene nel resto del territorio nazionale, per l'effettuazione del collaudo funzionale in questione si rende necessario disporre di una terna di ingegneri esperti nel settore,
RITENUTO, pertanto, di dover affiancare all'addetto al settore degli impianti a fune della competente Direzione centrale, ing. Albino Del Piccolo, i seguenti esperti del settore:
- l'ing. Sergio Boldrin, vicedirettore dell'ufficio speciale trasporti ed impianti fissi (U.S.T.I.F.) di Venezia, ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente per territorio, che ha espresso il parere tecnico sul progetto dell'impianto in questione;
- l'ing. Giuliano Stabon, professore incaricato presso l'Università degli Studi di Trieste, attualmente in quiescenza, esperto in materia di impianti a fune e direttore di esercizio di diversi impianti a fune,
RITENUTO di procedere, al fine di prevenire eventuali ritardi nell'apertura dell'impianto (inderogabilmente entro la seconda decade di dicembre), alla nomina di un membro supplente in considerazione delle peculiarità del settore (attività di collaudo tutte concentrate nelle settimane che precedono l'inizio della stagione invernale, possibili condizioni climatiche avverse, possibilità di pandemie);
RITENUTO opportuno nominare quale componente supplente, il dott. ing. Fabio Gallimberti, ex direttore dell'U.S.T.I.F. di Venezia, attualmente Funzionario della Direzione Generale Nord-Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DECRETA

1. Per quanto stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 15/1981, l'esecuzione delle verifiche e prove funzionali sulla seggiovia di cui alle premesse è affidata all'ing. Albino Del Piccolo, addetto al settore degli impianti a fune della competente Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, a cui si aggregano l'ing. Sergio Boldrin e l'ing. Giuliano Stabon; è nominato membro supplente il dott. ing. Fabio Gallimberti.
2. Gli oneri per le verifiche e prove funzionali sono a carico del concessionario.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_40_1_DDC_AMB ENER 2094_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 14 settembre 2012, n. 2094

LR 18/2011, art. 5, commi da 14 a 18: contributi a favore di latterie delle zone montane condotte in forma di società cooperativa per lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia. Approvazione graduatoria e prenotazione risorse.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, che prevede la concessione di contributi regionali, in conformità del regolamento (CE) n. 1998/2006, a favore di latterie delle zone montane condotte in forma di società cooperativa per lavori finalizzati all'approntamento di

locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia, e iscrive per tale finalità euro 150.000,00 nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2012;
VISTO il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 084/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 17 del 26 aprile 2012 (di seguito citato come "regolamento"), che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla citata legge regionale 18/2011;
CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, del regolamento prevede che il Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna approvi la graduatoria con provvedimento da pubblicarsi sul B.U.R.;
CONSIDERATO che entro il termine ultimo di presentazione delle domande, 26 giugno 2012, è pervenuta al Servizio coordinamento politiche per la montagna una sola domanda di contributo da parte della Latteria sociale cooperativa di Tolmezzo con sede in Tolmezzo:

Denominazione della società cooperativa	Domanda di contributo		Presentazione della domanda		Contributo richiesto (euro)
	Data	N. Prot.	Data	N. Prot.	
Latteria sociale cooperativa di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo	21/06/2012	---	25/06/2012	SPM/022143/10.8	80.000,00

VISTI gli atti istruttori amministrativi e tecnici relativi alla domanda di contributo suddetta;
CONSIDERATO che la domanda risulta ammissibile;
CONSIDERATO che, in base alla valutazione effettuata applicando i criteri di selezione di cui all'art. 11 del regolamento, la società richiedente ha ottenuto un punteggio pari a 75;
CONSIDERATO che la concessione formale del contributo è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del regolamento;
VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011, con cui si approva il Programma operativo di gestione per l'anno 2012 (POG), e successive variazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO di dover approvare la graduatoria e, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 21/2007, di provvedere contestualmente alla prenotazione delle risorse iscritte nel bilancio regionale;

DECRETA

1. Per le finalità di cui all'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, è approvata la graduatoria delle domande di contributo:

Ordine di graduatoria	Beneficiario	Contributo richiesto (euro)	Spesa ammissibile (euro)	Contributo concedibile (euro)	Punteggio
1	Latteria sociale cooperativa di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo. Domanda del 21/06/2012.	80.000,00	82.875,16	80.000,00	75

2. La domanda di cui al punto 1, è ammessa a contributo quale aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379.
3. Ai fini della concessione del contributo, è prenotato l'importo di euro 80.000,00 a carico dell' U.B. 1.5.2.1033 e del capitolo 1791 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2012, competenza dell'anno 2012, codice di bilancio SIOPE 2.03.02 (Trasferimenti in conto capitale a imprese).
4. E' disposta la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 14 settembre 2012

PETRIS

12_40_1_DDC_AMB ENER 2096_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 14 settembre 2012, n. 2096

LR 11/2011, art. 2, commi 103-105: contributi per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del loro definitivo riutilizzo quali centri di aggregazione sociale e culturale. Scorrimento graduatoria delle domande di contributo.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'art. 2, commi 103, 104 e 105 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 che prevede la concessione di contributi regionali a favore di enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione finalizzati a trasformare definitivamente in centri di aggregazione sociale e culturale le latterie delle zone montane, non più utilizzate per finalità produttive, e iscrive per tale finalità euro 140.000,00 nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2011;

VISTO il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0247/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 2 novembre 2011 (di seguito citato come "regolamento"), che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla citata legge regionale n.11/2011;

CONSIDERATO che l'art. 11, commi 2 e 3, del regolamento prevede che il Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna approvi la graduatoria e dichiari, con il medesimo provvedimento, non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità;

VISTO il proprio decreto n. 1369 del 4 giugno 2012, pubblicato sul B.U.R. n. 24 del 13 giugno 2012, con il quale si approva la graduatoria delle domande di contributo pervenute all'Amministrazione regionale e si dichiara la non ammissibilità delle domande prive dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge regionale 11/2011 e dal regolamento di esecuzione della stessa;

CONSIDERATO che il decreto suddetto dispone che siano ammesse a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, ammontanti ad euro 140.000,00, le seguenti domande di contributo:

Ordine di graduatoria	Denominazione dell'ente	Contributo richiesto (euro)	Spesa ammissibile (euro)	Contributo concedibile (euro)
1	Amministrazione dei "Beni Frazionali di Ovasta", con sede in Ovaro	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	Comune di Prato Carnico	80.000,00	79.940,00	60.000,00
	Totali	160.000,00	159.940,00	140.000,00

VISTA la tabella B della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, di assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, che, per la finalità di cui all'art. 2, comma 103, della legge regionale 11/2011, iscrive l'importo di euro 90.000,00 all'U.B. 1.5.2.1033 e al capitolo 1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, competenza 2012;

CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi dell'art. 8 del regolamento, con le risorse iscritte in bilancio regionale con la legge regionale 14/2012 è possibile integrare il contributo al Comune di Prato Carnico fino alla concorrenza della spesa ammissibile e, nel rispetto della disposizione recata dall'art. 8, comma 3, del regolamento, finanziare in misura ridotta la domanda di contributo collocata al numero 3 dell'ordine di graduatoria, presentata dall'Associazione di volontariato "Luincis Val di Gorto" con sede in Ovaro:

Ordine di graduatoria	Denominazione dell'ente	Contributo richiesto (euro)	Spesa ammissibile (euro)	Contributo concedibile - risorse legge regionale 14/2012 (euro)
2	Comune di Prato Carnico	80.000,00	79.940,00	19.940,00
3	Associazione di volontariato "Luincis Val di Gorto", con sede in Ovaro	80.000,00	80.000,00	70.060,00
	Totali	160.000,00	159.940,00	90.000,00

CONSIDERATO che la concessione formale dei contributi è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 4, 5 e 6 del regolamento;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011, con cui si approva il Programma operativo di gestione per l'anno 2012 (POG) e successive variazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successivi;
RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 21/2007, alla prenotazione delle risorse iscritte nel bilancio regionale;

DECRETA

1. Per le finalità di cui all'art. 11, commi 103, 104 e 105 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, e con riferimento alla graduatoria approvata con decreto n. 1369 del 4 giugno 2012:
a) il finanziamento della domanda di contributo del Comune di Prato Carnico, collocata al numero 2 dell'ordine di graduatoria, è integrato fino alla concorrenza della spesa ammissibile, pari ad euro 79.940,00, come illustrato in premessa del presente provvedimento;
b) la domanda di contributo dell'Associazione di volontariato "Luincis Val di Gorto", con sede in Ovaro, collocata al numero 3 dell'ordine di graduatoria, è finanziata nella misura ridotta di euro 70.060,00, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento regionale emanato con il D.P.Reg. 25 ottobre 2011, n. 0247/Pres.
2. Ai fini della concessione del contributo, è prenotato l'importo di euro 90.000,00 a carico dell' U.B. 1.5.2.1033 e del capitolo 1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2012, competenza dell'anno 2012, codici di bilancio SIOPE 2.02.03 (Trasferimenti in conto capitale a enti delle Amministrazioni locali) e 2.03.03 (Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti) .
3. E' disposta la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 14 settembre 2012

PETRIS

12_40_1_DDC_LAV FOR 3432_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 6 luglio 2012, n. 3432 /LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2012. Programma specifico n. 11 - Work experience. Avviso per la presentazione di nuove candidature per l'affidamento ad altri ulteriori soggetti l'attuazione delle WE. Approvazione graduatoria e inserimento nell'elenco dei soggetti affidatari per l'attuazione dell'attività di Work Experience.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto n. 2867/LAVFOR dell'8 giugno 2012 con il quale il Direttore centrale Lavoro, formazione, Commercio e pari opportunità è individuato come sostituto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi;
VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007 ed adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 17 febbraio 2012 con la quale si approva il documento denominato "Pianificazione Periodica delle operazioni -PPO- annualità 2012" (di seguito PPO 2012);
VISTO il decreto n. 4644/CULT.FP del 19 novembre 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 2 dicembre 2009, con il quale è stato approvato l'Avviso per l'individuazione dei soggetti formativi affidatari dell'attuazione di Work experience e definizione delle loro modalità di realizzazione, a valere sull'asse 2 -occupabilità del Programma Operativo. Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n.411/CULT.FP/2010 del 18 febbraio 2010 con il quale sono state approvate le graduatorie dei soggetti affidatari dell'attuazione di Work experience;
VISTO il decreto n. 1579/LAVFOR.FP/2012 dell' 11 aprile 2012 con il quale si sono invitati i soggetti affidatari di attuazione delle WE a manifestare la volontà a proseguire nell'attività affidata e si è altresì approvato l'avviso per la presentazione di nuove candidature per l'affidamento ad altri ulteriori soggetti l'attuazione delle WE;
PRESO ATTO che, alla scadenza dei termini previsti, sono state presentate n. 1 candidature a valere sull'avviso per la presentazione di nuove candidature per l'affidamento ad altri ulteriori soggetti l'attuazione delle WE di cui al decreto n. 1579/LAVFOR.FP/2012 dell' 11 aprile 2012;
PRESO ATTO che alla scadenza dei termini previsti per la presentazione di nuove candidature per l'affidamento ad altri ulteriori soggetti l'attuazione delle WE di cui al decreto n. 1579/LAVFOR.FP/2012 dell' 11 aprile 2012 il soggetto candidato è risultato l'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (IRSESS);
CONSIDERATO che la "Relazione sulle attività di valutazione delle operazioni presentate in base all'avviso emanato con decreto n. 1579/LAVFOR.FP dell'11 aprile 2012" redatta in data 6 luglio 2012 dal Servizio Programmazione e gestione interventi formativi ha fornito la seguente graduatoria come esito:

Proponente	Titolo operazione	Data presentazione	Data valutazione	Valutazione
l'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (IRSESS)	Candidatura per l'individuazione di ulteriori soggetti formativi affidatari dell'attuazione di Work Experience	04/07/2012	06/07/2012	50 punti

CONSIDERATO che la valutazione della candidatura ha seguito il sistema di ammissibilità e che il punteggio necessario per l'ammissibilità della candidatura è stato fissato convenzionalmente in punti 50;
RITENUTO quindi di approvare la succitata graduatoria relativa all'Avviso per la presentazione di nuove candidature per l'affidamento ad altri ulteriori soggetti l'attuazione delle WE di cui al decreto n. 1579/LAVFOR.FP/2012 dell' 11 aprile 2012;
CONSIDERATO che i soggetto che hanno superato la valutazione di ammissibilità prevista dall'avviso di cui al decreto n. 1579/LAVFOR.FP/2012 dell' 11 aprile 2012 vengono inseriti nell'elenco dei soggetti affidatari per l'attuazione dell'attività di Work Experience di cui al decreto n. 4644/CULT.FP del 19 novembre 2009;
RITENUTO quindi di inserire il soggetto Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (IRSESS) nell'elenco dei soggetti affidatari per l'attuazione dell'attività di Work Experience di cui al decreto n. 4644/CULT.FP del 19 novembre 2009;
PRECISATO che il programma specifico n. 11 si realizza a valere sull'Asse 2 - Occupabilità - del POR 2007-2013 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Fondo Sociale Europeo- Obiettivo 2;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali".

DECRETA

1. E' approvato, per le ragioni espresse in premessa, la seguente graduatoria relativa all'"Avviso per la presentazione di nuove candidature per l'affidamento ad altri ulteriori soggetti l'attuazione delle WE" di

cui al decreto n. 1579/LAVFOR.FP/2012 dell' 11 aprile 2012:

Proponente	Titolo operazione	Data presentazione	Data valutazione	Valutazione
l'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (IRSESS)	Candidatura per l'individuazione di ulteriori soggetti formativi affidatari dell'attuazione di Work Experience	04/07/2012	06/07/2012	50 punti

2. E' inserito, per le ragioni espresse in premessa, il soggetto Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (IRSESS) nell'elenco dei soggetti affidatari per l'attuazione dell'attività di Work Experience di cui al decreto n. 4644/CULT.FP del 19 novembre 2009.
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 6 luglio 2012

CORTELLINO

12_40_1_DDC_LAV FOR 3913_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 30 luglio 2012, n. 3913 /LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale. Programma specifico n. 27 - Piani formativi settoriali, anche nel quadro delle attività realizzate dai Poli Ifts. Turismo - Proroga al termine di conclusione delle operazioni formative.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
PREMESSO che:
- con decreto n. 3558/CULT.FP/2010 del 16 settembre 2010 è stato emanato l'avviso relativo all'attuazione del programma specifico n. 27 - Piani formativi settoriali, anche nel quadro delle attività realizzate dai Poli IFTS - del Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- il suddetto avviso prevede, fra le altre, la realizzazione di operazioni formative a valere sul Piano formativo Turismo;
- con nota prot. 35258/FP/13.5 è stata indicata la data del 31 agosto 2012 quale termine per la conclusione delle operazioni formative inerenti il Piano formativo agroalimentare;

PRESO ATTO che
- la stagionalità propria delle attività delle imprese turistiche comporta un impegno lavorativo fortemente concentrato in specifici periodi dell'anno, con conseguente difficoltà, da parte delle imprese, ad assicurare la partecipazione alle operazioni formative in tali periodi;
- appare opportuno prevedere una proroga al termine per la conclusione delle operazioni formative inerenti il Piano formativo Turismo;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTO il decreto n. 2867/LAVFOR del 8 giugno 2012 con il quale il Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità è individuato come sostituto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, il termine per la conclusione delle operazioni formative del

Piano formativo Turismo di cui all'avviso emanato con decreto n. 3558/CULT.FP/2010 è prorogato alla data del 31 maggio 2013.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 30 luglio 2012

CORTELLINO

12_40_1_DDC_SAL INT_813_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali 21 settembre 2012, n. 813/DC

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 e DM Sanità 7 marzo 2006 - Approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo agli anni 2012-2015.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI:
- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" modificato dal decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277, con cui viene recepita ed attuata la direttiva comunitaria 2001/19/CE;
- il D.M. Sanità del 7 marzo 2006 che fissa i "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 258 del 17 febbraio 2012, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2012-2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per n. 25 medici, pubblicato in forma integrale sul B.U.R. n.10 del 7 marzo 2012 e, per estratto, nella G.U.R.I. IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 30 del 17 aprile 2012;

ATTESO che:
- la data della prova scritta, unica su tutto il territorio nazionale, è stata stabilita dal Ministero della Salute e pubblicata unitamente all'avviso del bando di concorso nella G.U.R.I. IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 30 del 17 aprile 2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del bando di concorso;
- il luogo della prova e l'ora di convocazione dei candidati sono stati resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 27 giugno 2012 e mediante affissione presso le sedi degli Ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del bando di concorso;

VISTO il decreto del Vicedirettore centrale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 722/VICE del 24 agosto 2012 con il quale è stata costituita la Commissione d'esame per la selezione dei candidati da ammettere al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2012-2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. e dall'art. 4 D.M. Sanità 7 marzo 2006;

ATTESO che il summenzionato decreto n. 722/VICE del 24 agosto 2012 prevede per ciascun componente di Commissione effettivo il proprio supplente;

PRESO ATTO che il Presidente di Commissione effettivo dott. Claudio Pandullo, con comunicazione del 10 settembre 2012 trasmessa al CEFORMED "Centro Regionale di Formazione per l'Area delle Cure Primarie", ha dichiarato di non poter presiedere la suddetta Commissione per motivi familiari ed è stato pertanto sostituito dal suo supplente dott. Dino Trento;

RILEVATO che la prova scritta si è svolta il 13 settembre 2012 a Gorizia (GO), in Via G. Puccini n. 22, presso l'Aula Magna dell' I.T.I. "G. Galilei";

ACQUISITI i due verbali della Commissione d'esame, entrambi dd. 13 settembre 2012, trasmessi all'amministrazione regionale dal CEFORMED "Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie" con nota prot. n. 290/CF-12 del 19 settembre 2012, secondo quanto previsto dall'art. 8 del sopracitato bando di concorso;

TENUTO CONTO che la predetta Commissione ha provveduto alla formulazione della graduatoria

provvisoria di merito entro i termini previsti;

RITENUTO di procedere all'approvazione della graduatoria definitiva di merito avendo riscontrato la regolarità degli atti concorsuali;

DECRETA

1. E' approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico per l'ammissione al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2012-2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del bando di concorso pubblico di cui alla D.G.R. n. 258 del 17 febbraio 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.10 del 7 marzo 2012 e relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 30 del 17 aprile 2012:

POSIZIONE IN GRADUATORIA	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO	DATA DI LAUREA (*)	DATA DI NASCITA (*)
1	NOCENTE Sonia	88		03/07/1985
2	IOGNA PRAT Laura	87	12/10/2011	7/6/1986
3	ZOCCOLAN Marco	87	28/07/2011	25/09/1986
4	RIZZETTO Monica	87	28/07/2011	29/08/1985
5	SCAFURI Francesca	87	28/07/2011	25/12/1981
6	CISILINO Giorgia	87	10/03/2011	01/05/1984
7	PRAMPARO Enrica	85	13/10/2011	30/10/1986
8	PICOTTI Lisa	85	10/03/2011	08/09/1983
9	ZIVIC Chiara	84	23/03/2011	14/10/1981
10	FONTANINI Cristina	84	26/10/2010	25/04/1986
11	RIZZETTO Ivan	83	28/07/2011	05/03/1979
12	MASTROIANNI Ferdinando	83	22/07/2011	09/08/1985
13	GUBERTINI Nicoletta	83	25/05/2010	25/03/1978
14	GUERCI Veronica Ileana	83	03/05/2000	10/12/1974
15	DE PIERI Marina	82	12/10/2011	13/03/1983
16	UARAN Elena	82	29/07/2010	05/11/1980
17	NEGRI Francesco	81	27/07/2011	23/01/1986
18	POZZATELLO Anna	81	19/07/2011	17/03/1983
19	PEREIRA de SOUSA Luis	79	28/07/2011	07/05/1986
20	STEFANUCCI Tommaso Filippo	79	21/06/2011	09/11/1984
21	MARTINES Rosanna	79	19/11/1999	28/04/1969
22	BIANCHI Paolo	78		28/08/1983
23	MANAZZONE Fabiana	77	13/10/2011	16/07/1979
24	PETRIS Marta	77	25/05/2010	24/02/1978
25	BOTTUSSI Marzia	76		22/03/1984
26	DE PAOLI Monica	75	28/07/2011	14/07/1984
27	GANDOLFI Sergio	75	19/07/2011	16/11/1986
28	ZAMBELLI SPEZIER Nicola	75	10/03/2011	13/04/1983
29	PAGNUTTI Stefania	74	29/07/2010	14/11/1983
30	PIVA Donatella	74	19/12/2000	07/02/1966
31	BARUZZINI Lionello	73	27/10/2010	23/03/1945
32	PIZZI Antonella	72	28/07/2011	04/08/1986
33	MAURO Sara	72	19/07/2011	16/03/1984
34	DELLA VOLPE Salvatore	72	20/07/2010	05/01/1986
35	CICUTO Chiara	71	13/10/2011	07/01/1984

36	PANTANO Adriana	71	26/07/2011	20/01/1984
37	CORONICA Francesco	71	10/03/2011	10/06/1983
38	BOCHDANOVITS de KAVNA Letizia	71	28/03/2006	28/04/1975
39	FAVERO Stefano	71	30/11/1999	17/02/1973
40	SEPULCRI Matteo	70	21/06/2011	16/09/1985
41	CIMO' Domenico	70	29/03/2006	22/07/1967
42	FERRARA Mariagabriella	69		24/03/1985
43	LUCIS Riccardo	68	10/03/2011	11/01/1982
44	QUARIN Paola	68	13/10/2010	15/02/1981
45	MATTIUSSI Elisa	68	16/03/2007	16/11/1979
46	DE LORENZO Veronica	67	28/03/2011	20/05/1980
47	FARINA Elisa	67	16/07/2009	24/01/1985
48	VASILESCU Florentina Relia	67	27/09/2002	29/04/1976
49	GHIZZO Anna	65	17/03/2009	28/10/1981
50	ZACCARO Antonietta	65	04/04/1996	02/02/1967
51	ROSSI Paolo	62		03/07/1963
52	KUKANJA Mascia	61		23/08/1980

(*) i candidati a parità di punteggio sono stati collocati in graduatoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del bando di concorso (preferenza per chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età).

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la graduatoria di merito verrà altresì affissa presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 6, del suddetto bando di concorso, costituendone comunicazione agli interessati.

3. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite del numero di 25 (venticinque) posti prefissato dall'art. 1 del bando di concorso, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione e degli ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del bando stesso.

Trieste, 21 settembre 2012

CORTIULA

12_40_1_DDC_SAL INT_AREA INT SS_809_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area di intervento dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria 21 settembre 2012, n. 809/ASOC

Programma di cooperazione transnazionale Central Europe - Progetto Helps. Approvazione esiti procedura individuazione figura per Segreteria operativa/organizzativa del progetto.

IL DIRETTORE DELL'AREA

PREMESSO che con DGR n. 1885 dd. 14 ottobre 2011, la Giunta regionale ha presto atto dell'avvenuta approvazione del progetto "HELPS -Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European cities" (HELPS), presentato nell'ambito del bando di selezione di progetti strategici del programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2007-2013;

VISTO il proprio decreto n. 533/Asoc dd. 22 giugno 2012, con il quale è stato, tra l'altro, determinato di approvare l'avviso per la selezione di una figura di Segreteria Operativa/organizzativa per il progetto HELPS;

VISTO il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali,

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), emanato con DPReg 331/Pres dd. 30.11.2009;
VISTO l'avviso per la selezione di n. 1 figura di Segreteria Operativa/organizzativa, pubblicato sul BUR n. 27 dd. 4.7.2012;
VISTO il decreto del direttore centrale della direzione salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, n. 689/DC dd. 9.8.2012, di istituzione della Commissione tecnica per la valutazione delle domande di ammissione e dell'eventuale colloquio in relazione agli avvisi di cui sopra e dei C.V. reperiti per le figure di Communication Manager e Ricercatore;
VISTI i verbali, prot. n. 14792/ASOC dd. 31.8.2012 e prot. n. 15856/ASOC dd. 20.9.2012, della Commissione tecnica di esperti per la valutazione comparativa delle domande presentate in adesione all'Avviso per la selezione di n. 1 figura di Segreteria operativa/organizzativa nell'ambito del progetto strategico HELPS;
PRESO ATTO della graduatoria definitiva redatta dalla Commissione tecnica;
RITENUTO di approvare la citata graduatoria;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. dd. 27.8.2004 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto n. 1016/DC dd. 08.10.2010, che approva le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali;
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2012, approvato con DGR n. 2636 dd. 29.12.2011 e ss.mm.ii.;
VISTI:
- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21, recante "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";

DECRETA

1. Di approvare gli esiti della procedura di individuazione della figura per la Segreteria Operativa/organizzativa per il progetto HELPS "Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European cities", su conforme graduatoria definitiva redatta dalla Commissione tecnica di esperti per la valutazione comparativa delle domande presentate in adesione all'avviso approvato con decreto n. 533/Asoc dd. 22 giugno 2012 e pubblicato sul BUR n. 27 dd. 4.7.2012, nel seguente elenco:

	CANDIDATO	TOTALE
1	Romano Stefania	92,00
2	Kegljevic Stefano	83,00
3	Marchi Lara	82,50
4	Miklus Ramon	81,00
5	Bomben Anna	67,50
6	Favaretto Nicoletta	67,00
7	Di Dio Kristina	62,50
8	Battistigh Angela	62,00

Trieste, 21 settembre 2012

BAZZO

12_40_1_DDS_PROG GEST_4875_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 settembre 2012, n. 4875/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2012 - Programma specifico n. 9. Approvazione operazioni relative alla formazione per il conseguimento di una qualifica di base abbre-

viata a valere sull'asse 2 - Occupabilità - Azione 33 QBA - Scadenza avviso 21 giugno 2012.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2099/LAVFOR.FP del 4 maggio 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 23 maggio 2012, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni formative a valere sull'asse prioritario 2 - Occupabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del programma specifico n. 9 - Qualificazione di base abbreviata - del PPO 2012;
VISTO il decreto n. 2880/LAVFOR.FP dell'11 giugno 2012 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle operazioni dal 14 giugno al 21 giugno 2012;
VISTO il decreto n. 4718/LAVFOR.FP del 10 settembre 2012 con il quale sono state apportate correzioni alla tabella Allegato A dell'Avviso;
PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 33 QBA "Azioni formative finalizzate alla qualificazione degli adulti";
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 24 maggio 2012 ed entro il 21 giugno 2012;
PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma complessiva di euro 3.500.000,00;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema comparativo con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del 13 dicembre 2007;
EVIDENZIATO che il citato Avviso prevede, al paragrafo 10 "Struttura delle operazioni", capoverso 4, che le operazioni devono essere presentate con riferimento ad una figura ed al corrispondente profilo regionale (laddove previsto) elencati nella Tabella costituente allegato A) parte integrante del succitato decreto n. 2099/LAVFOR.FP/2012;
EVIDENZIATO che il capoverso 5 del paragrafo 10 dell'Avviso stabilisce che possono essere presentate operazioni riferite a nuovi profili non ricompresi nella succitata Tabella purchè siano riferiti ad una figura presente all'interno della medesima Tabella; in tale eventualità, il capoverso 13, stabilisce che ogni soggetto proponente può presentare, per ciascun profilo professionale, non più di un'operazione, fermo restando il numero massimo complessivo delle operazioni presentabili;
EVIDENZIATO che il capoverso 8 del paragrafo 10 dell'Avviso stabilisce che ciascun soggetto proponente non può presentare, per ciascun profilo professionale, un numero di operazioni superiore a quello indicato nella Tabella allegato A);
EVIDENZIATO che il capoverso 9 del paragrafo 10 dell'Avviso stabilisce che ciascun soggetto proponente può presentare complessivamente un numero di operazioni non superiore a quello indicato nell'Avviso stesso;
EVIDENZIATO che il capoverso 12 del paragrafo 10 dell'Avviso stabilisce che per ciascun profilo professionale può essere finanziato un numero di operazioni non superiore a quello indicato nella Tabella allegato A);
EVIDENZIATO che il capoverso 3 del paragrafo 12 "Selezione delle operazioni" dell'Avviso stabilisce che l'ammissibilità al finanziamento delle operazioni approvate, che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 65, avviene entro il limite della disponibilità finanziaria;
VISTE le operazioni presentate entro il 21 giugno 2012;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto ad esaminare le operazioni presentate entro il 21 giugno 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria dell'11 settembre 2012;
PRECISATO che dalla citata relazione istruttoria si evince che:
- sono state presentate 69 operazioni, 65 delle quali sono state ammesse alla valutazione mentre quattro ne sono state escluse;
- tutte le operazioni valutate hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a quello richiesto per l'inserimento in graduatoria e sono pertanto approvabili;
- delle operazioni approvabili, 17 non sono finanziabili in relazione a quanto previsto dal paragrafo 10, capoverso 12, dell'Avviso;
- le restanti 48 operazioni sono potenzialmente finanziabili in quanto riferite a diverse aree territoriali della Regione;
PRECISATO che 4 operazioni non sono state ammesse alla valutazione in quanto non eligibili al titolo del bando per i seguenti motivi:
- codice FP1227712002 "Addetto alla lavorazione della carta"
Il profilo professionale proposto non fa riferimento ad alcuna delle figure professionali previste dalla tabella allegata sub A) all'Avviso, per cui non è rispettata la previsione di cui al paragrafo 10, capoverso

5, dell'Avviso;
- codice FP1227694003 "Operatore del benessere - Operatore di assistenza termale"
Il profilo professionale proposto afferisce all'area socio sanitaria, che non è compresa tra quelle previste dalla tabella allegata sub A) all'Avviso, per cui non è rispettata la previsione di cui al paragrafo 10, capoverso 5, dell'Avviso;
- codice FP1227681001 "Addetto alla promozione ed accoglienza turistica"
- codice FP1227681002 "Addetto alla promozione ed accoglienza turistica"
L'operatore ha presentato due operazioni per lo stesso profilo professionale, per cui non risulta rispettata la previsione di cui al paragrafo 10, capoverso 8, dell'Avviso;
ATTESO che, tenuto conto della somma resa disponibile dall'Avviso di riferimento, sono effettivamente finanziabili 31 operazioni;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello minimo previsto, in ordine decrescente di punteggio (allegato 1 parte integrante); si evidenzia che sono contrassegnate da un asterisco le operazioni che non possono essere finanziate in relazione a quanto previsto dal paragrafo 10, capoverso 12, dell'Avviso; si evidenzia inoltre che le operazioni finanziabili sono individuate nella successiva tabella allegato 1 bis parte integrante;
- elenco delle operazioni escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni finanziate finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che sono ammesse a finanziamento 31 operazioni per complessivi euro 3.405.864,00 (allegato 1 bis parte integrante);
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza in corso - euro 2.523.089,77
Cap. 5960 - competenza futura - euro 882.774,23
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 1 bis e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 19, "Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate entro il 21 giugno 2012 sono approvati i seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello minimo previsto, in ordine decrescente di punteggio (allegato 1 parte integrante); si evidenzia che sono contrassegnate da un asterisco le operazioni che non possono essere finanziate in relazione a quanto previsto dal paragrafo 10, capoverso 12, dell'Avviso; si evidenzia inoltre che le operazioni finanziabili sono individuate nella successiva tabella allegato 1 bis parte integrante;
- elenco delle operazioni escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni finanziate finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. Sono ammesse a finanziamento 31 operazioni per complessivi euro 3.405.864,00 (allegato 1 bis parte integrante).
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza in corso - euro 2.523.089,77
Cap. 5960 - competenza futura - euro 882.774,23
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 1 bis e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 settembre 2012

FERFOGLIA

12_40_1_DDS_PROG GEST_4875_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 4875/0
di data 14/09/2012

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI VALUTATE

N.B. le operazioni contrassegnate dall'asterisco (*) non sono finanziabili in relazione a quanto previsto dal paragrafo 10, capoverso 12 dell'Avviso di riferimento.

22EAPF33QBAE

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F, AZ. 33QBA - Azioni formative finalizzate alla qualif. Degli adulti - 2012

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OP. DELLA TRASF. AGROALIM. - ADDETTO LAVORAZ. PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA	FP1227733001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	87
2	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUOCO	FP1227733004	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	87
3	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CAMERIERE DI SALA E BAR	FP1227733005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	87
4	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	FP1227745003	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2012	95.480,00	95.480,00	87
5	OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA	FP1227735005	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	221.760,00	221.760,00	86
6	OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE	FP1227735006	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	86
7	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI	FP1226956001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	85
* 8	OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE	FP1227733006	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	85
9	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	FP1227745002	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2012	101.024,00	101.024,00	84

10	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI	FP1226956002	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	83
11	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA SEGRETERIA	FP1226956003	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	83
12	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1226956004	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	83
13	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOCARROZZIERE	FP1226956007	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	83
14	OPERATORE ELETTRICO - INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	FP1227733002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	83
15	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUOCO	FP1227735007	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	104.720,00	104.720,00	83
16	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO - ADDETTO DI SARTORIA	FP1227745001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2012	104.720,00	104.720,00	83
* 17	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	FP1227694004	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	82
18	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIM.RE - ADDETTO LAVORAZIONI PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA	FP1226956005	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	82
19	OPERATORE ELETTRICO - INSTALLAT. E MANUTENT. DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE SOSTENIBILE DI ENERGIA	FP1227694005	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	82
20	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	FP1227738001	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	82
21	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUOCO	FP1227772001	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2012	107.800,00	107.800,00	82

	22	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CAMERIERE DI SALA E BAR	FP1227772002	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2012	107.800,00	107.800,00	82
	23	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CAMERIERE DI SALA E BAR	FP1227735008	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	104.720,00	104.720,00	81
	24	OPERATORE AMMINISTATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1227745004	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	81
*	25	OPERATORE AMMINISTRATIVO/SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1227682001	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2012	100.100,00	100.100,00	81
	26	OPERATORE ELETTRICO - INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	FP1227682002	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2012	100.100,00	100.100,00	81
*	27	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI	FP1227694001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	80
	28	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	FP1227738002	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	80
	29	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLE CARNI	FP1226956006	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	80
*	30	OPERATORE ELETTRICO - INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	FP1227694007	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	79
*	31	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	FP1227733003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	79
*	32	OPERATORE ELETTRICO - INSTALLAT. E MANUTENT. DI IMPIANTI PER LA PRODUZ. SOSTENIB. DI ENERGIA	FP1227735003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	92.400,00	92.400,00	79
*	33	OPERATORE ELETTRICO - INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	FP1227738003	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2012	104.720,00	104.720,00	79

	34	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI	FP1227694006	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	78
	35	OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE: ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1227734001	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" ONLUS	2012	107.800,00	107.800,00	78
	36	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	FP1227694002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	77
*	37	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	FP1227735001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	98.560,00	98.560,00	77
*	38	OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE: ADDETTO ALLA SEGRETERIA	FP1227734002	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" ONLUS	2012	107.800,00	107.800,00	77
	39	OPERAT. DEI SIST.E DEI SERV.LOGIST. - ADDETTO ALLA LOGIST. INTEGR. E ALLA GEST. DEI PROC. DI MAGAZ.	FP1227735002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	100.100,00	100.100,00	76
	40	OPERATORE EDILE - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI CANTIERE EDILE	FP1227717001	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2012	107.800,00	107.800,00	76
	41	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA - ADDETTO ALLE VENDITE	FP1227735004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	101.640,00	101.640,00	75
	42	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	FP1227703001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2012	104.720,00	104.720,00	74
	43	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI	FP1227895001	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2012	107.800,00	107.800,00	74
	44	OPERATORE MECCANICO - MONTATORE DI SISTEMI MECCANICI	FP1227895002	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2012	107.800,00	107.800,00	74
	45	OPERATORE MECCANICO - MONTATORE/MANUTENTORE DI SISTEMI ELETTROMECCANICI	FP1227895003	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2012	107.800,00	107.800,00	74
	46	OPERATORE ELETTRONICO - INSTALLATORE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	FP1227895004	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2012	107.800,00	107.800,00	74

47	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ADDETTO ALLA PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DELLE CARNI	FP1227735009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	98.560,00	98.560,00	73
48	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA SEGRETERIA	FP1227929001	JOB E SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2012	102.256,00	102.256,00	73
* 49	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1227929002	JOB E SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2012	102.256,00	102.256,00	73
50	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI IN FILIERE AGROALIMENTARI	FP1227697001	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	2012	98.560,00	98.560,00	72
51	OPERATORE AGRICOLO - OPERATORE AMBIENTALE MONTANO	FP1227697002	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	2012	98.560,00	98.560,00	72
52	OPERATORE EDILE - ADDETTO AL RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO-EDILIZIO	FP1227717002	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2012	107.800,00	107.800,00	72
53	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA - ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI	FP1227712001	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	89.320,00	89.320,00	71
* 54	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	FP1227703002	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2012	104.720,00	104.720,00	71
* 55	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1227695001	FORSER FVG FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2012	107.800,00	107.800,00	70
* 56	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1227718001	AZIENDA SPECIALE RICERCA E FORMAZIONE	2012	80.080,00	80.080,00	69
* 57	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1227716002	C.I.O.F.S. F.P. F.V.G. CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	2012	104.720,00	104.720,00	69
58	OPERATORE DEL LEGNO - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI FALEGNAMERIA	FP1227673001	SYNTHESI FORMAZIONE	2012	104.720,00	104.720,00	68

	59	OPERATORE EDILE - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI CANTIERE EDILE	FP1227476002	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	2012	104.720,00	104.720,00	68
	60	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA - ADDETTO ALLE RELAZIONI COMMERCIALI	FP1227716001	C.I.O.F.S. F.P. F.V.G. CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	2012	104.720,00	104.720,00	68
	61	OPERATORE EDILE - ADDETTO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO	FP1227476001	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	2012	98.560,00	98.560,00	67
	62	OP. DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI - ADD. ALLA LOG. INTEGRATA E ALLA GEST. DEI PROCESSI DI MAG.	FP1227705001	ISTITUTO DI CULTURA MARITTIMO PORTUALE DI TRIESTE	2012	107.800,00	107.800,00	65
	63	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI	FP1227695002	FORSER FVG FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2012	107.800,00	107.800,00	65
*	64	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1227684001	IFOR - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2012	107.800,00	107.800,00	65
*	65	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA SEGRETERIA	FP1227684002	IFOR - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2012	107.800,00	107.800,00	65
				Totale con finanziamento		3.405.864,00	3.405.864,00	
				Totale		6.922.916,00	6.922.916,00	

ALLEGATO 2 - OPERAZIONI ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
22EAPF33QBAE	FP1227712002	ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLA CARTA	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento e/o al Regolamento	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22EAPF33QBAE	FP1227694003	OPERATORE DEL BENESSERE - OPERATORE DI ASSISTENZA TERMALE	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento e/o al Regolamento	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA
22EAPF33QBAE	FP1227681002	ADDETTO ALLA PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento e/o al Regolamento	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
22EAPF33QBAE	FP1227681001	ADDETTO ALLA PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento e/o al Regolamento	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

12_40_1_DDS_PROG GEST_4875_3_ALL2

Decreto di approvazione
n.ro 4875/0
di data 14/09/2012

ALLEGATO 1BIS - ELENCO OPERAZIONI FINANZIABILI

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

22EAPF33QBAE

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F, AZ. 33QBA - Azioni formative finalizzate alla qualif. Degli adulti - 2012

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OP. DELLA TRASF. AGROALIM. - ADDETTO LAVORAZ. PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA	FP1227733001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	87
2	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUOCO	FP1227733004	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	87
3	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CAMERIERE DI SALA E BAR	FP1227733005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	87
4	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	FP1227745003	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2012	95.480,00	95.480,00	87
5	OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA	FP1227735005	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	221.760,00	221.760,00	86
6	OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE	FP1227735006	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	86
7	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI	FP1226956001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	85
8	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	FP1227745002	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2012	101.024,00	101.024,00	84
9	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI	FP1226956002	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	83

10	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA SEGRETERIA	FP1226956003	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	83
11	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1226956004	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	83
12	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOCARROZZIERE	FP1226956007	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	83
13	OPERATORE ELETTRICO - INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	FP1227733002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	83
14	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUOCO	FP1227735007	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	104.720,00	104.720,00	83
15	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO - ADDETTO DI SARTORIA	FP1227745001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2012	104.720,00	104.720,00	83
16	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIM.RE - ADDETTO LAVORAZIONI PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA	FP1226956005	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	82
17	OPERATORE ELETTRICO - INSTALLAT. E MANUTENT. DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE SOSTENIBILE DI ENERGIA	FP1227694005	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	82
18	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	FP1227738001	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	82
19	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUOCO	FP1227772001	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2012	107.800,00	107.800,00	82
20	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CAMERIERE DI SALA E BAR	FP1227772002	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2012	107.800,00	107.800,00	82
21	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CAMERIERE DI SALA E BAR	FP1227735008	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	104.720,00	104.720,00	81

22	OPERATORE AMMINISTATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1227745004	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2012	107.800,00	107.800,00	81
23	OPERATORE ELETTRICO - INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	FP1227682002	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2012	100.100,00	100.100,00	81
24	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	FP1227738002	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	80
25	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLE CARNI	FP1226956006	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	107.800,00	107.800,00	80
26	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI	FP1227694006	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	78
27	OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE: ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1227734001	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" ONLUS	2012	107.800,00	107.800,00	78
28	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	FP1227694002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	107.800,00	107.800,00	77
29	OPERAT. DEI SIST.E DEI SERV.LOGIST. - ADDETTO ALLA LOGIST. INTEGR. E ALLA GEST. DEI PROC. DI MAGAZ.	FP1227735002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	100.100,00	100.100,00	76
30	OPERATORE EDILE - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI CANTIERE EDILE	FP1227717001	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2012	107.800,00	107.800,00	76
31	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA - ADDETTO ALLE VENDITE	FP1227735004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	101.640,00	101.640,00	75
32	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	FP1227703001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2012	104.720,00	104.720,00	74
33	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI	FP1227895001	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2012	107.800,00	107.800,00	74

34	OPERATORE MECCANICO - MONTATORE DI SISTEMI MECCANICI	FP1227895002	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2012	107.800,00	107.800,00	74
35	OPERATORE MECCANICO - MONTATORE/MANUTENTORE DI SISTEMI ELETTROMECCANICI	FP1227895003	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2012	107.800,00	107.800,00	74
36	OPERATORE ELETTRONICO - INSTALLATORE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	FP1227895004	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2012	107.800,00	107.800,00	74
37	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ADDETTO ALLA PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DELLE CARNI	FP1227735009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	98.560,00	98.560,00	73
38	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA SEGRETERIA	FP1227929001	JOB E SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2012	102.256,00	102.256,00	73
39	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI IN FILIERE AGROALIMENTARI	FP1227697001	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	2012	98.560,00	98.560,00	72
40	OPERATORE AGRICOLO - OPERATORE AMBIENTALE MONTANO	FP1227697002	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	2012	98.560,00	98.560,00	72
41	OPERATORE EDILE - ADDETTO AL RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO-EDILIZIO	FP1227717002	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2012	107.800,00	107.800,00	72
42	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA - ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI	FP1227712001	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	89.320,00	89.320,00	71
43	OPERATORE DEL LEGNO - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI FALEGNAMERIA	FP1227673001	SYNTHESI FORMAZIONE	2012	104.720,00	104.720,00	68
44	OPERATORE EDILE - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI CANTIERE EDILE	FP1227476002	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	2012	104.720,00	104.720,00	68
45	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA - ADDETTO ALLE RELAZIONI COMMERCIALI	FP1227716001	C.I.O.F.S. F.P. F.V.G. CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	2012	104.720,00	104.720,00	68

46	OPERATORE EDILE - ADDETTO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO	FP1227476001	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	2012	98.560,00	98.560,00	67
47	OP. DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI - ADD. ALLA LOG. INTEGRATA E ALLA GEST. DEI PROCESSI DI MAG.	FP1227705001	ISTITUTO DI CULTURA MARITTIMO PORTUALE DI TRIESTE	2012	107.800,00	107.800,00	65
48	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI	FP1227695002	FORSER FVG FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2012	107.800,00	107.800,00	65
			Totale con finanziamento		3.405.864,00	3.405.864,00	
			Totale		5.165.160,00	5.165.160,00	

12_40_1_DDS_PROG GEST_4952_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 18 settembre 2012, n. 4952/LAVFOR.FP/2012

Legge regionale 76/1982. Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2012/2013, dei progetti riguardanti corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009). Emanazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui alla legge citata viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali;
VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, relative al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009 recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 31 marzo 2010 che apporta modifiche all'articolo 8, comma 1, del citato D.M. 6 ottobre 2009, prorogando al 31 dicembre 2010 la scadenza del termine per la definizione delle procedure in quest'ultimo previste;
VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sottoscritto in data 29 aprile 2010 attuativo dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009;
CONSIDERATO che il citato Accordo contiene gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 del D.M. 6 ottobre 2009;
VISTO il Decreto n° 3415/LAVFOR.FP/2011 d.d. 20.09.2011, con il quale il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità ha emanato l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2011/2012, dei progetti riguardanti corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi";
RAVVISATA l'esigenza di garantire la continuità della realizzazione delle attività formative in argomento e pertanto di dare avvio, per l'anno formativo 2012/2013, alle procedure concernenti l'impostazione e l'attuazione dei relativi progetti;
PRECISATO che dalla realizzazione delle attività formative stesse non devono derivare oneri per l'Amministrazione regionale ;
ATTESA peraltro la necessità di definire una disciplina specifica per tali corsi, stabilendo puntualmente le modalità e i criteri per la loro progettazione, laddove non espressamente regolati dall'Accordo, e definendo le modalità e i termini per la presentazione dei relativi progetti;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. E' emanato, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante, l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2012/2013, dei progetti riguardanti corsi per addetti ai servizi di

controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009)”.

2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 settembre 2012

FERFOGLIA

12_40_1_DDS_PROG GEST_4952_2_ALL1

Avviso per la presentazione e l’attuazione, nell’anno formativo 2012/2013, dei progetti riguardanti corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009)

Art. 1 oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la presentazione, la valutazione e l’attuazione dei progetti riguardanti le attività formative per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, previste come obbligatorie per l’accesso alle relative attività professionali dal Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009 (Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94).

2. La gestione delle attività in argomento rientra nella competenza del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, di seguito Servizio.

Art. 2 normativa di riferimento

1. Le attività formative di cui all’articolo 1 sono realizzate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche.

2. I progetti delle attività formative di cui all’articolo 1 sono elaborati in conformità alle prescrizioni dell’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sottoscritto in data 29 aprile 2010 che si riporta in allegato al presente Avviso.

Art. 3 soggetti proponenti

1. I progetti possono essere presentati da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia “C” in teoria per settori coerenti con l’attività formativa da realizzare.

Art. 4 tipologia formativa

Le attività formative di cui all’articolo 1 rientrano nella seguente tipologia formativa:

a) denominazione: “Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali”;

b) durata: minima di 90 ore;

c) destinatari: giovani e adulti di età non inferiore ai 18 anni occupati e disoccupati in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media inferiore; in caso di titolo di studio conseguito all’estero, è necessario presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione. Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta. Tale conoscenza deve essere verificata preliminarmente dal soggetto attuatore attraverso un test d’ingresso, che deve comprendere:

- prova scritta: a) una prova di grammatica; b) una prova di analisi e comprensione di un testo;
- prova orale: colloquio/conversazione;

d) attestazione finale: attestato di frequenza.

Art. 5 termini e modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti formativi sono presentati secondo la modalità “a sportello” e sono valutati con cadenza

mensile. Per ciascun corso deve essere elaborato un progetto formativo da presentare online, mediante la compilazione integrale dell'apposito formulario predisposto dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori, WEBFORMA.
2. Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea al Servizio, ufficio di Via San Francesco 37, Trieste, ove lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 09.00 - 12.00.
3. Nella sezione del formulario relativa ai Moduli, devono essere specificati gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, le eventuali verifiche intermedie, nonché l'esame finale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo di cui all'articolo 2. Il monte ore dei corsi e dei singoli moduli di ciascuna delle tre aree tematiche deve essere determinato nel rispetto del limite minimo stabilito dall'Accordo, ovvero:
- A) area giuridica: 30 ore;
- B) area tecnica: 35 ore;
- C) area psicologico-sociale: 25 ore.

A questo monte ore vanno sommate le ore dedicate allo svolgimento dell'esame finale.
4. Il formulario va compilato integralmente Nel caso di riedizioni del medesimo progetto a valere sull'anno formativo 2012/2013, è sufficiente inviare il formulario contenente soltanto i dati fisici (a titolo esemplificativo: titolo del corso, sede, ore, numero allievi) ed i contenuti didattici, citando il codice del progetto già approvato cui si fa riferimento.
5. I progetti potranno essere presentati dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel sito internet ufficiale della Regione fino alla data del 30 agosto 2013; le relative attività dovranno essere avviate nel medesimo periodo.

Art. 6 verifica preventiva e cause di esclusione dalla valutazione

1. Il Servizio effettua una verifica preventiva su ciascun progetto presentato, al fine di accertare l'insussistenza di una o più cause di esclusione dalla valutazione del progetto stesso.
2. Sono cause di esclusione dalla valutazione:
a) la non eligibilità del progetto al titolo del presente Avviso;
b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione del progetto;
c) il mancato utilizzo del formulario previsto, per la presentazione dei progetti, dall'articolo 5, comma 1;
d) la mancata completa compilazione del formulario medesimo;
e) la mancata presentazione del progetto anche in forma cartacea;
f) l'utilizzo di uno stesso formulario per la presentazione di più corsi o più edizioni del medesimo progetto;
g) il mancato rispetto del numero massimo di allievi prescritto dall' articolo 8, comma 3.

Art. 7 modalità ed esiti della valutazione dei progetti

1. I progetti per i quali è stata accertata, a seguito della verifica preventiva di cui all'articolo 6, comma 1, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo medesimo sono valutati in base al sistema di ammissibilità fondato sul criterio della coerenza e qualità progettuale di quanto specificamente previsto dall'allegato Accordo di cui all'articolo 2.
2. La selezione dei progetti avviene su base mensile, con riferimento ai progetti presentati dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine per rientrare nella mensilità (ai fini del presente Avviso, il sabato non è considerato un giorno lavorativo).
3. I progetti valutati positivamente ai sensi del comma 1 sono inseriti in una graduatoria, formata in base alla data di presentazione, che è approvata mensilmente con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 8 realizzazione dell'attività

1. I progetti approvati sono realizzati dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).
2. Prima dell'inizio dell'attività è necessario dotarsi del registro delle presenze da far vidimare presso gli uffici di Trieste o di Udine del Servizio. Il frontespizio del registro deve recare le indicazioni in merito all'ambito di realizzazione delle attività (Piano regionale) e deve riportare gli elementi identificativi del corso (codice e titolo). Il registro va compilato e firmato giornalmente da allievi, docenti ed eventuale personale di supporto (coordinatore, tutor), senza spazi in bianco e senza cancellature. Ove siano necessarie correzioni, la parte sbagliata va soltanto barrata in modo che resti leggibile. Ogni correzione va motivata. La corretta tenuta del registro è essenziale ai fini del riconoscimento della validità del corso e quindi del rilascio degli attestati.
3 I progetti devono prevedere un numero di allievi non superiore a 25, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento delle sedi operative.
4. I soggetti proponenti devono garantire che la docenza dei corsi sia tenuta da soggetti in possesso di titoli idonei e comprovata esperienza almeno biennale di insegnamento o professionale nelle aree tematiche di cui all'articolo 5, comma 3.
5. I progetti possono essere avviati, anche prima della loro approvazione con assunzione di responsabili-

tà del soggetto attuatore, entro la scadenza dell'anno formativo 2012/2013, ovvero entro la data ultima del 30 agosto 2013.
6. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare l'inizio dell'attività mediante invio del modello (Mod. Fp1a) entro 7 giorni di calendario dall'inizio dell'attività, utilizzando l'applicativo WEBFORMA, compilato in tutte le sue parti. Sono ammissibili variazioni dei dati contenuti nel suddetto modello di avvio, da comunicare al Servizio con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA.
7. Le variazioni del numero di allievi sono ammissibili entro i seguenti limiti e con le seguenti modalità: l'ammissione di un nuovo allievo può avvenire entro il 25% della durata in ore prevista dal progetto e va comunicata entro 7 giorni di calendario dall'avvenuta variazione con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA; la dimissione degli allievi deve essere comunicata con le stesse modalità descritte per l'ammissione.
8. A fronte di specifiche esigenze è consentito l'uso di sedi didattiche occasionali. L'uso della sede didattica occasionale può essere già previsto nel formulario di presentazione dell'attività formativa. Nel caso in cui le esigenze di utilizzo della sede siano dovute a motivi organizzativi subentrati in seguito all'approvazione del progetto, il soggetto attuatore dovrà darne comunicazione prima dell'utilizzo della sede stessa al Servizio, utilizzando il modello COMSedeOc reperibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori.
9. La realizzazione dei corsi non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

Art. 9 esami finali e attestati

1. Salvo diverse disposizioni, il soggetto attuatore comunica al Servizio la data fissata per gli esami finali almeno 15 giorni di calendario prima della data medesima con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA (Mod. Fp6).
2. Sono ammessi all'esame finale gli allievi che abbiano garantito una presenza certificata di almeno il 90% del monte ore complessivo, al netto dell'esame finale. La conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.
3. La prova d'esame, finalizzata alla verifica dell'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, deve essere effettuata mediante una prova scritta e un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto del corso.
4. Al termine dei corsi di formazione, il Servizio, ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, rilascia ai partecipanti, previo superamento dell'esame volto all'accertamento della idoneità professionale dei partecipanti medesimi, un attestato di frequenza con l'eventuale indicazione dell'esito positivo. L'attestato deve contenere gli elementi minimi specificati nell'allegato Accordo di cui all'articolo 2.
5. La commissione esaminatrice deve essere composta, oltre che dal coordinatore e dal tutor, anche da un docente per ciascuna delle aree tematiche di cui al articolo 5, comma 3.
6. L'attestato rilasciato dal Servizio al termine del corso, consente l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009.

Art. 10 disposizioni finali

1. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso, nonché, ove applicabili, le ulteriori disposizioni che verranno emanate per la gestione della generalità delle attività formative.

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

12_40_1_DDS_PROG GEST_4953_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 18 settembre 2012, n. 4953/LAVFOR.FP/2012

Legge regionale 76/1982. Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2012/2013, dei progetti riguardanti corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ci-

clomotori (DPR n. 495/1992, così come modificato dal DPR n. 360/2001). Emanazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui alla legge citata viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali;
VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante norme relative al Codice della strada, così come modificato dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360, recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X del Titolo III del citato D.P.R. n. 495/1992;
VISTO l'Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sancito il 12 giugno 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO altresì il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2003 che all'articolo 1, primo comma, individua i soggetti legittimati a sostituire i responsabili tecnici in caso di loro assenza o a causa di loro impedimento;
VISTO il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
VISTA la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23,concernente "Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità";
ATTESO che la citata legge regionale definisce al Titolo III - ed in particolare agli articoli 46, 49 e 50 - la ripartizione delle funzioni tra Regione e Province in materia di motorizzazione civile e relativamente all'organizzazione dei corsi e degli esami oggetto del presente decreto;
VISTO il decreto n. 3414/LAVFOR.FP del 20 settembre 2011, con il quale il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità ha emanato per l'anno formativo 2011/2012, l'Avviso concernente specificamente la realizzazione dei corsi previsti dal menzionato Accordo;
RAVVISATA l'esigenza di garantire la continuità della realizzazione delle attività formative in argomento e pertanto di dare avvio, per l'anno formativo 2012/2013, alle procedure concernenti l'impostazione e l'attuazione dei relativi progetti;
PRECISATO che dalla realizzazione delle attività formative stesse non devono derivare oneri per l'Amministrazione regionale ;
ATTESA peraltro la necessità di definire una disciplina specifica per tali corsi, indicando puntualmente le modalità e i criteri per la loro progettazione e stabilendo le modalità e i termini per la presentazione dei relativi progetti;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. E' emanato, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante, l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2012/2013, dei progetti riguardanti corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori".
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 18 settembre 2012

FERFOGLIA

12_40_1_DDS_PROG GEST_4953_2_ALL1

Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2012/2013, dei progetti riguardanti corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (DPR n. 495/1992, modificato dal DPR n. 360/2001)

Art. 1 oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la presentazione, la valutazione e l'attuazione dei progetti riguardanti le attività formative per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica, previste dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e successive modifiche, come obbligatorie per l'accesso alle relative attività professionali.
2. La gestione delle attività in argomento rientra nella competenza del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, di seguito Servizio.

Art. 2 normativa di riferimento

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 sono realizzate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche.
2. I progetti delle attività formative di cui all'articolo 1 sono elaborati in conformità alle prescrizioni dell'Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che si riporta in allegato al presente Avviso.

Art. 3 soggetti proponenti

1. I progetti possono essere presentati da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia "C" in teoria e in pratica per il settore "Meccanica e metallurgia".

Art. 4 tipologia formativa

Le attività formative di cui all'articolo 1 rientrano nella seguente tipologia formativa:
a) denominazione: "Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali";
b) durata: 30 ore o 24 ore rispetto alla specifica iniziativa;
c) destinatari: giovani e adulti occupati e disoccupati;
- per il ruolo di responsabile tecnico: titolo di studio in perito industriale, geometra, maturità scientifica, laurea ingegneria oppure laurea breve ingegneria;
- per il ruolo di sostituto del responsabile tecnico: operaio specializzato da oltre 3 anni;
d) attestazione finale: attestato di frequenza.

Art. 5 termini e modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti formativi sono presentati secondo la modalità "a sportello" e sono valutati con cadenza mensile. Per ciascun corso deve essere elaborato un progetto formativo da presentare online, mediante la compilazione integrale dell'apposito formulario dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori, WEBFORMA.
2. Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea al Servizio, ufficio di Via San Francesco 37, Trieste, ove lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 09.00 - 12.00.
3. Nella sezione del formulario relativa ai Moduli, devono essere specificati gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, le eventuali verifiche intermedie, nonché l'esame finale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo di cui all'articolo 2. Il monte ore dei corsi e dei singoli moduli deve essere determinato nel rispetto del minimo stabilito dall'Accordo stesso, rispettivamente di 30 ore per le proposte formative afferenti operazioni di revisori periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e di 24 ore per quelle afferenti operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori. A questo monte ore vanno sommate le ore dedicate allo svolgimento dell'esame finale.

4. Il formulario va compilato integralmente. Nel caso di riedizioni del medesimo progetto a valere sull'anno formativo 2012/2013, è sufficiente inviare il formulario contenente soltanto i dati fisici (a titolo esemplificativo: titolo del corso, sede, ore, numero allievi) ed i contenuti didattici, citando il codice del progetto già approvato cui si fa riferimento.
5. I progetti potranno essere presentati dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel sito internet ufficiale della Regione fino alla data del 30 agosto 2013; le relative attività dovranno essere avviate nel medesimo periodo.

Art. 6 verifica preventiva e cause di esclusione dalla valutazione

1. Il Servizio effettua una verifica preventiva su ciascun progetto presentato, al fine di accertare l'insussistenza di una o più cause di esclusione dalla valutazione del progetto stesso.
2. Sono cause di esclusione dalla valutazione:
a) la non eligibilità del progetto al titolo del presente Avviso;
b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione del progetto;
c) il mancato utilizzo del formulario previsto, per la presentazione dei progetti, dall'articolo 5, comma 1;
d) la mancata completa compilazione del formulario medesimo;
e) la mancata presentazione del progetto anche in forma cartacea;
f) l'utilizzo di uno stesso formulario per la presentazione di più corsi o più edizioni del medesimo progetto;
g) il mancato rispetto del numero massimo di allievi prescritto dall' articolo 8, comma 3.

Art. 7 modalità ed esiti della valutazione dei progetti

1. I progetti per i quali è stata accertata, a seguito della verifica preventiva di cui all'articolo 6, comma 1, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo medesimo sono valutati in base al sistema di ammissibilità fondato sul criterio della coerenza e qualità progettuale di quanto specificamente previsto dall'allegato Accordo di cui all'articolo 2.
2. La selezione dei progetti avviene su base mensile, con riferimento ai progetti presentati dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine per rientrare nella mensilità (ai fini del presente Avviso, il sabato non è considerato un giorno lavorativo).
3. I progetti valutati positivamente ai sensi del comma 1 sono inseriti in una graduatoria, formata in base alla data di presentazione, che è approvata mensilmente con decreto con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 8 realizzazione dell'attività

1. I progetti approvati sono realizzati dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).
2. Prima dell'inizio dell'attività è necessario dotarsi del registro delle presenze da far vidimare presso gli uffici di del Servizio.. Il frontespizio del registro deve recare le indicazioni in merito all'ambito di realizzazione delle attività (Piano regionale) e deve riportare gli elementi identificativi del corso (codice e titolo). Il registro va compilato e firmato giornalmente da allievi, docenti ed eventuale personale di supporto (coordinatore, tutor), senza spazi in bianco e senza cancellature. Ove siano necessarie correzioni, la parte sbagliata va soltanto barrata in modo che resti leggibile. Ogni correzione va motivata. La corretta tenuta del registro è essenziale ai fini del riconoscimento della validità del corso e quindi del rilascio degli attestati.
3. I progetti devono prevedere un numero di allievi non superiore a 25, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento delle sedi operative.
4. I soggetti proponenti devono garantire che la docenza dei corsi in argomento sia tenuta da soggetti qualificati esperti nelle materie di insegnamento.
5. I progetti possono essere avviati, anche prima della loro approvazione con assunzione di responsabilità del soggetto attuatore, entro la scadenza dell'anno formativo 2012/2013, ovvero entro la data ultima del 30 agosto 2013.
6. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare l'inizio dell'attività mediante invio del modello (Mod. Fp1a) entro 7 giorni di calendario dall'inizio dell'attività, utilizzando l'applicativo WEBFORMA, compilato in tutte le sue parti. Sono ammissibili variazioni dei dati contenuti nel suddetto modello di avvio, da comunicare al Servizio con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA.
7. Le variazioni del numero di allievi sono ammissibili entro i seguenti limiti e con le seguenti modalità: l'ammissione di un nuovo allievo può avvenire entro il 25% della durata in ore prevista dal progetto e va comunicata entro 7 giorni di calendario dall'avvenuta variazione con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA; la dimissione degli allievi deve essere comunicata con le stesse modalità descritte per l'ammissione.
8. A fronte di specifiche esigenze è consentito l'uso di sedi didattiche occasionali. L'uso della sede didattica occasionale può essere già previsto nel formulario di presentazione dell'attività formativa. Nel caso

in cui le esigenze di utilizzo della sede siano dovute a motivi organizzativi subentrati in seguito all'approvazione del progetto, il soggetto attuatore dovrà darne comunicazione prima dell'utilizzo della sede stessa al Servizio, utilizzando il modello COM*SedeOc* reperibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori.
9. La realizzazione dei corsi non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

Art. 9 esami finali e attestati

1. Salvo diverse disposizioni, il soggetto attuatore comunica al Servizio la data fissata per gli esami finali, almeno 60 giorni di calendario prima della la data medesima con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA (Mod. Fp6).
2. Sono ammessi all'esame gli allievi che hanno frequentato almeno il 80% delle ore previste per ciascun modulo formativo. La conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.
3. La prova d'esame consiste in un test di almeno 40 domande a risposta multipla e in un colloquio di approfondimento nelle materie oggetto del corso.
4. Al termine dei corsi di formazione, il Servizio, ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, rilascia ai partecipanti, previo superamento dell'esame volto all'accertamento della idoneità professionale dei partecipanti medesimi, un attestato di frequenza con indicazione dell'esito positivo.
5 Il Servizio provvede a costituire le Commissioni d'esame assicurando al loro interno la presenza di qualificati esperti designati rispettivamente dall'ANCI e dalle Province territorialmente competenti, cui fanno capo, ai sensi della legge regionale n. 23/2007, i Servizi della motorizzazione civile già appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 10 disposizioni finali

1. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso, nonché, ove applicabili, le ulteriori disposizioni che verranno emanate per la gestione della generalità delle attività formative.

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

12_40_1_DDS_PROG GEST_4991_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 19 settembre 2012, n. 4991/LAVFOR.FP/2012

LR 76/82. Piano regionale di formazione professionale 2012/2013. Prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia, che prevede tra l'altro l'impostazione di un piano regionale di formazione professionale da realizzarsi nell'anno formativo che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo;
VISTO il decreto n. 1534/LAVFOR.FP del 05 aprile 2012, con il quale si approvano le direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2012/2013 - Piano Annuale di Formazione 2012/2013, che prevede la seguente attività con una spesa di euro 21.479.752,00:
- PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
VISTO il Programma operativo di gestione dell'esercizio in corso approvato con delibera della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011 e successive modifiche;
PRECISATO che la spesa fa carico in parte all'esercizio 2012 e in parte all'esercizio 2013 e che alla copertura della stessa sono destinati fondi regionali;
ATTESO che gli oneri relativi all'attività di cui si tratta fanno carico al capitolo 5857 del bilancio regionale;
RITENUTO di provvedere in argomento e accertato che il capitolo di spesa presenta la necessaria disponibilità di fondi;

DECRETA

1. In relazione al Programma Operativo 2012/2013 - Piano Annuale di Formazione 2012/2013 approvato con decreto 1534/LAVFOR.FP/2012 sono prenotate al capitolo 5857, esercizi 2012 e 2013, le seguenti somme:

		EPF 2012	EPF 2013	
	SPESA PREVISTA	CAP. 5857	CAP.5857	TOTALE CAP. 5857
PROGETTI IeFP	21.479.752,00	11.476.415,69	10.003.336,31	21.479.752,00

2. La gestione del Programma Operativo 2012/2013 - Piano Annuale di Formazione 2012/2013 rientra nella competenza del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 settembre 2012

FERFOGLIA

12_40_1_DDS_PROG GEST_4995_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 19 settembre 2012, n. 4995/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 14 - Formazione continua per lavoratori delle imprese. Operazioni a valere sull'asse 1 - Adattabilità - Azione 5 - Mese di febbraio 2012.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 4980/LAVFOR.FP del 21 dicembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2012, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'asse prioritario 1 - Adattabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 14 - Formazione continua per lavoratori delle imprese - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 785/LAVFOR.FP del 27 febbraio 2012 con il quale sono state apportate correzioni ed integrazioni al testo dell'Avviso;
PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 5 "Interventi per l'aggiornamento delle qualifiche e l'acquisizione di nuove competenze dei lavoratori con priorità a quelli con professionalità debole";
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 1° febbraio 2012 e fino al 31 luglio 2012, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma complessiva di euro 4.000.000,00;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 11 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 e del paragrafo 9 delle Linee guida;
VISTO il decreto n. 2688/LAVFOR.FP del 28 maggio 2012 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nel mese di febbraio 2012;
EVIDENZIATO che il succitato Avviso prevede al paragrafo 3 "Aiuti di Stato", capoverso 3, che la percentuale di contribuzione è pari al 60% dei costi ammissibili dell'operazione, incrementabili del 20% nel caso l'operazione si rivolga a lavoratori di piccole imprese o microimprese;
CONSIDERATO che le operazioni "Tecniche di marketing" codice FP1208588001 e "Corso di vendita" codice FP1208588002, presentate dall'Informest consulting nel mese di febbraio 2012, alla luce di

quanto sopra evidenziato, sono state approvate ed erroneamente ammesse a finanziamento per un costo complessivo di euro 11.520,00 per ciascuna operazione (pari all'80% del costo dell'operazione), anziché per un costo complessivo di euro 8.640,00 per ciascuna operazione (pari al 60% dell'operazione) in quanto la classificazione dell'impresa è stata inserita in modo erroneo come PMI anziché come Grande Impresa;
RITENUTO di conseguenza di correggere il suddetto errore materiale e di ridurre pertanto il finanziamento delle sopradescritte operazioni, come risulta dall'allegato 1 parte integrante;
VISTA la nota dell'EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia di data 7 giugno 2012 con la quale veniva comunicata la rinuncia ad effettuare l'operazione presentata nel mese di febbraio 2012, denominata "Utilizzo del pacchetto office e dei suoi applicativi" codice FP1208586017, approvata ed ammessa a finanziamento per un costo complessivo di euro 8.640,00;
RITENUTO pertanto di disporre la revoca del contributo assegnato per la realizzazione della succitata operazione, come risulta dall'allegato 1 parte integrante;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla revoca della prenotazione dei fondi a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza 2012 - euro - 14.400,00
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 19, "Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011;

DECRETA

1. Di ridurre il finanziamento associato alle operazioni presentate dall'Informest consulting nel mese di febbraio 2012, approvate e finanziate con il decreto n. 2688/LAVFOR.FP del 28 maggio 2012, e precisamente:
- da euro 11.520,00 da euro 8.640,00 (variazione in diminuzione per euro 2.880,00) il finanziamento associato all'operazione denominata "Tecniche di marketing" codice FP1208588001
- da euro 11.520,00 da euro 8.640,00 (variazione in diminuzione per euro 2.880,00) il finanziamento associato all'operazione denominata "Corso di vendita" codice FP1208588002

2. E' disposta la revoca del contributo assegnato per la realizzazione dell'operazione presentata dall'EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia nel mese di febbraio 2012, denominata "Utilizzo del pacchetto office e dei suoi applicativi" codice FP1208586017, approvata ed ammessa a finanziamento per un costo complessivo di euro 8.640,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla revoca della prenotazione dei fondi a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza 2012 - euro - 14.400,00
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 settembre 2012

FERFOGLIA

12_40_1_DDS_PROG GEST_4995_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 4995
di data 19/09/2012

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

21ABPF5AZ

OB. 2 ASSE 1AB PER TIP. F AZ. 5 - Int. per agg. qualif. e acq. nuove comp. dei lav. AZIENDE

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
	CORSO DI VENDITA	FP1208588002	INFORMEST CONSULTING S.R.L.	2012	14.400,00	8.640,00	66
	TECNICHE DI MARKETING	FP1208588001	INFORMEST CONSULTING S.R.L.	2012	14.400,00	8.640,00	66
			Totale con finanziamento		28.800,00	17.280,00	
			Totale		28.800,00	17.280,00	

21ABPF5EN

OB. 2 ASSE 1AB PER TIP. F AZ. 5 - Int. per agg. qualif. e acq. nuove comp. dei lav. ENTI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
	UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE E DEI SUOI APPLICATIVI	FP1208586017	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	10.800,00	0,00	69
			Totale con finanziamento		10.800,00	0,00	
			Totale		10.800,00	0,00	
			Totale con finanziamento		39.600,00	17.280,00	
			Totale		39.600,00	17.280,00	

12_40_1_DDS_PROG GEST_5047_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 settembre 2012, n. 5047/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011. Programmi specifici n. 42 - Voucher formativi a sostegno della partecipazione a master post universitari - e n. 43 - Voucher formativi a sostegno della partecipazione a scuole di specializzazione. Modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, di seguito POR, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007 come modificato dalla decisione della Commissione europea (C) n. 1889 del 21 marzo 2012;
PREMESSO che:
- il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011", di seguito PPO 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011 prevede la realizzazione del programma specifico n. 42 - Voucher formativi a sostegno della partecipazione a master post universitari - e del programma specifico n. 43 - Voucher formativi a sostegno della partecipazione a scuole di specializzazione;
- il programma specifico n. 42 prevede una disponibilità finanziaria complessivamente pari a euro 1.200.000, 00, di cui euro 400.000,00 a valere sull'annualità 2011, euro 400.000,00 a valere sull'annualità 2012 e euro 400.000,00 a valere sull'annualità 2013, in corrispondenza agli anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;
- il programma specifico n. 43 prevede una disponibilità finanziaria complessivamente pari a euro 1.200.000, 00, di cui euro 400.000,00 a valere sull'annualità 2011, euro 400.000,00 a valere sull'annualità 2012 e euro 400.000,00 a valere sull'annualità 2013, in corrispondenza agli anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1328/2011 ha disposto una variazione in aumento di euro 200.000,00 a valere sull'annualità 2011 del programma specifico n. 42 a fronte di un corrispondente decremento sull'annualità 2011 del programma specifico n. 43;

ATTESO che negli anni si è constatato che il programma 42 assorbe più risorse del programma 43 e precisato che le finalità dei due programmi presentano aspetti similari;
PRESO ATTO che appare opportuno adottare modalità gestionali le quali
- favoriscano l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- determinino processi di accelerazione del loro utilizzo;
- favoriscano la domanda della potenziale utenza;

RITENUTO pertanto, tenuto conto di quanto previsto dalla DGR 1328/2011, di unificare in un unico budget gli importi assegnati ai due programmi;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per quanto indicato nelle premesse, le risorse finanziarie disponibili a valere sul programma specifico n. 42 del PPO 2011, pari a euro 1.400.000,00, e sul programma specifico n. 43 del PPO 2011, pari a euro 1.000.000,00, possono essere utilizzate complessivamente a valere sugli anni accademici indicati nelle premesse medesime.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 21 settembre 2012

FERFOGLIA

12_40_1_DGR_1578_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2012, n. 1578

LR 33/2002, art. 19, comma 6 - Programma annuale 2003 della Provincia di Trieste. Approvazione seconda variante.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 ("Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia"), e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 14 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 ("Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano");

VISTA la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 ("Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani"), e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 30 maggio 2003, con la quale è stato, tra l'altro, approvato il Piano regionale di sviluppo montano per l' anno 2003 e sono stati contestualmente approvati gli indirizzi ai Comprensori montani ed alle Province di Gorizia e Trieste per l'adozione del Programma annuale 2003 come previsto dall'art. 19, comma 4, della legge regionale 33/2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 22 aprile 2004, con la quale, per garantire la massima operatività dei Programmi annuali per l'anno 2003, approvati ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 33/2002, è stata, tra l'altro, integrata la sopraccitata deliberazione della Giunta regionale 1620/2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3819 del 28 novembre 2003, con la quale è stato approvato il Programma annuale 2003 della Provincia di Trieste;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 29 aprile 2011, con la quale è stata approvata una prima variante al Programma annuale 2003 della Provincia di Trieste;

ATTESO che la Provincia di Trieste, con nota prot. n. 34245/10.09-2011 del 19 ottobre 2011 (protocollo in arrivo n. SPM/0035250/10.5 del 19 ottobre 2011), trasmette la deliberazione del Consiglio provinciale n. 51 del 12 ottobre 2011 che adotta una seconda variante al Programma annuale 2003;

CONSIDERATO che il quadro sintetico della variante è il seguente:

Priorità	Intervento	Importo originario	Variazione	Nuovo importo	Motivazione
3	Comune di Duino Aurisina. Manutenzione straordinaria della fognatura mista di Aurisina Centro - XIV lotto 3° stralcio	40.000,00	-40.000,00	0,00	Mancata realizzazione dell'intervento da parte del Comune e cessata competenza in materia di acquedotti e fognature.
4	Comune di Sgonico. Recupero aree in degrado ambientale pp.cc. 2246/3 e 2246/4 del C.C. di Sgonico	30.000,00	-1.448,04	28.551,96	Economia registrata dopo la conclusione dei lavori e la rendicontazione dell'opera.
7	NUOVO INTERVENTO Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996	0,00	41.448,04	41.448,04	Necessità di reperire ulteriori risorse per esaudire domande di contributo ricevute dalla Provincia e utilmente collocate in graduatoria.
	Totale	70.000,00	0,00	70.000,00	

CONSIDERATO che la Provincia di Trieste, con nota del 20 aprile 2012, prot. n. 16288/10.9-2012 (protocollo in arrivo n. SPM/0015792/10.5 del 27 aprile 2012), ha trasmesso il rapporto di attuazione del programma previsto dall'art. 19, comma 7, della legge regionale 33/2002 aggiornato al 31 dicembre 2011, così come approvato con determinazione dirigenziale n. 590 dell'1 marzo 2012, e che la variante è coerente rispetto al rapporto suddetto;

VISTO il punto 1, lettera a) del dispositivo della sopra citata deliberazione della Giunta regionale 1012/2004 la quale, nel disciplinare le modificazioni dei Programmi annuali 2003, stabilisce che tali mo-

dificazioni devono essere deliberate dalle Comunità montane ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale 33/2002 e approvate dalla Giunta regionale ai sensi del medesimo art. 19, comma 6;
RITENUTO pertanto di approvare la seconda variante al Programma annuale 2003 della Provincia di Trieste, così come adottata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 51 del 2011;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 19, comma 9, della legge regionale 33/2002 il Programma annuale 2003 della Provincia è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data di pubblicazione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, è approvata la seconda variante al Programma annuale 2003 della Provincia di Trieste, così come adottata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 51 del 12 ottobre 2011.
2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 19, comma 9, della legge regionale 33/2002.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_40_1_DGR_1581_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2012, n. 1581

LR 27/1999, art. 2. Individuazione del Distretto Industriale del Mobile: ampliamento territoriale ai Comuni di Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto e San VIto al Tagliamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali» e successive modificazioni;
VISTO in particolare l'articolo 2 della predetta legge recante "Individuazione dei distretti industriali", ai sensi del quale i distretti industriali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2006, n. 1695, avente ad oggetto "LR 4/2005, art. 14 - Approvazione dei criteri di riconoscimento dei distretti industriali.";
VISTA la successiva deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2012, n. 126, avente ad oggetto "LR 27/1999. Approvazione modifica della DGR 1695/2006 recante "Approvazione dei criteri per il riconoscimento dei distretti industriali";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411, con la quale è individuato il "Distretto Industriale del Mobile" in conformità con i criteri per l'individuazione e il riconoscimento dei distretti industriali di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1695/2006, con riferimento alle attività economiche riferite alla classificazione ATECO 2002, DD- 20 "Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiale da intreccio e DN - 36.1 "Fabbricazione di mobili", comprendente l'ambito territoriale dei seguenti Comuni:
1. Azzano Decimo,
2. Brugnera,
3. Budoia,
4. Caneva,
5. Chions,
6. Fontanafredda,
7. Pasiano di Pordenone,
8. Polcenigo,
9. Prata di Pordenone,
10. Pravisdomini,
11. Sacile;

VISTA la documentazione inoltrata dal Presidente dell'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale denominata "Distretto del Mobile Livenza Società Consortile a r.l." di Brugnera, con nota prot. n. 14 del 21 febbraio 2012, pervenuta alla Direzione centrale attività produttive e assunta al prot. n. 5362 dd. 9 marzo 2012, concernente:
- la relazione illustrativa riportante le motivazioni per le quali è richiesto l'allargamento del Distretto e dimostrante il rispetto dei criteri previsti per il riconoscimento dei distretti;
- la cartografia riportante i nuovi confini del Distretto;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASDI che approva la proposta di allargamento del Distretto;
- le lettere riportanti la manifestazione di interesse espresso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone e dell'Unione Industriali di Pordenone;

VISTA la nota del 27 marzo 2012, assunta al protocollo n. 6295 della Direzione centrale attività produttive, con la quale è richiesta la trasmissione della documentazione di adesione all'iniziativa di allargamento del Distretto da parte delle seguenti amministrazioni comunali:
- Pordenone,
- Porcia,
- Roveredo in Piano,
- San Quirino,
- Cordenons,
- Zoppola,
- Fiume Veneto,
- San Vito al Tagliamento;

VISTA la nota prot. n. 76 del 17 luglio 2012, assunta al protocollo n. 13613 del 18/07/2012 della Direzione centrale attività produttive, con la quale l'ASDI trasmette le lettere riportanti la manifestazione di interesse degli otto Comuni coinvolti nell'allagamento del Distretto Industriale del Mobile;

CONSIDERATO che, con la deliberazione di Giunta regionale n. 126/2012 si è ravvisata la necessità di prendere a riferimento per il calcolo degli indici di densità imprenditoriale e di specializzazione produttiva, l'attività manifatturiera riferita alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007, in relazione all'eventuale riconoscimento di nuovi distretti industriali e modifiche dei distretti industriali esistenti;

ATTESO che dall'esame istruttorio della documentazione sopraindicata, curato dalla Direzione centrale attività produttive, nell'area distrettuale nel suo complesso sussistono i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) della deliberazione della Giunta regionale n. 1695/2006, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 126/2012, per l'individuazione del Distretto Industriale del Mobile esteso ai Comuni di Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento;

VISTA la nota prot. n. 16552 del 31 luglio 2012, della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, assunta al protocollo n. 14564/PROD/MTPROM dd. 2/8/2012, con la quale il Servizio statistica e affari generali comunica la verifica dei dati statistici previsti per il riconoscimento del distretto industriale del mobile comprendente i Comuni di Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Chions, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons e Zoppola, con riferimento alla categoria economica (dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007) "C16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio" e "C31 Fabbricazione di mobili";

ATTESO altresì che, con la medesima nota si precisa che gli indici di densità imprenditoriale e di specializzazione produttiva previsti dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 1695/2006, così come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 126/2012, sono calcolati utilizzando i dati dell'archivio statistico Asia Unità Locali e i dati sulla popolazione residente di fonte ISTAT, come di seguito riportato:
a) indice di densità imprenditoriale:
- valore richiesto:
ULML/PRL> 1 ULMR /PRR
dove:
ULML = unità locali di industria manifatturiera nell'area locale
PRL = popolazione residente nell'area locale
ULMR = unità locali di industria manifatturiera in regione
PRR = popolazione residente in regione
- valori ottenuti per il distretto allargato:
ULML = 2.464 ULMR = 10.612
PRL = 222.877 PRR = 1.230.936
2.464/222.877 > 10.612/1.230.936 →1,2824 > 1

b) indice di specializzazione produttiva:
- valore richiesto:
ADSL/ADML > 1,3 ADSR/ADMR
dove:
ADSL= addetti al settore di specializzazione nell'area locale
ADML= addetti all'industria manifatturiera nell'area locale
ADSR= addetti al settore di specializzazione in regione
ADMR= addetti all'industria manifatturiera in regione
- valori ottenuti per il distretto allargato:
ADSL = 12.299 ADSR= 27.686
ADML = 35.545 ADMR= 125.828
12.299/ 35.545 > 27.686/125.828 → 1,5726 > 1,3

ATTESA la rispondenza della proposta di ampliamento del distretto agli indici indicati nei citati provvedimenti della Giunta regionale;
PRESO ATTO di poter di estendere l'ambito territoriale del Distretto Industriale del Mobile ai Comuni di Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento;
CONSIDERATO che la valorizzazione e lo sviluppo del sistema economico e produttivo regionale rappresenta obiettivo prioritario dell'azione regionale finalizzata al potenziamento della competitività del sistema produttivo locale;
RITENUTO strategico l'ampliamento dei confini del Distretto Industriale del Mobile in quanto potrebbe favorire potenzialmente un'azione sinergica delle imprese insediate sul territorio distrettuale, mirante ad aumentare la competitività in un'ottica di espansione sul mercato internazionale;
RITENUTO pertanto di procedere al riconoscimento del Distretto industriale del Mobile, nel suo più ampio ambito territoriale derivante dall'estensione ai Comuni di di Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento, ai sensi e con le modalità qui indicate;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, delegato alla polizia locale e sicurezza;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di individuare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27/1999 e successive modificazioni, il Distretto Industriale del Mobile, in conformità con i criteri per l'individuazione e il riconoscimento dei distretti industriali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2006, n. 1695, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2012, n. 126, con riferimento alla categoria economica (dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007) "C16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio" e "C31 Fabbricazione di mobili", ricompreso nell'ambito del territorio dei Comuni sottoelencati:
1) Azzano Decimo,
2) Brugnera,
3) Budoia,
4) Caneva,
5) Chions,
6) Fontanafredda,
7) Pasiano di Pordenone,
8) Polcenigo,
9) Prata di Pordenone,
10) Pravisdomini,
11) Sacile,
12) Pordenone,
13) Porcia,
14) Roveredo in Piano,
15) San Quirino,
16) Cordenons,
17) Zoppola,
18) Fiume Veneto,
19) San Vito al Tagliamento.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_40_1_DGR_1585_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2012, n. 1585

Adozione provvedimento di stoccaggio del 10 per cento del prodotto ottenuto dalla vendemmia 2012 atto ad essere designato con la DOC "Prosecco".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 08 aprile 2010, n. 61, (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e, in particolare l'articolo 14, comma 11, che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di prevedere lo stoccaggio dei vini in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, tutto ciò al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e di superare squilibri congiunturali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, del decreto legislativo 61/2012, l'organismo di controllo incaricato, una volta espletate tutte le attività previste dallo specifico piano, rilascia il parere di conformità alle ditte richiedenti ai fini della successiva certificazione di idoneità del vino prodotto;
RICHIAMATO il decreto del 17 luglio 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione.);
VISTO il decreto del 16 dicembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
CONSIDERATO che con decreto del 22 marzo 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" è stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 61/2010 ed incaricato di svolgere le funzioni previste dai commi 1 e 4 del medesimo articolo, per la denominazione "Prosecco";
VISTO il decreto del 31 luglio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale la Società VALORITALIA Srl è stata autorizzata a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 61/2010 sui vini a DOC "Prosecco";
RICHIAMATA la deliberazione giuntale del 15 giugno 2012, n. 1111, con cui è stata data attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011 n. 197/Pres., concernente i criteri di priorità nell'iscrizione dei vigneti realizzati con varietà Glera allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione della DO "Prosecco";
VISTA la nota del 10 luglio 2012 con la quale il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" ha chiesto alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 61/2010, lo stoccaggio, nella misura del 10%, dei vini atti alla produzione di Prosecco DOC, ottenuti nella vendemmia 2012;
ATTESO che il Consorzio ha chiesto sulla base della documentazione allegata, in particolare, che lo stoccaggio dei vini atti alla produzione di Prosecco DOC, ottenuti nella vendemmia 2012, avvenga secondo i seguenti termini:
a) i vini atti alla produzione di Prosecco DOC provenienti dai quantitativi di uva di ciascun viticoltore siano stoccati nella fase della trasformazione, presso le stesse ditte produttrici dell'uva o presso le imprese di prima vinificazione; tali vini potranno altresì essere stoccati presso le ditte imbottigliatrici, purché non siano immessi alla fase di elaborazione e/o imbottigliamento;
b) il periodo di stoccaggio termini il 31 luglio 2013;
c) il prodotto potrà essere svincolato dallo stoccaggio, parzialmente o totalmente, in ogni momento, prima di tale data previa istanza motivata del Consorzio;
d) i quantitativi di vini oggetto di stoccaggio, sempre su istanza motivata del Consorzio, potranno essere, totalmente o parzialmente, riclassificati e destinati alla produzione di vini IGP;
CONSIDERATO che sul Bollettino ufficiale della Regione del 1 agosto 2012, n. 31, è stata pubblicata una comunicazione relativa all'avvenuta presentazione da parte del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" della richiesta del provvedimento di stoccaggio dei relativi vini;
ATTESO che nei termini stabiliti sono pervenute alla Direzione quattro comunicazioni motivate contrarie alla adozione del provvedimento di stoccaggio;

ATTESO che in data 20 agosto 2010 il Consorzio di tutela ha comunicato ai competenti uffici delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell'istanza ed ha chiesto pertanto l'emanazione del provvedimento, nei tempi coerenti con le operazioni vendemmiali;
PRESO ATTO che con la stessa comunicazione il Consorzio precisa che dalla misura dello stoccaggio sono da intendersi esclusi i prodotti certificati biologico atti ad essere designati con la DOC "Prosecco";
TENUTO CONTO che il Consorzio di tutela con ulteriore nota in data 21 agosto 2010 ha confermato che sono da intendersi escluse dalla richiesta di stoccaggio, le produzioni di Prosecco DOC ottenute da superi di altra denominazione;
TENUTO CONTO che l'iniziativa, secondo le intenzioni del Consorzio di tutela, pur essendo un intervento riequilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema viti-vinicolo del Prosecco con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda e che tali motivazioni consentono di superare le osservazioni di merito formulate dai produttori e dal Consorzio tutela vini DOC Friuli Aquileia;
CONSIDERATO che la misura dello stoccaggio, grazie anche alla sua possibile conclusione anticipata, parziale o totale, consente al Consorzio, tenuto conto anche dell'andamento delle certificazioni, di conseguire una condizione di maggior equilibrio sul mercato del vino Prosecco;
PRESO ATTO che, stante l'attuale quadro normativo, è in facoltà del singolo operatore poter declassare anteriormente al 31 luglio 2013, totalmente o parzialmente, il prodotto sottoposto allo stoccaggio in attuazione del presente provvedimento;
CONSIDERATO che al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il quantitativo di prodotto che non può essere immesso al consumo nel periodo dello stoccaggio, si calcola a partire dalle uve raccolte da ciascun conduttore di superfici vitate, così come risulta nei registri ufficiali di cui al capo III, del regolamento CE n. 436/2009 regolamento (CE) 26 maggio 2009, n. 436/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del merce e,quindi, nella dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni da presentarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto del 16 dicembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
CONSIDERATO che la richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" è stata presentata nelle forme di rito, è coerente con le disposizioni della normativa di settore, ed è finalizzata al governo dell'offerta nell'interesse generale di salvaguardia e tutela della denominazione in oggetto;
ATTESO che la Regione del Veneto ha adottato analoga disposizione con decreto dirigenziale del 24 agosto 2012, n. 96;
SENTITE le organizzazioni professionali di categoria in data 27 luglio 2012 che, a maggioranza, si sono dichiarate favorevoli al provvedimento;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di accogliere, d'intesa con la Regione del Veneto, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" di stoccare il 10 per cento del prodotto ottenuto dalla vendemmia 2012 atto ad essere designato con la DOC "Prosecco", ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 61/2010.
2. Di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:
a) le disposizioni che disciplinano lo stoccaggio hanno validità fino al 31 luglio 2013; trascorso tale termine senza che sia intervenuta la comunicazione di cui alla lettera c), il prodotto potrà essere immesso al consumo designato con la DOC "Prosecco";
b) su istanza motivata del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" il prodotto può essere svincolato parzialmente o totalmente dallo stoccaggio anche prima della data del 31 luglio 2013;
c) su istanza motivata del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" e previa adeguata informazione, i prodotti sottoposti a stoccaggio possono essere, totalmente o parzialmente, riclassificati e destinati alla produzione di vini IGP ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 61/2012; l'istanza è inoltrata alle competenti strutture regionali almeno 30 giorni prima e comunque entro non oltre il 30 giugno 2013;
d) il quantitativo di prodotto che non può essere immesso al consumo fino alla data del 31 luglio 2013, si calcola a partire dalle uve atte a dare vino DOC "Prosecco" raccolte da ciascun conduttore di superfici vitate atte a produrre la medesima DOC, così come risultano caricate nei registri ufficiali di cui al capo III del regolamento (CE) 26 maggio 2009, n. 436/2009, ovvero nella dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni dei vinificatori, in proprio o dei primi acquirenti delle uve, da presentarsi ai sensi

dell'articolo 17 del decreto 16 dicembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. Di stabilire che sono esclusi dalle disposizioni previste dal presente provvedimento i quantitativi di prodotto certificato biologico atto ad essere designato con la DOC "Prosecco".
4. In deroga alle disposizioni di cui al punto 1:
a) il provvedimento di stoccaggio si considera assolto all'origine qualora all'atto della raccolta il produttore proceda ad una scelta vendemmiale tale che almeno il 10 per cento delle uve della varietà Glera venga destinato a IGP o a vino varietale o a vino ai sensi dell'articolo14, comma 3, del decreto legislativo 61/2010;
b) il provvedimento di stoccaggio si considera assolto qualora il vinificatore, in fase di trasformazione, provveda volontariamente alla riclassificazione di almeno il 10 per cento della produzione atta a dare vino DOC "Prosecco", con obbligo di fornire adeguata motivazione nella comunicazione inviata all'organismo di controllo ai sensi del decreto 14 giugno 2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
5. Onde assicurare la tracciabilità del prodotto atto ad essere designato con la DOC "Prosecco", tutti coloro che a vario titolo cedono o trasferiscono ad altro soggetto uve, mosti e vini atti a dare DOC "Prosecco" sono tenuti a informare coloro che li ricevono delle eventuali restrizioni di cui al punto 1; a tal fine sul documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) 26 maggio 2009, n. 436/2009 è specificata la frazione del prodotto che può essere immessa al consumo previa certificazione e quella che invece è sottoposta a stoccaggio.
6. La verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione è affidata all'organismo di certificazione incaricato per la DOC "Prosecco", il quale per tutte le richieste pervenute entro il 31 luglio 2013 procede alla certificazione dei prodotti al netto delle quantità riservate allo stoccaggio
7. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_40_1_DGR_1591_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2012, n. 1591

Documento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013, ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006. Rimodulazione del Piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2007 - 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che approva il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 modificata con decisione della Commissione Europea C(2010) 7914 del 11 novembre 2010;
VISTE le modalità di esecuzione finanziaria previste dal paragrafo 7 del Programma operativo FEP che definiscono, alla tabella 7.1, la ripartizione per ciascun anno dell'importo della dotazione finanziaria complessiva per la partecipazione del FEP tra le Regioni in obiettivo convergenza e le Regioni fuori obiettivo convergenza e, alla tabella 7.2, la ripartizione del cofinanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale per asse prioritario tra le Regioni in obiettivo convergenza e le Regioni fuori obiettivo convergenza;
VISTA la deliberazione CIPE del 23 novembre 2007, n. 124, concernente la definizione dei criteri di cofi-

nanziamento nazionale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede per le misure a gestione regionale, l'80% della quota nazionale a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, mentre la restante quota nazionale pubblica a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome;
VISTO il decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 568 del 11 marzo 2008, istitutivo del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Pesca 2007 - 2013, previsto dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1198/2006;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 576 del 25 giugno 2008, che istituisce la Cabina di regia, ai sensi del paragrafo 8.1 del citato Programma operativo, allo scopo di garantire una coerente ed omogenea attuazione delle misure previste dal programma;
VISTA la deliberazione n. 1725 del 28 agosto 2008 con la quale la Giunta regionale prende atto degli strumenti attuativi ed approva il piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, distinto per assi, annualità e fonti di finanziamento comunitario, statale e regionale, per l' attuazione degli interventi di propria competenza e previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006;
VISTO l'Accordo Multiregionale approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 settembre 2008, repertorio atti n. 177/CSR del 18 settembre 2008, per l'attuazione coordinata delle misure cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca, nel quadro di riferimento costituito dal Programma Operativo Italia 2007-2013;
ATTESO che l'Accordo Multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome in obiettivo convergenza e in obiettivo fuori convergenza dispone tra l'altro la ripartizione delle funzioni e Misure tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi intermedi di attuazione del Programma (Regioni e Province Autonome)e le funzioni delegate ai medesimi Organismi Intermedi;
VISTA la Convenzione stipulata tra l'Autorità di Gestione nazionale del Programma operativo e l'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 22 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 498/2006, che disciplina il rapporto per l'attuazione delle funzioni delegate previste dall'Accordo Multiregionale succitato nel rispetto dei principi direttivi e delle modalità attuative stabilite in maniera congiunta e condivisa in seno alla Cabina di regia;
VISTI i Piani di gestione inerenti la flotta a strascico, articolati per sub area geografica (GSA), adottati a livello nazionale dal Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, da ultimo con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui al decreto direttoriale 19 maggio 2011;
VISTO il regolamento (CE) 1198/2006, ed in particolare l'art. 24, comma 1, punto v) che stabilisce la possibilità di finanziare con il Fondo Europeo per la Pesca misure di aiuto all'arresto temporaneo dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata massima di otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'art. 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione;
CONSIDERATO che la Misura di aiuto all'arresto temporaneo, Misura 1.2 dell'Asse I del piano Operativo nazionale è di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in qualità di Autorità di gestione nazionale del Programma Operativo FEP;
PRESO ATTO che, in sede di incontro con le Associazioni di categoria, consorzi di mestiere e le cooperative rappresentative delle marinerie regionali in data 9 maggio 2012, presso la sede del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali, è stata rilevata l'esigenza di attuazione della misura statale di arresto temporaneo obbligatorio per il corrente anno dell'attività di pesca esercitata con il sistema strascico/volanti e la necessità che per il periodo di sospensione siano corrisposti gli aiuti previsti per le imprese armatrici in considerazione, peraltro, delle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;
VALUTATA, nel corso della riunione tecnica tenutasi tra le Regioni e l'Autorità di Gestione nazionale del FEP in data 30 maggio 2012 e in sede di Cabina di regia del 6 giugno 2012, la necessità di attuazione della misura di arresto temporaneo per l'anno 2012 e l'esigenza di contribuire al fabbisogno finanziario complessivo di quota FEP da parte delle Regioni fuori obiettivo convergenza per il pagamento di 30 giorni di fermo a favore degli armatori autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico e/o volante in quanto le dotazioni finanziarie dell'asse 1 per le medesime a disposizione del Ministero sono insufficienti per le Regioni fuori convergenza a seguito dell'Accordo Multiregionale succitato e previste nel Programma Operativo;
PRESO ATTO che il fabbisogno finanziario complessivo per il pagamento del fermo 2012 in Regione,

stimato sulla base del costo del fermo 2011, è pari a complessivi € 117.855,00 di cui € 58.927,50 di sola quota comunitaria a carico della Regione Friuli Venezia Giulia;
ATTESO che il Ministero delle politiche agricole, a fronte delle esigenze suindicate, ha ritenuto di poter garantire parte della quota comunitaria a carico della Regione per € 21.393,35 con il corrispondente cofinanziamento dell'intiera quota nazionale dell' Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - IGRUE del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che pertanto a carico della Regione Friuli Venezia Giulia rimane la differenza, pari a € 37.534,15, tra il costo stimato del Fermo pesca 2012 (€ 58.927,50) e la partecipazione finanziaria del Ministero pari a € 21.393,35;
RITENUTO pertanto di dover sostenere le imprese di pesca regionali che esercitano l'attività con il sistema strascico e/o volante per l'interruzione temporanea obbligatoria per l'annualità 2012 che sarà attuata per competenza dal Ministero delle politiche agricole;
RITENUTO pertanto di dover modificare il piano finanziario della Regione con una riduzione di spesa pubblica complessiva pari a € 75.068,30 a valere sull'Asse prioritario 1, annualità 2012, dovendo prendere in considerazione la quota UE pari a € 37.534,15, e le corrispondenti quota Stato pari a € 30.027,32 e quota Regione pari a € 7.506,83;
ATTESO che nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 26 giugno 2012 sono stati approvati i nuovi Piani finanziari delle Regioni fuori convergenza che hanno determinato una modifica del riparto delle risorse finanziarie tra Organismi intermedi e Autorità di Gestione di cui all'Accordo Multiregionale approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato - Regioni nella seduta del 22 febbraio 2012 per l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 - Misure di adeguamento della flotta da pesca comunitaria;
VISTO il decreto ministeriale del 28 giugno 2012 che dispone le interruzioni temporanee (fermo pesca 2012) obbligatorie di quarantatre giorni consecutivi, diversamente articolate per aree marittime, per le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico e/o volante;
VISTO il decreto ministeriale del 13 luglio 2012 che determina i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del sopra citato provvedimento;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2012)";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19 "Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 2636, riguardante l'approvazione del Programma Operativo di Gestione 2012, e successive variazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

Per quanto in premessa:
1. Di prendere atto delle modifiche del piano finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Pesca 2007 - 2013 del 26 giugno 2012, allegato 1 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.
2. La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_40_1_DGR_1591_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1591 DEL 13 SETTEMBRE 2012

ALLEGATO 1

REGIONE: Friuli Venezia Giulia ________________________

Valori espressi in €

Asse prioritario 1	**Totale pubblico**	**Quota FEP**	**Tot nazionale**	**Quota Fondo di rotazione**	**Quota Regionale**
2007	-	-	-	-	-
2008	317.234,00	158.617,00	158.617,00	126.893,60	31.723,40
2009	351.632,00	175.816,00	175.816,00	140.652,80	35.163,20
2010	357.614,00	178.807,00	178.807,00	143.045,60	35.761,40
2011	363.712,00	181.856,00	181.856,00	145.484,80	36.371,20
2012	294.865,70	147.432,85	147.432,85	117.946,28	29.486,57
2013	376.280,00	188.140,00	188.140,00	150.512,00	37.628,00
TOT	**2.061.337,70**	**1.030.668,85**	**1.030.668,85**	**824.535,08**	**206.133,77**

Asse prioritario 2	**Totale pubblico**	**Quota FEP**	**Tot nazionale**	**Quota Fondo di rotazione**	**Quota Regionale**
2007	-	-	-	-	-
2008	508.882,00	254.441,00	254.441,00	203.552,80	50.888,20
2009	564.062,00	282.031,00	282.031,00	225.624,80	56.406,20
2010	573.656,00	286.828,00	286.828,00	229.462,40	57.365,60
2011	583.440,00	291.720,00	291.720,00	233.376,00	58.344,00
2012	593.418,00	296.709,00	296.709,00	237.367,20	59.341,80
2013	603.598,00	301.799,00	301.799,00	241.439,20	60.359,80
TOT	**3.427.056,00**	**1.713.528,00**	**1.713.528,00**	**1.370.822,40**	**342.705,60**

Asse prioritario 3	**Totale pubblico**	**Quota FEP**	**Tot nazionale**	**Quota Fondo di rotazione**	**Quota Regionale**
2007	-	-	-	-	-
2008	448.666,00	224.333,00	224.333,00	179.466,40	44.866,60
2009	497.316,00	248.658,00	248.658,00	198.926,40	49.731,60
2010	505.774,00	252.887,00	252.887,00	202.309,60	50.577,40
2011	514.400,00	257.200,00	257.200,00	205.760,00	51.440,00
2012	523.198,00	261.599,00	261.599,00	209.279,20	52.319,80
2013	532.174,00	266.087,00	266.087,00	212.869,60	53.217,40
TOT	**3.021.528,00**	**1.510.764,00**	**1.510.764,00**	**1.208.611,20**	**302.152,80**

Asse prioritario 4	**Totale pubblico**	**Quota FEP**	**Tot nazionale**	**Quota Fondo di rotazione**	**Quota Regionale**
2007	-	-	-	-	-
2008	124.628,00	62.314,00	62.314,00	49.851,20	12.462,80
2009	138.142,00	69.071,00	69.071,00	55.256,80	13.814,20
2010	140.492,00	70.246,00	70.246,00	56.196,80	14.049,20
2011	142.886,00	71.443,00	71.443,00	57.154,40	14.288,60
2012	145.330,00	72.665,00	72.665,00	58.132,00	14.533,00
2013	147.824,00	73.912,00	73.912,00	59.129,60	14.782,40
TOT	**839.302,00**	**419.651,00**	**419.651,00**	**335.720,80**	**83.930,20**

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	32.048,00	16.024,00	16.024,00	12.819,20	3.204,80
2009	35.524,00	17.762,00	17.762,00	14.209,60	3.552,40
2010	36.126,00	18.063,00	18.063,00	14.450,40	3.612,60
2011	36.742,00	18.371,00	18.371,00	14.696,80	3.674,20
2012	37.372,00	18.686,00	18.686,00	14.948,80	3.737,20
2013	38.012,00	19.006,00	19.006,00	15.204,80	3.801,20
TOT	**215.824,00**	**107.912,00**	**107.912,00**	**86.329,60**	**21.582,40**

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	1.431.458,00	715.729,00	715.729,00	572.583,20	143.145,80
2009	1.586.676,00	793.338,00	793.338,00	634.670,40	158.667,60
2010	1.613.662,00	806.831,00	806.831,00	645.464,80	161.366,20
2011	1.641.180,00	820.590,00	820.590,00	656.472,00	164.118,00
2012	1.594.183,70	797.091,85	797.091,85	637.673,48	159.418,37
2013	1.697.888,00	848.944,00	848.944,00	679.155,20	169.788,80
TOT	**9.565.047,70**	**4.782.523,85**	**4.782.523,85**	**3.826.019,08**	**956.504,77**

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	2.061.337,70	1.030.668,85	1.030.668,85	824.535,08	206.133,77
2	3.427.056,00	1.713.528,00	1.713.528,00	1.370.822,40	342.705,60
3	3.021.528,00	1.510.764,00	1.510.764,00	1.208.611,20	302.152,80
4	839.302,00	419.651,00	419.651,00	335.720,80	83.930,20
5	215.824,00	107.912,00	107.912,00	86.329,60	21.582,40
TOT	**9.565.047,70**	**4.782.523,85**	**4.782.523,85**	**3.826.019,08**	**956.504,77**

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_40_1_DGR_1596_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2012, n. 1596
POR Fesr attività 4.1.A modifica alla DGR 1047/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 5 luglio 2006 relativo al FESR e s.m.i. recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1989;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, di seguito FESR, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i. che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione di data 8 dicembre 2006 e s.m.i. recante le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito POR) approvato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2007)5717 di data 20 novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2010)5 del 4 gennaio 2010;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 e la deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 14 gennaio 2010 con le quali si prende atto rispettivamente della Decisione della Commissione europea C(2007)5717 di data 20 novembre 2007 e della Decisione della Commissione Europea C(2010)5 del 4 gennaio 2010;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" ed in particolare il capo V Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della citata legge regionale n. 7/2008, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), così come modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 185 di data 6 luglio 2009;
ATTESO che le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettere a) e b) del succitato regolamento prevedono che la Giunta regionale approvi sia le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente sia i bandi e gli inviti con le relative risorse;
VISTO l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal POR, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 8 agosto 2007 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge n. 2041 del 25 novembre 1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) e s.m..i.;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1173 di data 18 maggio 2007, così come integrata con deliberazione della giunta regionale n. 614 di data 31 marzo 2010 e con deliberazione della Giunta regionale 2749 di data 29 dicembre 2010;
VISTO il Decreto del Segretario generale n. 45/SGR di data 5 maggio 2011 costitutivo del Gruppo di lavoro interdirezionale denominato "Comitato interdirezionale per l'attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 e del sottogruppo di lavoro denominato "Comitato di esperti";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 15 giugno 2011, recante l'approvazione del bando per l'attuazione della attività 4.1.a del Por fesr 2007-2013 "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (pisus)" e dei relativi allegati nonché di assegnazione della dotazione finanziaria di euro 18.850,000,00 di cui 4.900.000,00 euro di quota FESR, 10.500.000,00 euro di quota nazionale e

3.450.000,00 euro di quota regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1538 di data 5 agosto 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 di data 24 agosto 2011, con cui sono state apportate rettifiche al bando per l'attuazione della attività 4.1.a "Supporto allo Sviluppo Urbano";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 di data 27 ottobre 2011 di proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento e di rettifica del bando per l'attuazione della attività 4.1.a del Por Fesr approvato con deliberazione della Giunta regionale 1047/2011 e rettificato con deliberazione della medesima Giunta regionale n. 1538/2011;
VISTO il processo verbale n. 638 di data 13 aprile 2012 con il quale la Giunta regionale ha dato mandato agli uffici di risolvere i due ordini di criticità del bando in argomento ed individuati nel rischio del mancato rispetto dei termini e nel rischio di perdita di risorse comunitarie;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 681 di data 23 aprile 2012 di proroga dei termini di cui all'articolo 30, comma 2 per la ammissione a finanziamento;
ATTESO che, anche per non dover procedere alla applicazione dell'articolo 28 comma 5 del bando (non dare seguito alla graduatoria per sopravvenuta ragione di interesse pubblico), è stato avviato un negoziato con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Commissione Europea in conformità a quanto stabilito dal Comitato del Quadro Strategico Nazionale nella seduta del 27/02/2012 al fine di porre in essere ogni azione utile a garantire i rischi di perdita di risorse comunitarie ex art.93 reg. (CE) 1083/2006 a danno della Regione anche a causa dei termini perentori, imposti nell'ambito del POR, per l'esecuzione degli interventi e ciò non solo per il bando in argomento ma altresì per ogni eventuale altra azione di Programma che evidenzi problematiche analoghe o comunque rischi di perdita di fondi;
CHE la Commissione giudicatrice per la valutazione di ammissibilità dei pisus e per la proposta di graduatoria degli stessi di cui all'articolo 29 del bando, nella seduta di data 6 settembre 2012 ha espressamente richiesto ulteriori tre mesi per l'esercizio delle proprie competenze per l'ineluttabile differimento dei termini determinato dalla elevata adesione al bando, dalla ingente mole di lavoro, dalla natura e dalla qualità della documentazione trasmessa nonché dalla necessaria attività di interlocuzione con le Amministrazioni locali istanti;
RAVVISATA la necessità, in relazione alle problematiche sopra evidenziate e alla luce del negoziato in corso, di modificare il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 30 del bando sopra citato (300 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande) per l'istruttoria delle pratiche e la conseguente approvazione della relativa graduatoria;
RITENUTO pertanto necessario fissare un nuovo termine per l'adozione della graduatoria del bando sopra richiamato individuando la data del 21 dicembre 2012 quale termine ritenuto strettamente indispensabile per garantire il completamento delle istruttorie e l'approvazione della graduatoria;
RITENUTO altresì, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di attuazione del POR, di pubblicare le modifiche al bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate alla programmazione comunitaria;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle Attività produttive di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, funzione pubblica,autonomie locali e coordinamento delle riforme;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, nel testo allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le modifiche al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 15 giugno 2011, e successivamente modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1538 di data 5 agosto 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 di data 24 agosto 2011, n. 2026 di data 24 agosto 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 di data 9 novembre 2011 e n. 681 di data 23 aprile 2012, pubblicata sul I Supplemento Ordinario n. 15 di data 30/04/2012 al Bollettino ufficiale della Regione n. 17 di data 26/04/2012;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate alla programmazione comunitaria.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_40_1_DGR_1596_2_ALL1

ALLEGATO A)

Modifiche al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047/2011 e pubblicato sul BUR n. 24/2011, e successivamente modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1538/2011, pubblicata sul BUR n. 34/2011, e con deliberazione della Giunta regionale n. 2026/2011, pubblicata sul BUR n. 45/2011, recante: <<Por Fesr 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (pisus)" e dei relativi allegati.>>.

SOMMARIO

Articolo 1 - Modifiche all'art. 30, comma 2 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e smi;

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e smi, le parole "entro 150 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande" sono sostituite dalle parole "entro il 21 dicembre 2012, "

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_40_1_ADC_AMB ENER UD 09-13 ENERGIAPURA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21 comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua uso idroelettrico della società Energiapura srl.

La società Energiapura s.r.l., con sede a Padova ha presentato in data 6.5.2011, successivamente integrata, domanda di concessione per derivare acqua in sponda destra del Torrente Resia alla quota di m 815, in località Coritis del Comune di Resia, nella misura di massimi 350 l/sec., minimi 35 l/sec e medi 169 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 246,75 la potenza nominale media di kW 408,65, con restituzione, alla quota di m 569,18, in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua in prossimità della confluenza del Rio Slatina.
La domanda, presentata entro i termini stabiliti dall'art.7 del R.D. 1775/1933, riguarda una derivazione tecnicamente incompatibile con quelle previste dalle domande presentate in data 5.2.2010, 21.7.2011 e 21.7.2011 rispettivamente dai richiedenti Fuccaro Fernando, Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo e Comune di Resia e pertanto concorrente con le stesse.
Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Resia, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Udine, 13 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

12_40_1_ADC_AMB ENER UD 09-19 ERMOLLI E ALTRI

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21 comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa n.:

SIDR/2070/ IPD-UD- 1063 emesso il giorno 12.09.2012 è stato concesso fino a tutto il 19.05.2031 alla Società Cartiere Ermolli S.p.A. il diritto a continuare a derivare moduli massimi 20 e medi 12,80 d'acqua dal Torrente Aupa in Comune di Moggio Udinese, ad uso idroelettrico.

SIDR/2071/ IPD-UD- 3544 emesso il giorno 12.09.2012 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2040 al Comune di Montenars il diritto a continuare a derivare moduli 0,03 d'acqua dalla sorgente "Plazzaris" in Comune di Montenars, ad uso potabile.

SIDR/2072/ IPD-UD- 6300 emesso il giorno 12.09.2012 è stato concesso fino a tutto il giorno 11.09.2027 alla Ditta PALM'E' s.r.l. Energia per Esempio il diritto a derivare moduli 0,06 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Palmanova al fg. 1 mapp. 754, ad uso industriale.

SIDR/2073/ IPD-UD- 3671 emesso il giorno 12.09.2012 è stato concesso fino a tutto il 27.11.2038 al Comune di Moggio Udinese il diritto a derivare moduli 0,10 d'acqua dalla sorgente "Grauzaria" in Comune di Moggio Udinese, ad uso potabile.

Udine, 19 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

12_40_1_ADC_INF MOB COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO 58 PRGC

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di San Vito al Tagliamento, con deliberazione consiliare n. 4 del 19 marzo 2012, ha adottato la variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

12_40_1_ADC_RIS RUR_CONCESS DEMAN CANOVELLA-DE ZOPPOLI AURISINA_1_TESTO

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il subingresso alla concessione demaniale marittima n. 04/2011 sita tra Canovella de' Zoppoli e Sorgenti di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49808 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta Soc. Agricola ITTISAN Soc. Coop., con sede a Grado (GO) in Via Pola, 3 chiede l'autorizzazione al subingresso della concessione demaniale marittima n. 04/2011 composta da specchio acqueo di mq. 13.715,50, contraddistinto dal nr. B100 a favore della ditta CO.L.M.I. Seconda Soc. Coop. Agricola, con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, 71, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Canovella de' Zoppoli e Sorgenti di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle

pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Marina Bortotto

12_40_1_ADC_RIS RUR_CONCESS DEMAN DUINO-AURISINA TRIESTE MUGGIA_48 AVVISI_1_TESTO

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità

Avvisi di presentazione di istanze per il rilascio di concessioni demaniali marittime nelle zone di mare antistanti i Comuni di Duino Aurisina, Trieste e Muggia.

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 18/06/2012, prot. SCPA/11.8/43264 dd. 18/06/2012 con la quale la ditta VALLE CA' ZULIANI Soc. Agricola S.r.l., con sede a Conselice (RA) in Via Gardizza, 9/B, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 26.795,04, contraddistinto dal nr. F5, per realizzare degli impianti destinati alla piscicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 28/06/2012, prot. SCPA/11.8/46340 dd. 28/06/2012 con la quale la ditta CONSORZIO GIULIANO MARICOLTURE - COGIUMAR, con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, 71, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare tre specchi acquei di complessivi mq. 53.580,08, contraddistinti dai nr. E1, E5, F5, per realizzare degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 28/06/2012, prot. SCPA/11.8/46341 dd. 28/06/2012 con la quale la ditta CONSORZIO GIULIANO MARICOLTURE - COGIUMAR, con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, 71, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare due specchi acquei di complessivi mq. 15.640,06, contraddistinti dai nr. G5, G8, per realizzare degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione

centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 05/07/2012, prot. SCPA/11.8/48303 dd. 05/07/2012 con la quale la ditta VALLE CA' ZULIANI Soc. Agricola S.r.l., con sede a Conselice (RA) in Via Gardizza, 9/B, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 73.500,00, contraddistinto dal nr. F4, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla piscicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;

VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 06/07/2012, prot. SCPA/11.8/48602 dd. 06/07/2012 con la quale la ditta CONSORZIO GIULIANO MARICOLTURE - COGIUMAR, con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, 71, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare due specchi acquei di complessivi mq. 42.486,77, contraddistinti dai nr. F13, F14, per realizzare degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 06/07/2012, prot. SCPA/11.8/48605 dd. 06/07/2012 con la quale la ditta ITTICA D.A.G. - Soc. Agricola - s.a.s. di Visintin Giovanni e C., con sede a Monfalcone (GO) in Via S. Poletto, 31, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare quattro specchi acquei di complessivi mq. 187.510,34, contraddistinti dai nr. E8, G6, G9, F10, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio

il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 06/07/2012, prot. SCPA/11.8/48608 dd. 06/07/2012 con la quale la ditta MARICOLTORI ALTO ADRIATICO S. c. a r. l., con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, 46, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare tre specchi acquei di complessivi mq. 257.078,20, contraddistinti dai nr. E3, E6, G3, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 06/07/2012, prot. SCPA/11.8/48610 dd. 06/07/2012 con la quale la ditta MI. MAR. S. c. a r. l., con sede a Monfalcone (GO) in Via degli Argonauti, 18, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare tre specchi acquei di complessivi mq. 54.980,36, contraddistinti dai nr. E4, F12, G10, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 06/07/2012, prot. SCPA/11.8/48613 dd. 06/07/2012 con la quale la ditta MARICOLTURA TRIESTINA S. c. a r. l., con sede a Grado (GO) in Calle Merlato, 4, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare due specchi acquei di complessivi mq. 40.372,44, contraddistinti dai nr. E2, G7, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale

risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 06/07/2012, prot. SCPA/11.8/48626 dd. 06/07/2012 con la quale la ditta ITTIOMAR Soc. Coop., con sede a Trieste in Via Machiavelli, 28, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare tre specchi acquei di complessivi mq. 162.849,64, contraddistinti dai nr. F2, F8, G2, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2,

del DLGS 111/2004”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell’articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l’art. 13;
VISTA l’istanza presentata in data 06/07/2012, prot. SCPA/11.8/48629 dd. 06/07/2012 con la quale la ditta FRA.MAR. di Vinicio Marchesan e Fabrizio Marchesan S.n.c. - Soc. agricola, con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, 134, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare tre specchi acquei di complessivi mq. 136.975,73, contraddistinti dai nr. F1, F6, G1, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell’Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell’art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l’art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell’articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l’art. 13;
VISTA l’istanza presentata in data 06/07/2012, prot. SCPA/11.8/48632 dd. 06/07/2012 con la quale la ditta CO.L.M.I. S. c. r. l., con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, Zona Cava, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare due specchi acquei di complessivi mq. 96.401,02, contraddistinti dai nr. E9, G4, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura e piscicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell’Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle

pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 06/07/2012, prot. SCPA/11.8/48635 dd. 06/07/2012 con la quale la ditta CARANNANTE GIANCARLO, con sede a Duino Aurisina (TS) in Strada Statale 14, 78/H, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare quattro specchi acquei di complessivi mq. 132.323,87, contraddistinti dai nr. E7, E10, F3, F11, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concer-

nente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49809 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta ITTICA D.A.G. - Soc. Agricola - s.a.s. di Visintin Giovanni e C., con sede a Monfalcone (GO) in Via S. Poletto, 31, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 33.547,74, contraddistinto dal nr. B8, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Porto di Santa Croce e Grignano Mare - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49810 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta SHORELINE Soc. Coop., con sede a Trieste in Area Science Park - località Padriciano, 99, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 10.035,26, contraddistinto dal nr. D2, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla ricerca applicata alla maricoltura precisamente tra il Porto di Santa Croce e Grignano Mare antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49813 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta ROBERTO PESEL & C. Soc. agricola S.n.c., con sede a Trieste in Via Brigata Casale, 120, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 17.473,57, contraddistinto dal nr. A6, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49818 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta PELOSA S.n.c. di Caterina Palazzo & C., con sede a Trieste in Via Commerciale, 47/3, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 23.929,79, contraddistinto dal nr. F9, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49819 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta MI. MAR. S. c. a r. l., con sede a Monfalcone (GO) in Via degli Argonauti, 18, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 39.495,95, contraddistinto dal nr. B1, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49820 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta MARICOLTORI ALTO ADRIATICO S. c. a r. l., con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, 46, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 116.544,86, contraddistinto dal nr. B9, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49823 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta MARICOLTURA TRIESTINA S. c. a r. l., con sede a Grado (GO) in Calle Merlato, 4, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 24.147,29, contraddistinto dal nr. B4, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di

Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Porto di Santa Croce e Grignano Mare - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49826 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta LAUDAMAR di Roncelli Davide, con sede a Trieste in Piazza Volontari Giuliani, 2, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 80.906,05, contraddistinto dal nr. D5, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra il Porto di Santa Croce e Grignano Mare antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblica-

zione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49828 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta Soc. Agricola ITTISAN Soc. Coop., con sede a Grado (GO) in Via Pola, 3, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 12.459,23, contraddistinto dal nr. B5, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Canovella dè Zoppoli e Sorgenti di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49829 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta ITTIOMAR Soc. Coop., con sede a Trieste in Via Machiavelli, 28, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare due specchi acquei di complessivi mq. 42.295,13, contraddistinti dai nr. B2, B7, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.

Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49831 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta FRA.MAR. di Vinicio Marchesan e Fabrizio Marchesan S.n.c. - Soc. agricola, con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, 134, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 98.014,30, contraddistinto dal nr. A5, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'eser-

cizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49836 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta CO.L.M.I. Seconda Soc. Coop. Agricola, con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, 71, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 56.192,53, contraddistinto dal nr. A4, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49838 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta CO.L.M.I. S. c. r. l., con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, Zona Cava, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 67.668,11, contraddistinto dal nr. A3, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela

dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Filtri di Aurisina e Porto di Santa Croce - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49839 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta CARANNANTE VINCENZO, con sede a Ronchi dei Legionari (GO) in Via Berini, 11, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 29.875,66, contraddistinto dal nr. C2.1, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Filtri di Aurisina e Porto di Santa Croce antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Porto di Santa Croce e Grignano Mare - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento

concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/49841 dd. 11/07/2012 con la quale la ditta ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta S. c. a r. l., con sede a Marano Lagunare (UD) in Via G. Raddi, 2, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 43.693,44, contraddistinto dal nr. D7, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra il Porto di Santa Croce e Grignano Mare antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Punta Ronco e Punta Sottile - Comune di Muggia (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 16/07/2012, prot. SCPA/11.8/50971 dd. 16/07/2012 con la quale la ditta MARICOLTURA TRIESTINA S. c. a r. l., con sede a Grado (GO) in Calle Merlato, 4, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 77.428,94, contraddistinto dal nr. H2, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Punta Ronco e Punta Sottile antistante il Comune di Muggia (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Punta Sottile e Lazzaretto - Comune di Muggia (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 16/07/2012, prot. SCPA/11.8/50983 dd. 16/07/2012 con la quale la ditta MARICOLTURA TRIESTINA S. c. a r. l., con sede a Grado (GO) in Calle Merlato, 4, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare tre specchi acquei di complessivi mq. 336.532,35, contraddistinti dai nr. I1, I4, I7, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Punta Sottile e Lazzaretto antistante il Comune di Muggia (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Punta Sottile e Lazzaretto - Comune di Muggia (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 16/07/2012, prot. SCPA/11.8/50990 dd. 16/07/2012 con la quale la ditta VALFRIDO CROSARA, con sede a Muggia (TS) in Via Bembo, 44, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 22.397,33, contraddistinto dal nr. I6, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente

tra Punta Sottile e Lazzaretto antistante il Comune di Muggia (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Punta Ronco e Punta Sottile - Comune di Muggia (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 16/07/2012, prot. SCPA/11.8/50991 dd. 16/07/2012 con la quale la ditta VALFRIDO CROSARA, con sede a Muggia (TS) in Via Bembo, 44, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 106.130,98, contraddistinto dal nr. H1, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Punta Ronco e Punta Sottile antistante il Comune di Muggia (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Punta Sottile e Lazzaretto - Comune di Muggia (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 16/07/2012, prot. SCPA/11.8/50992 dd. 16/07/2012 con la quale la ditta PELOSA S.n.c. di Caterina Palazzo & C., con sede a Trieste in Via Commerciale, 47/3, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 24.200,73, contraddistinto dal nr. I2, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Punta Sottile e Lazzaretto antistante il Comune di Muggia (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Punta Sottile e Lazzaretto - Comune di Muggia (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 16/07/2012, prot. SCPA/11.8/50994 dd. 16/07/2012 con la quale la ditta ROBERTO PESEL & C. Soc. agricola S.n.c., con sede a Trieste in Via Brigata Casale, 120, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare due specchi acquei di complessivi mq. 125.809,36, contraddistinti dai nr. I3, I5, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Punta Sottile e Lazzaretto antistante il Comune di Muggia (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio

il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Porto di Santa Croce e Grignano Mare - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54127 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta PELOSA S.n.c. di Caterina Palazzo & C., con sede a Trieste in Via Commerciale, 47/3, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 104.149,85, contraddistinto dal nr. D6, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra il Porto di Santa Croce e Grignano Mare antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Filtri di Aurisina e Porto di Santa Croce - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'eser-

cizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54128 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta PELOSA S.n.c. di Caterina Palazzo & C., con sede a Trieste in Via Commerciale, 47/3, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 82.947,96, contraddistinto dal nr. C2.3, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Filtri di Aurisina e Porto di Santa Croce antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54130 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta PELOSA S.n.c. di Caterina Palazzo & C., con sede a Trieste in Via Commerciale, 47/3, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 11.888,61, contraddistinto dal nr. A2, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela

dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Filtri di Aurisina e Porto di Santa Croce - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54131 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta ITTIOMAR Soc. Coop., con sede a Trieste in Via Machiavelli, 28, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 15.967,07, contraddistinto dal nr. C2.4, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Filtri di Aurisina e Porto di Santa Croce antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Porto di Santa Croce e Grignano Mare - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento

concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54156 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta ITTICA D.A.G. - Soc. Agricola - s.a.s. di Visintin Giovanni e C., con sede a Monfalcone (GO) in Via S. Poletto, 31, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 25.038,63, contraddistinto dal nr. D3, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra il Porto di Santa Croce e Grignano Mare antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Sorgenti di Aurisina e Porto di Santa Croce - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54160 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta MARICOLTURA TRIESTINA S. c. a r. l., con sede a Grado (GO) in Calle Merlato, 4, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare due specchi acquei di complessivi mq. 63.336,32, contraddistinti dai nr. C1.3, C2.6, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Sorgenti di Aurisina e Porto di Santa Croce antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Porto di Santa Croce e Grignano Mare - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54162 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta MARICOLTURA TRIESTINA S. c. a r. l., con sede a Grado (GO) in Calle Merlato, 4, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 81.989,48, contraddistinto dal nr. D4, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra il Porto di Santa Croce e Grignano Mare antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54164 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta FRA.MAR. di Vinicio Marchesan e Fabrizio Marchesan S.n.c. - Soc. agricola, con sede a Duino Aurisina (TS) in Villaggio del Pescatore, 134, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 24.960,31, contraddistinto dal nr. B3, per il mantenimento e

ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Canovella de'Zoppoli e Sorgenti di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Filtri di Aurisina e Porto di Santa Croce - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54166 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta LAUDAMAR di Roncelli Davide, con sede a Trieste in Piazza Volontari Giuliani, 2, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 12.769,72, contraddistinto dal nr. C2.5, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Filtri di Aurisina e Porto di Santa Croce antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54168 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta S. c. a r. l., con sede a Marano Lagunare (UD) in Via G. Raddi, 2, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 148.835,89, contraddistinto dal nr. F7, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra i Porti di Villaggio del Pescatore e Duino antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Sorgenti di Aurisina e Porto di Santa Croce - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54233 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta S. c. a r. l., con sede a Marano Lagunare (UD) in Via G. Raddi, 2, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare due specchi acquei di complessivi mq. 324.879,41, contraddistinti dai nr. C1.1, C2.2, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Sorgenti di Aurisina e Porto di Santa Croce antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione

centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54234 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta S. c. a r. l., con sede a Marano Lagunare (UD) in Via G. Raddi, 2, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 118.058,15, contraddistinto dal nr. A1, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina antistante il Comune di Duino Aurisina (TS);

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Porto di Santa Croce e Grignano Mare - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;

VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54235 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta Soc. Agricola ITTISAN Soc. Coop., con sede a Grado (GO) in Via Pola, 3, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 59.579,03, contraddistinto dal nr. D1, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra il Porto di Santa Croce e Grignano Mare antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita tra Sorgenti di Aurisina e Filtri di Aurisina - Comune di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in data 11/07/2012, prot. SCPA/11.8/54236 dd. 26/07/2012 con la quale la ditta Soc. Agricola ITTISAN Soc. Coop., con sede a Grado (GO) in Via Pola, 3, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio acqueo di mq. 73.946,31, contraddistinto dal nr. C1.2, per il mantenimento e ammodernamento degli impianti destinati alla mitilicoltura precisamente tra Sorgenti di Aurisina e Filtri di Aurisina antistante il Comune di Trieste;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 03 ottobre 2012 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale

risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 18 settembre 2012

BORTOTTO

12_40_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1396 presentato il 17.07.2012
GN 1401 presentato il 18.07.2012
GN 1407 presentato il 18.07.2012
GN 1408 presentato il 18.07.2012
GN 1418 presentato il 20.07.2012
GN 1573 presentato il 09.08.2012
GN 1582 presentato il 10.08.2012
GN 1583 presentato il 10.08.2012
GN 1683 presentato il 03.09.2012
GN 1687 presentato il 04.09.2012
GN 1703 presentato il 06.09.2012
GN 1723 presentato il 10.09.2012
GN 1724 presentato il 10.09.2012
GN 1742 presentato il 13.09.2012
GN 1743 presentato il 13.09.2012
GN 1746 presentato il 14.09.2012
GN 1747 presentato il 14.09.2012
GN 1749 presentato il 14.09.2012
GN 1750 presentato il 14.09.2012
GN 1751 presentato il 14.09.2012
GN 1755 presentato il 14.09.2012

12_40_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3061/12 presentato il 18/07/2012
GN 3429/12 presentato il 06/08/2012
GN 3433/12 presentato il 06/08/2012
GN 3451/12 presentato il 07/08/2012
GN 3480/12 presentato il 08/08/2012
GN 3567/12 presentato il 10/08/2012
GN 3646/12 presentato il 21/08/2012
GN 3798/12 presentato il 03/09/2012
GN 3800/12 presentato il 04/09/2012
GN 3806/12 presentato il 05/09/2012
GN 3807/12 presentato il 05/09/2012
GN 3817/12 presentato il 06/09/2012
GN 3818/12 presentato il 06/09/2012
GN 3819/12 presentato il 06/09/2012
GN 3820/12 presentato il 06/09/2012
GN 3823/12 presentato il 06/09/2012
GN 3824/12 presentato il 06/09/2012
GN 3825/12 presentato il 06/09/2012
GN 3826/12 presentato il 06/09/2012
GN 3831/12 presentato il 06/09/2012
GN 3832/12 presentato il 06/09/2012
GN 3858/12 presentato il 07/09/2012
GN 3861/12 presentato il 07/09/2012
GN 3863/12 presentato il 07/09/2012
GN 3864/12 presentato il 07/09/2012
GN 3869/12 presentato il 10/09/2012
GN 3870/12 presentato il 11/09/2012
GN 3875/12 presentato il 12/09/2012
GN 3877/12 presentato il 12/09/2012
GN 3878/12 presentato il 12/09/2012
GN 3881/12 presentato il 13/09/2012
GN 3886/12 presentato il 14/09/2012
GN 3887/12 presentato il 14/09/2012
GN 3918/12 presentato il 14/09/2012
GN 3919/12 presentato il 14/09/2012
GN 3933/12 presentato il 17/09/2012

12_40_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1071/08 presentato il 24/01/2008
GN 735/09 presentato il 22/01/2009
GN 736/09 presentato il 22/01/2009
GN 3237/09 presentato il 18/03/2009
GN 8175/09 presentato il 29/06/2009
GN 16702/09 presentato il 21/12/2009
GN 519/10 presentato il 13/01/2010
GN 575/10 presentato il 14/01/2010
GN 577/10 presentato il 14/01/2010
GN 578/10 presentato il 14/01/2010
GN 1724/10 presentato il 04/02/2010
GN 1725/10 presentato il 04/02/2010
GN 2012/10 presentato il 10/02/2010
GN 2013/10 presentato il 10/02/2010
GN 2036/10 presentato il 11/02/2010
GN 2037/10 presentato il 11/02/2010
GN 3079/10 presentato il 03/03/2010
GN 3080/10 presentato il 03/03/2010
GN 3156/10 presentato il 04/03/2010
GN 3446/10 presentato il 11/03/2010
GN 3447/10 presentato il 11/03/2010
GN 4612/10 presentato il 02/04/2010
GN 4613/10 presentato il 02/04/2010
GN 5241/10 presentato il 16/04/2010
GN 5242/10 presentato il 16/04/2010
GN 5566/10 presentato il 23/04/2010
GN 5844/10 presentato il 29/04/2010
GN 6051/10 presentato il 04/05/2010
GN 6052/10 presentato il 04/05/2010
GN 6299/10 presentato il 07/05/2010
GN 6859/10 presentato il 20/05/2010
GN 7605/10 presentato il 03/06/2010
GN 7939/10 presentato il 09/06/2010
GN 8227/10 presentato il 14/06/2010
GN 8802/10 presentato il 23/06/2010
GN 10668/10 presentato il 28/07/2010
GN 11552/10 presentato il 13/08/2010
GN 11648/10 presentato il 18/08/2010
GN 11731/10 presentato il 19/08/2010
GN 11768/10 presentato il 20/08/2010
GN 12607/10 presentato il 13/09/2010
GN 12625/10 presentato il 14/09/2010
GN 14917/10 presentato il 28/10/2010
GN 14924/10 presentato il 28/10/2010
GN 14925/10 presentato il 28/10/2010
GN 14929/10 presentato il 28/10/2010
GN 14930/10 presentato il 28/10/2010
GN 15753/10 presentato il 12/11/2010
GN 16426/10 presentato il 25/11/2010
GN 16652/10 presentato il 01/12/2010
GN 16989/10 presentato il 07/12/2010
GN 16991/10 presentato il 07/12/2010
GN 243/11 presentato il 12/01/2011
GN 244/11 presentato il 12/01/2011
GN 479/11 presentato il 18/01/2011
GN 532/11 presentato il 19/01/2011
GN 1051/11 presentato il 27/01/2011
GN 1106/11 presentato il 28/01/2011
GN 1107/11 presentato il 28/01/2011
GN 1228/11 presentato il 31/01/2011
GN 1229/11 presentato il 31/01/2011
GN 1356/11 presentato il 02/02/2011
GN 1562/11 presentato il 04/02/2011
GN 1629/11 presentato il 08/02/2011
GN 2015/11 presentato il 17/02/2011
GN 2468/11 presentato il 28/02/2011
GN 2513/11 presentato il 28/02/2011
GN 2811/11 presentato il 07/03/2011
GN 3787/11 presentato il 28/03/2011
GN 3788/11 presentato il 28/03/2011
GN 5966/11 presentato il 11/05/2011
GN 6474/11 presentato il 19/05/2011
GN 6946/11 presentato il 30/05/2011
GN 6995/11 presentato il 31/05/2011
GN 7011/11 presentato il 31/05/2011
GN 7012/11 presentato il 31/05/2011
GN 7506/11 presentato il 09/06/2011
GN 8041/11 presentato il 17/06/2011
GN 8353/11 presentato il 24/06/2011
GN 8609/11 presentato il 29/06/2011
GN 8610/11 presentato il 29/06/2011
GN 8811/11 presentato il 01/07/2011
GN 8812/11 presentato il 01/07/2011
GN 8813/11 presentato il 01/07/2011
GN 8820/11 presentato il 01/07/2011
GN 8845/11 presentato il 04/07/2011
GN 8846/11 presentato il 04/07/2011
GN 8849/11 presentato il 04/07/2011
GN 8850/11 presentato il 04/07/2011
GN 9220/11 presentato il 11/07/2011
GN 9319/11 presentato il 12/07/2011
GN 9320/11 presentato il 12/07/2011
GN 9357/11 presentato il 12/07/2011
GN 9580/11 presentato il 15/07/2011
GN 9581/11 presentato il 15/07/2011
GN 9626/11 presentato il 18/07/2011
GN 9651/11 presentato il 18/07/2011
GN 9837/11 presentato il 21/07/2011
GN 10193/11 presentato il 27/07/2011
GN 10454/11 presentato il 02/08/2011
GN 10455/11 presentato il 02/08/2011
GN 10484/11 presentato il 02/08/2011
GN 10786/11 presentato il 09/08/2011
GN 10787/11 presentato il 09/08/2011
GN 10789/11 presentato il 09/08/2011
GN 11116/11 presentato il 18/08/2011

GN 11205/11 presentato il 23/08/2011
GN 11484/11 presentato il 01/09/2011
GN 11487/11 presentato il 01/09/2011
GN 11488/11 presentato il 01/09/2011
GN 12182/11 presentato il 21/09/2011
GN 12359/11 presentato il 26/09/2011
GN 12366/11 presentato il 27/09/2011
GN 12405/11 presentato il 27/09/2011
GN 12408/11 presentato il 27/09/2011
GN 12438/11 presentato il 28/09/2011
GN 12726/11 presentato il 03/10/2011
GN 13092/11 presentato il 11/10/2011
GN 13229/11 presentato il 13/10/2011
GN 13363/11 presentato il 18/10/2011
GN 13364/11 presentato il 18/10/2011
GN 13399/11 presentato il 18/10/2011
GN 13674/11 presentato il 25/10/2011
GN 14101/11 presentato il 07/11/2011
GN 14104/11 presentato il 07/11/2011
GN 14358/11 presentato il 11/11/2011
GN 14364/11 presentato il 11/11/2011
GN 14733/11 presentato il 21/11/2011
GN 14865/11 presentato il 24/11/2011
GN 15371/11 presentato il 02/12/2011
GN 15372/11 presentato il 02/12/2011
GN 15373/11 presentato il 02/12/2011
GN 15376/11 presentato il 02/12/2011
GN 15499/11 presentato il 06/12/2011
GN 15500/11 presentato il 06/12/2011
GN 15715/11 presentato il 13/12/2011
GN 15717/11 presentato il 13/12/2011
GN 15750/11 presentato il 13/12/2011
GN 15780/11 presentato il 14/12/2011
GN 16172/11 presentato il 22/12/2011
GN 16204/11 presentato il 22/12/2011
GN 16304/11 presentato il 23/12/2011
GN 258/12 presentato il 10/01/2012
GN 274/12 presentato il 10/01/2012
GN 404/12 presentato il 12/01/2012

GN 526/12 presentato il 16/01/2012
GN 552/12 presentato il 17/01/2012
GN 554/12 presentato il 17/01/2012
GN 889/12 presentato il 24/01/2012
GN 1063/12 presentato il 27/01/2012
GN 1065/12 presentato il 27/01/2012
GN 1125/12 presentato il 30/01/2012
GN 1180/12 presentato il 31/01/2012
GN 1200/12 presentato il 31/01/2012
GN 1214/12 presentato il 31/01/2012
GN 1276/12 presentato il 01/02/2012
GN 1277/12 presentato il 01/02/2012
GN 1724/12 presentato il 13/02/2012
GN 1969/12 presentato il 21/02/2012
GN 2003/12 presentato il 22/02/2012
GN 2103/12 presentato il 24/02/2012
GN 2126/12 presentato il 24/02/2012
GN 2391/12 presentato il 29/02/2012
GN 2482/12 presentato il 02/03/2012
GN 3115/12 presentato il 16/03/2012
GN 3250/12 presentato il 20/03/2012
GN 3807/12 presentato il 02/04/2012
GN 3962/12 presentato il 05/04/2012
GN 4201/12 presentato il 13/04/2012
GN 4202/12 presentato il 13/04/2012
GN 4203/12 presentato il 13/04/2012
GN 4248/12 presentato il 16/04/2012
GN 4249/12 presentato il 16/04/2012
GN 4297/12 presentato il 17/04/2012
GN 4667/12 presentato il 26/04/2012
GN 4668/12 presentato il 26/04/2012
GN 4669/12 presentato il 26/04/2012
GN 4907/12 presentato il 03/05/2012
GN 4908/12 presentato il 03/05/2012
GN 4912/12 presentato il 03/05/2012
GN 4914/12 presentato il 03/05/2012
GN 5230/12 presentato il 11/05/2012
GN 5421/12 presentato il 17/05/2012
GN 5446/12 presentato il 18/05/2012
GN 5635/12 presentato il 23/05/2012
GN 5636/12 presentato il 23/05/2012
GN 6114/12 presentato il 05/06/2012
GN 6369/12 presentato il 08/06/2012
GN 6390/12 presentato il 08/06/2012
GN 6653/12 presentato il 14/06/2012
GN 6827/12 presentato il 18/06/2012
GN 6902/12 presentato il 20/06/2012
GN 7358/12 presentato il 02/07/2012
GN 7411/12 presentato il 04/07/2012
GN 7412/12 presentato il 04/07/2012
GN 7413/12 presentato il 04/07/2012
GN 7450/12 presentato il 05/07/2012
GN 7643/12 presentato il 09/07/2012
GN 7780/12 presentato il 12/07/2012
GN 7781/12 presentato il 12/07/2012
GN 7805/12 presentato il 13/07/2012
GN 7898/12 presentato il 16/07/2012
GN 7899/12 presentato il 16/07/2012
GN 7908/12 presentato il 16/07/2012
GN 7909/12 presentato il 16/07/2012
GN 8580/12 presentato il 31/07/2012

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

12_40_2_CORTE COST SENT 217

Corte Costituzionale
Sentenza 18 luglio 2012, n. 217, depositata il 13 settembre 2012. Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106, 7, comma 51, 10, commi 25, 85 e 86, 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38, e 13, comma 25 della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106, 7, comma 51, 10, commi 25, 85 e 86, 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38, e 13, comma 25 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-27 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2011 ed iscritto al n. 128 del registro ricorsi 2011.
VISTO l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
UDITO nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
UDITO l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso spedito per la notificazione il 24 ottobre 2011, notificato il successivo 27 ottobre 2011 e depositato il 31 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007) e, segnatamente, dell'articolo 2 commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106; dell'articolo 7, comma 51;

dell'articolo 10, commi 25, 85 e 86; dell'articolo 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38; dell'articolo 13, comma 25.
1.1. Quanto all'art. 2, comma 55 - che prevede la concessione di un contributo alla società Udine e Gorizia Fiere S.p.a. a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia - esso introdurrebbe, secondo il ricorrente, una misura "di tipo selettivo", in quanto destinata soltanto alla anzidetta società, così da richiedere, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la notificazione alla Commissione europea, che il legislatore regionale non ha previsto, così da violare l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei vincoli comunitari e internazionali. Inoltre, la disposizione introdurrebbe un trattamento favorevole nei confronti della società Udine e Gorizia Fiere S.p.a., che «si traduce in un pregiudizio per la concorrenza con gli altri soggetti economici che operano nello stesso mercato», con conseguente violazione anche dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., avendo il legislatore regionale invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
1.2. Quanto all'art. 2, comma 70 - che concede, a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio, contributi per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, nonché per l'avvio di nuove attività commerciali per quelli cessati dall'attività; la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale; la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione - esso darebbe luogo ad un'ipotesi di aiuto di Stato, e con specifico riguardo al contributo per il reinserimento professionale, si «configura anche un aiuto al funzionamento». In tal modo, il legislatore regionale, esorbitando dalla propria competenza, si sarebbe posto in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento CE di esenzione n. 800/2008, della Commissione delle Comunità europee del 6 agosto 2008, Commissione delle Comunità europee, Regolamento CE de minimis n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità europee del 15 dicembre 2006) ed avrebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost.
1.3. Quanto all'art. 2, comma 85 - che incentiva la creazione di nuove imprese da parte delle donne nei settori artigianato, commercio, turismo e servizi, tramite la concessione di contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonché delle spese di costituzione e primo impianto - anche esso, per il ricorrente, eccederebbe la competenza regionale e, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento di esenzione 800/2008 e Regolamento de minimis 1998/2006), avrebbe leso l'art. 117, primo comma, Cost.
1.4. Quanto all'art. 2, comma 88 - che contempla la concessione di un finanziamento alla ASDI denominata "Distretto del Mobile Livenza Società Consortile a r.l." ed all'"Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della Sedia S.p.a. Consortile" per progetti di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione del prodotto e del processo, per l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle reti distributive, nonché per il sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese ed altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto - se ne denuncia la natura di misura di tipo selettivo in favore di società consortili a capitale misto pubblico e privato, in quanto destinate solo ad imprese di uno specifico settore. Di qui, la necessità di notificazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE; obbligo che sussisterebbe «anche qualora le predette misure possano essere ricondotte, come sembra rilevarsi dalla lettura della norma, agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE n. 244 del 1° ottobre 2004, Comunicazione della Commissione. Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà)». Con la conseguenza che la Regione, per un verso, avrebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost., mancando di prevedere l'anzidetta notificazione e, per altro verso, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
1.5. Quanto all'art. 2, comma 91, anche il finanziamento - con esso introdotto, ad integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, per sostenere il rafforzamento, il consolidamento ed il sostegno finanziario delle imprese - si risolverebbe in misure di tipo selettivo, giacché destinate solo ad imprese di un specifico settore, da notificarsi, quindi, alla Commissione europea ex art. 108 TFUE. Sicché, la Regione, per un verso, avrebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost., omettendo di prevedere l'anzidetta notificazione e, per altro verso, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
1.6. Quanto, all'art. 2, comma 106 - che dispone la concessione di un contributo al Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell'Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l'esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà di aree cedute - parimenti selettive sarebbero le misure in esso previste, da notificarsi, pertanto, alla predetta Commissione, ex art. 108 TFUE. Anche in questo caso, dunque, la Regione avrebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost., mancando di prevedere l'anzidetta notificazione.
1.7. Quanto all'art. 7, comma 51, esso stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia, non trovano applicazione le disposizioni recate «dall'art. 12, comma 13» (recte: 30), nonché le riduzioni di spesa di cui «all'art. 12 comma 30» (recte: 13), della legge regionale n. 22 del 2010.

Secondo il ricorrente, il mancato rispetto delle richiamate disposizioni determinerebbe la violazione degli articoli 6 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), «che costituiscono principi generali ai quali le Regioni si devono adeguare ai fini del rispetto della normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni»; con l'ulteriore conseguenza che la denunciata disposizione dell'art. 7, comma 51, contrasta con l'art. 117, terzo comma, Cost., che include la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.
1.8. Quanto all'art. 10, comma 25 - il quale prevede che, ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale di cui al comma 29 dell'articolo 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009), per il calcolo del rapporto fra dipendenti in servizio e popolazione residente di cui alla lettera b), non vengono conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento - sostiene il ricorrente che esso altererebbe «il corretto modo di determinare il rapporto spesa corrente/spesa per il personale che rileva ai fini dell'osservanza delle norme statali che, in funzione del coordinamento della finanza pubblica, hanno fissato limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale» (ai sensi dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria", modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e oggetto di successive modificazioni).
Anche in tale ipotesi, la disposizione denunciata violerebbe i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.
1.9. Quanto all'art. 10, comma 85, che stabilisce l'inquadramento del personale appartenente alla categoria PLA3 e PLA4 nella categoria superiore PLB; all'art. 10, comma 86 (sostitutivo dell'art. 26, comma 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9, recante «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale»), che prevede l'inquadramento del personale appartenente alla polizia locale, già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale, nella categoria superiore PLB; e all'art. 12, comma 26, per cui il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011), è inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato, il ricorrente osserva che dette disposizioni, ancorché riconducibili ad esercizio della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale, contrasterebbero, comunque, con i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.). Darebbero, infatti luogo ad «assunzioni totalmente riservate, in palese contrasto con le disposizioni in materia di accesso ai pubblici uffici, anche alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, secondo la quale "l'area delle eccezioni" alla regola del pubblico concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso" (cfr., da ultimo, sentenza n. 9 del 2010)».
Per di più l'art. 10, comma 85, determinando anche un incremento del salario accessorio, si porrebbe in contrasto con la previsione del contenimento della spesa tramite il tetto massimo per il trattamento economico complessivo, stabilita dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Dal ché l'ulteriore violazione dei principi fondamentali ex art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.
1.10. Quanto all'articolo 12, comma 28 - che, integrando il disposto dell'art. 13, comma 18, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010), come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge reg. n. 11 del 2011, estende la disciplina concernente i processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato al personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame - esso vulnererebbe l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le assunzioni a tempo determinato possono avvenire esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e non come normale programmazione delle assunzioni. Di qui, la conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, quindi, sui rapporti di diritto privato, nonché dell'art. 117, terzo comma, Cost., sulla competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, giacché «non si fa cenno alla necessità di assicurare il rispetto della disciplina statale di principio sul contenimento della spesa di personale» (art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria», modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e oggetto di successive modificazioni).

1.11. Quanto all'art. 12, comma 32 - che quantifica e attribuisce in base alla legge aumenti tabellari e indennità, prescindendo da quanto stabilito nel Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale, il quale obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione - esso contrasterebbe con le disposizioni del citato Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato, alla competenza esclusiva dello Stato.
Inoltre, la medesima disposizione denunciata lederebbe i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., giacché al personale delle Regione ivi indicato verrebbe attribuito un trattamento diverso rispetto al personale del medesimo comparto.
1.12. Quanto all'art. 12, comma 33 - che stabilisce che l'indennità di pronto intervento di cui all'articolo 4, lettera e), del Contratto Integrativo di ente 1998-2001, del personale regionale, area non dirigenziale, documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003, spettante al personale previamente individuato dal direttore centrale della protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento è rideterminata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, in 90 euro mensili lordi da corrispondere per 12 mensilità, con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) - esso contrasterebbe con la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo la quale per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati. Di qui, l'ipotizzata lesione dei principi fondamentali della vigente normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione è tenuta ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
1.13. Quanto ancora all'art. 12, comma 38 - che modifica l'art. 10 della legge reg. n. 12 del 2009, introducendo il comma 4-ter, in forza del quale il direttore centrale della direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, è nominato dal Presidente della Regione, esclusivamente tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 4-quater, senza la necessità di effettuare valutazioni comparative - esso, nell'escludere espressamente che la nomina del direttore centrale abbia luogo sulla base di valutazioni comparative, lederebbe i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
1.14. Quanto, infine, all'art. 13, comma 25 - che modifica la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), recando norme (artt. 4, 4-bis e 4-ter) in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati - esso contrasterebbe con la vigente normativa statale in tema di demanio asservito alla funzionalità del servizio idrico integrato, recata dall'art. 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in forza della quale: «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge».
Più in particolare, la prevista condizione per cui i beni potrebbero essere sdemanializzati solo in presenza dell'accertata cessazione della «funzionalità idraulica», verrebbe a ledere la anzidetta norma statale, «nella misura in cui la verifica di cessazione della funzionalità, demandata ad una autonoma valutazione degli uffici regionali, consentisse la cessione della proprietà di beni comunque asserviti al servizio idrico integrato». Osserva, infatti, il ricorrente che «non risulta codificato nella disciplina statale il concetto di "funzionalità idraulica" richiamato dalla norma regionale».
Ad avviso della difesa erariale, la disposizione denunciata mancherebbe pure di rispettare le regole comunitarie e nazionali sulle procedure a evidenza pubblica, introducendo «un criterio arbitrario di sottrazione al principio dell'alienazione mediante gara pubblica, stabilendo una soglia di 5000 mq. al di sotto della quale la cessione può avvenire in forma diretta, con grave pregiudizio per le esigenze di tutela della concorrenza», con conseguente vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera e) ed s), Cost., nelle materie, di competenza esclusiva statale, di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
2. Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della Giunta, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato «per le ragioni che verranno illustrate in separata memoria».
3. Con successiva memoria la Regione ha argomentato per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione relativa al solo art. 12, comma 26, della legge impugnata, rinviando ad ulteriore atto difensivo le difese sulle altre sue norme denunciate.

La difesa regionale sostiene che la norma censurata, frutto di una recente evoluzione dell'assetto del Servizio sanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rappresenti una legittima e giustificata deroga al principio del pubblico concorso.
3.1. A tal fine, si osserva nella memoria che, sino alla legge regionale n. 12 del 2009, la Direzione centrale salute svolgeva le funzioni di competenza, tra cui quelle di pianificazione, indirizzo, coordinamento e verifica, avvalendosi della Agenzia regionale della sanità (ARS) e del Centro servizi condivisi (CSC), entrambi enti autonomi, le funzioni dei quali erano disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 3 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria) e 18 della legge regionale 21 luglio del 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
L'art. 10 della citata legge regionale n. 12 del 2009, innovando tale assetto, ha rafforzato i poteri dell'Amministrazione regionale nella gestione del Servizio sanitario (SSR) con l'istituzione di una apposita direzione (Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali) dotata di speciali poteri di autonomia, con contestuale soppressione di detti enti (ARS e CSC), così addivenendo ad una semplificazione delle strutture centrali, con riduzione di costi, ed implementando l'importanza dei processi decisionali facenti capo alla neo istituita Direzione centrale, ivi concentrando tutte le funzioni di indirizzo e governo del SSR.
I commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 10, richiamati dal censurato art. 12, comma 26, della legge n. 11 del 2011, hanno disciplinato, quindi, il conferimento degli incarichi dirigenziali.
3.2. Una volta approvato il citato art. 10 - si evidenzia ancora nella memoria - la Regione ha immediatamente avviato il percorso di riforma delineato da detta norma, definendo altresì (con delibera di Giunta n. 2445 del 5 novembre 2009) l'organizzazione interna della nuova Direzione, le cui funzioni sono state precisate con delibera di Giunta n. 1860 del 24 settembre 2010; si è, quindi, provveduto ad avviare il processo di conferimento degli incarichi dirigenziali, stabiliti nel numero massimo di cinque, ai sensi dei commi 6-9 dell'art. 10 della legge regionale n. 12 del 2009.
Sicché, alla citata delibera n. 2445/2009 è seguito il decreto del Direttore centrale n. 1091 del 16 novembre 2009 che ha definito l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale, ponendosi il Servizio affari generali e legali (artt. 5 e 7 del decreto) alle dirette dipendenze del Direttore.
Con successivo decreto n. 1216 del 27 novembre 2009 è stato avviato il procedimento per il conferimento di tre incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 6-9 del citato art. 10 e, tra questi, quello, vacante, di direttore del Servizio affari generali e legali, dandosi atto della "complessità gestionale della nuova Direzione" e della conseguente necessità di "acquisire l'apporto di professionalità in possesso di adeguati requisiti di riconosciuta esperienza e capacità professionale", ciò tramite "previa valutazione di curricula professionali operata da una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale", che nomina gli altri componenti. Lo stesso decreto n. 1216 del 2009 ha individuato i requisiti professionali funzionali al conferimento dell'incarico, approvando l'"avviso di selezione" e disponendone la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ove veniva effettivamente pubblicato nel n. 49 del 9 dicembre 2009. Con decreto n. 1303 del 23 dicembre 2009 sono state costituite le commissioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali e, quanto al Servizio affari generali e legali, la commissione ha valutato i curricula dei tre candidati che avevano presentato istanza, indicando infine il vincitore, al quale l'incarico è stato, quindi, conferito con decreto n. 1306 del 28 dicembre 2009.
Analoga procedura, avviata con decreto del Direttore centrale n. 1017 dell'8 ottobre 2010, ha portato al conferimento dell'incarico, dirigenziale, di direttore di staff, competenza giuridica, amministrativa, contabile, rapporti istituzionali, previsto dagli artt. 16 e 22 del decreto del Presidente della Regione n. 277 del 27 agosto 2004. In tal caso, la commissione, appositamente costituita con decreto n. 1130 del 4 novembre 2010, ha esaminato le posizioni di cinque candidati, dapprima selezionando due candidati e, poi, individuando il soggetto idoneo, al quale è stato conferito l'incarico con decreto n. 1179 del 12 novembre 2010.
3.3. In siffatto contesto, e dopo la positiva conclusione del semestre di prova per gli anzidetti nominati direttori, la Regione ha, pertanto, adottato la norma impugnata, che espressamente provvede alla collocazione ex lege, a tempo indeterminato, nel ruolo unico dei dirigenti regionali, del personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali di cui all'art. 10, commi da 6 a 9, della legge regionale n. 12 del 2009, "poiché è in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, a decorrere dall'1 agosto 2011" e ciò "in via eccezionale, per le necessità funzionali e organizzative del nuovo sistema di governo del Servizio sanitario regionale".
La difesa regionale osserva, dunque, che "si trattava delle due persone alle quali erano stati conferiti gli incarichi dirigenziali con i procedimenti sopra illustrati", giacché il censurato art. 12, comma 26, ha tenuto conto della particolare situazione della Direzione centrale salute, delle "particolari competenze richieste per quegli incarichi e della specializzazione ed esperienza possedute dai due soggetti in questione".
Circostanze, queste, unitamente a quella del conferimento dell'incarico dirigenziale mediante procedura comparativa pubblica, che giustificherebbero la deroga al principio del pubblico concorso, considerato

altresì che i precedenti della giurisprudenza costituzionale richiamati dal ricorrente (e su cui la memoria si sofferma) non sarebbero pertinenti rispetto alla fattispecie in esame.
3.4 Ciò premesso, la Regione resistente eccepisce l'inammissibilità della questione, giacché la censura sarebbe formulata in ragione dell'esistenza di un "inquadramento riservato", mentre l'art. 12, comma 26, denunciato richiama espressamente le "necessità funzionali e organizzative del nuovo sistema di governo del Servizio sanitario regionale", quali specifiche e complesse valutazioni delle quali il ricorso non tiene assolutamente conto, omettendo qualsivoglia argomentazione in ordine alla supposta irragionevolezza della disposizione impugnata.
3.5 In ogni caso, la questione - ad avviso della difesa regionale - sarebbe infondata, posto che la norma censurata, diversamente dalle altre disposizioni in materia di concorsi pubblici, scrutinate e dichiarate illegittime da questa Corte, provvede espressamente a declinare la sua ragione nelle, già richiamate, necessità funzionali e organizzative del sistema di neo-istituzione, con il fine di consolidare specifiche esperienze professionali "maturate all'interno della Direzione" e in riferimento a personale già di ruolo svolgente incarichi dirigenziali in quanto "in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale".
Tale valutazione legislativa, sebbene non insindacabile, non potrebbe essere censurata nel merito specifico, potendo solo valutarsi se supera i confini esterni della ragionevolezza, quale aspetto nemmeno censurato con il ricorso e che, peraltro, non sussisterebbe. Difatti, la nuova Direzione ha poteri di coordinamento ed indirizzo del SSR e cioè del settore più complesso e che assorbe le maggiori risorse regionali, così da soddisfare il requisito, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, della "peculiarità delle funzioni".
I beneficiari della deroga al principio del pubblico concorso svolgevano già gli incarichi dirigenziali in questione, maturando un esperienza specifica ed esclusiva, così da rendere effettiva la possibilità del consolidamento di specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, cui fanno riferimento talune pronunce di questa Corte (sentenze n. 150 del 2010 e n. 239 del 2009) come giustificazioni della deroga anzidetta (siccome prevista dall'art. 97, terzo comma, Cost.), tanto più che, nella specie, si tratta di funzionari già dipendenti della Regione dal settembre 1998 e i cui incarichi dirigenziali sono stati conferiti a seguito di procedura comparativa pubblica.
4. Con ulteriore memoria successivamente depositata, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha svolto le proprie difese in riferimento alle restanti questioni.
4.1 Quanto all'art. 2, comma 55, si deduce la cessazione della materia del contendere, in quanto modificato dall'articolo 3, comma 24, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2012).
4.2 Quanto all'art. 2, comma 70, si sostiene che la censura non potrebbe che riferirsi solo alla lettera a) e non già alla lettera b), con la conseguenza di palesarsi generica ed indeterminata e, quindi, inammissibile, posto che non viene specificato in cosa consisterebbe la violazione con la normativa comunitaria evocata e quali disposizioni di essa sarebbero lese.
In ogni caso, la questione sarebbe infondata, posto che la prevista autorizzazione alla Amministrazione regionale a predisporre azioni a sostegno "dell'attività dei rivenditori di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca", tramite la concessione di appositi contributi, deve avvenire "nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria" (art. 17-bis, comma 1), cosicché sarebbe la stessa norma denunciata a farsi carico dell'esigenza del rispetto della normativa di matrice comunitaria.
4.3. Quanto all'art. 2, comma 85, la censura, alla stessa stregua della precedente, sarebbe generica ed indeterminata e, pertanto, inammissibile.
Peraltro, essa sarebbe anche infondata. Infatti, posto che la Regione ha potestà legislativa in materia di sostegno alle attività produttive, in base all'articolo 4 dello statuto di autonomia, la censura statale ometterebbe di considerare la disposizione appena successiva a quella impugnata, il comma 86, che rinvia ad apposito regolamento la fissazione di "criteri" e "modalità" per la "concessione dei contributi di cui al comma 85", precisando che ciò deve avvenire "nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato". Inoltre, lo stesso comma 86 ha cura di precisare che l'importo massimo del contributo erogabile deve essere compreso tra 2.500 e 30.000 euro, così da rispettare l'art. 3, comma 2, Regolamento CE n. 1998/2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore), che fissa l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi alla stessa impresa nel limite massimo di euro 20.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Ove, quindi, tali limiti dovessero essere superati dal regolamento anzidetto, sarà quest'ultimo ad essere illegittimo per violazione della normativa comunitaria e della potestà primaria regionale.
4.4. Quanto all'art. 2, comma 91, la difesa regionale esclude che la disposizione sia volta a disciplinare la concorrenza, occupandosi soltanto di sostegno delle attività produttive, nell'ambito della competenza primaria di cui all'art. 4 dello statuto. Del resto, si osserva che non sussisterebbe una specifica riserva di materia statale della "tutela della concorrenza" nell'ambito delle competenze statutarie, venendosi

altrimenti ad applicare in malam partem il Titolo V nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, essendo ciò escluso dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), mentre le norme statali nella materia predetta dovrebbero operare come limiti propri della potestà primaria regionale e cioè come riforme economico-sociali o come principi dell'ordinamento giuridico. In tale prospettiva, la denuncia statale di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. sarebbe anche inammissibile.
In riferimento poi al profilo di censura che investe la asserita violazione della normativa comunitaria, se ne eccepisce la non fondatezza, giacché il successivo comma 92 renderebbe palese che i finanziamenti sono destinati ad operare in regime di aiuti de minimis, là dove tale circostanza sarebbe confermata dall'allegato 3 alla legge regionale n. 11 del 2011, che reca uno schema di regolamento dal quale si evince che il rispetto della normativa di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 risulti "elemento imprescindibile nell'erogazione degli aiuti".
4.5. Quanto all'art. 2, commi 88 e 106, si deduce la cessazione della materia del contendere.
Il comma 88 è stato abrogato dall'articolo 14, comma 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese); mentre il comma 106 "è in corso di abrogazione". Entrambe le disposizioni non avrebbero ricevuto concreta attuazione.
4.6. Quanto all'art. 10, comma 25, la Regione, nell'ottica dell'infondatezza della questione, osserva, anzitutto, che il comma 29 dell'art. 12 della legge regionale n. 17 del 2008, cui rinvia la disposizione impugnata, reca norma in materia di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Ciò premesso, si sostiene che le norme interposte evocate dallo Stato non sarebbero pertinenti, posto che l'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, riguarda un limite al "trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti", là dove non è questo l'oggetto disciplinato dall'art. 10, comma 25; mentre l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, che pone limiti alle assunzioni a seconda dell'incidenza delle spese del personale rispetto alle spese correnti, non potrebbe vincolare la potestà regionale e, comunque, la norma censurata non atterrebbe sul calcolo di quel rapporto.
Argomenta la difesa regionale che l'art. 10, comma 25, denunciato e l'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 2008 sono norme che definiscono le regole per il concorso delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sono dettate in attuazione della competenza regionale in materia di "ordinamento degli enti locali" (art. 4, numero 1-bis, dello statuto; artt. 9 e 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»), in relazione alla quale rilevano le norme di cui all'art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), che, tra l'altro, prevedono che spetti alla regione di "individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio". Ne deriverebbe che l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, rappresenta una norma di dettaglio che non vincola l'autonomia regionale, che ha ampia competenza in materia di finanza locale.
Inoltre, si aggiunge ancora nella memoria, che l'art. 10, comma 25, censurato non attiene al calcolo del rapporto spesa corrente/spesa per il personale, ma precisa soltanto «un criterio necessario per rendere "realistico" il calcolo dei dipendenti in servizio, criterio che consiste nella esclusione - dal conteggio del rapporto dipendenti in servizio/popolazione residente - dei dipendenti non presenti in servizio per un certo periodo». Sicché, la disposizione impugnata troverebbe applicazione "solo" per il calcolo stabilito dall'art. 12, comma 29, della legge regionale n. 12 del 2008 e non già in relazione all'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, posto che, allorquando bisogna «calcolare la spesa per il personale ai fini dell'art. 76, comma 7, occorre ricomprendere anche "i dipendenti collocati in aspettativa retribuita" di cui all'art. 12, comma 29».
4.7. Quanto all'art. 10, commi 85 e 86, si deduce la cessazione della materia del contendere in quanto le disposizioni sono state abrogate dall'art. 13, comma 70, lettera b), della legge regionale n. 18 del 2011, senza aver avuto attuazione nel periodo di loro vigenza.
4.8. Quanto all'art. 12, comma 28, la Regione, ai fini dell'infondatezza della questione, sostiene, anzitutto, che l'invocata norma interposta dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 non sarebbe parametro pertinente, con conseguente inammissibilità della questione. Infatti, la norma denunciata precisa solo «l'ambito dei soggetti potenzialmente "stabilizzabili" in base alle procedure dell'art. 13, comma 18» della legge regionale n. 24 del 2009, per cui, con rinvio al comma 16 dello stesso art. 13, si stabilisce la facoltà delle singole amministrazioni di riservare sino al 50 per cento delle risorse disponibili per processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tal fine trovando applicazione la disciplina posta dall'art. 12, comma 19, della legge reg. n. 9 del 2008; a sua volta, il citato comma 16 limita l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, per gli esercizi dal 2010 al 2013, «nel limite di un contingente di personale la

cui spesa annua omnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso», con possibili espresse deroghe.
Peraltro, la difesa regionale deduce che la materia delle assunzioni «ricade nell'organizzazione amministrativa della Regione», come confermato dalla sentenza n. 235 del 2010 di questa Corte, sicché l'art. 12, comma 28, denunciato rientrerebbe in materie oggetto di competenza regionale piena ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., che è più ampia di quella prevista dall'art. 4, numeri 1) e 1-bis), dello statuto di autonomia (rispettivamente ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto ed ordinamento degli enti locali), essendo soggetta soltanto ai limiti posti dal primo comma dello stesso art. 117 Cost.
In relazione poi alla censura di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione ribadisce la inidoneità della norma interposta dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 a vincolare la potestà regionale non rappresentando un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, rilevando altresì, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia i già richiamati commi 154 e 155 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 quanto alle modalità di limitazione delle spese.
Nella memoria si ribadisce ancora che la norma impugnata, unitamente all'art. 13, comma 18, innanzi citato, non prevedono «ulteriori assunzioni, ma operano nell'ambito della programmazione dei fabbisogni già definita», così da collocarsi «in un processo complessivo virtuoso di limitazione della spesa del personale, in linea con i criteri ispiratori della legislazione statale».
Ove poi la censura fosse rivolta a contestare il meccanismo stesso di cui all'art. 12, comma 28, essa sarebbe inammissibile per tardività, non potendo l'impugnazione "oltrepassare il termine utilizzando una norma che si limita a richiamare la norma preesistente".
La Regione osserva, infine, che gli artt. 12 e 13, comma 18, della legge n. 17 del 2008 pongono regole che si dichiarano, anche implicitamente, nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
4.9. Quanto all'art. 12, comma 32, si deduce la cessazione della materia del contendere, posto che quattro dei commi (53-bis, 53-ter, 53-quater e 53-sexies) che la disposizione denunciata aggiunge nell'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011) sono stati abrogati dall'art. 15, comma 12, lettera c), della legge regionale n. 18 del 2011, non avendo avuto applicazione nel periodo di vigenza.
In relazione poi al comma 53-quinquies dell'art. 14 citato, esso è stato modificato dall'art. 15, comma 12, lettera b), della legge regionale n. 18 del 2011, provvedendo ad abrogare le norme prevedenti gli "aumenti tabellari" e così accogliendo le censure avanzate con il ricorso. Ciò che residua è «una norma programmatica, che non prevede affatto aumenti ex lege ma solo la possibile definizione di iniziative di razionalizzazione e riqualificazione della spesa con l'accordo delle parti datoriali e sindacali, che possono portare ad un aumento delle risorse disponibili per la contrattazione aziendale». Sicché, anche in riferimento al comma 53-quinquies - che peraltro non opera differenziazioni tra gruppi di dipendenti - è da ritenersi cessata la materia del contendere.
4.10. Quanto all'art. 12, comma 33, la difesa regionale, nell'ottica di infondatezza della questione, sostiene che la norma interposta evocata dal ricorso - art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 - non sia idonea a vincolare l'autonomia legislativa regionale in quanto «riguarda una voce specifica di spesa ed è una norma auto-applicativa, che non lascia margini di manovra alle Regioni», posto che attiene al trattamento dei singoli dipendenti, così da non vincolare la spesa globale e complessiva. Nella stessa prospettiva di inidoneità del parametro interposto si pone il rilievo per cui le modalità con cui la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sono poste dall'art. 1, commi 152 e seguenti, della legge n. 220 del 2010, in forza di rapporti che, in termini generali, si ispirano alla determinazione consensuale.
4.11. Quanto all'art. 12, comma 38, si deduce la cessazione della materia del contendere, in quanto la disposizione è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011.
4.12. Quanto all'art. 13, comma 25, la difesa regionale osserva, anzitutto, che la censura sarebbe infondata in quanto frutto di un equivoco, posto che i beni dei quali si prevede la sdemanializzazione «sono i beni del demanio idrico regionale», per tali intendendosi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), «i fiumi (...) i torrenti, le rogge, i fossati, i laghi, gli alvei e le relative pertinenze, e le opere idrauliche trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa

del suolo)», il quale, a sua volta, individua tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico che sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Beni, questi, tra i quali «non vi sono tuttavia quelli qualificati come demaniali dall'art. 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», invocato nel ricorso come norma interposta, mentre i beni «di cui potrà effettuarsi la sdemanializzazione sono beni originariamente appartenenti al demanio idrico regionale, che abbiano subito un mutamento irreversibile (ad esempio, ex canali, ex sedimi di corsi d'acqua ormai interrati ...)». In siffatta ottica è da leggersi, dunque, l'espressione "cessata funzionalità idrica", nella sua portata di principio generale permeante «di sé l'intero novero dei beni demaniali», con l'ulteriore conseguenza che proprio i beni di cui al citato art. 143 non potrebbero essere comunque sdemanializzati, «essendo chiaro che un bene attivamente destinato al servizio idrico integrato non può, per definizione, aver perso la propria "funzionalità"».
In relazione, poi, all'evocata lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza, la difesa regionale evidenzia che, successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione censurata è stato oggetto di modificazione ad opera dell'art. 16, comma 16, della legge regionale n. 18 del 2011, per cui è stata esclusa la possibilità di cessione ordinaria in forma diretta, già prevista dalla formulazione degli artt. 4-bis e 4-ter della legge regionale n. 17 del 2009, siccome novellati dal denunciato art. 13, comma 25, per cui attualmente il citato art. 4-bis prevede, come principio generale, applicabile senza distinzione di superficie, quello secondo cui «i beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica». Sicché, non avendo la disposizione avuto applicazione nella sua formulazione antecedente a tale modifica, ne conseguirebbe la cessazione della materia del contendere in relazione a tale profilo di censura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha denunciato numerose disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007) e, segnatamente, gli articoli 2, commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106; 7, comma 51; 10, commi 25, 85 e 86; 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38; 13, comma 25.
2. In riferimento a talune questioni si deve, preliminarmente, dichiarare cessata la materia del contendere, giacché esse vertono su disposizioni che, successivamente alla proposizione del ricorso, sono state oggetto di abrogazione senza aver trovato medio tempore applicazione, così da potersi ritenere che l'abrogazione stessa sia pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente.
2.1. Ciò riguarda in particolare: a) l'articolo 2, comma 88, abrogato dall'art. 14, comma 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese); b) i commi 85 e 86 dell'art. 10, abrogati dall'art. 13, comma 70, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2012); c) l'art. 12, comma 38, abrogato dall'art. 12, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale).
2.2. Anche sulla questione relativa all'art. 2, comma 55 - che prevede la concessione di un contributo alla società Udine e Gorizia Fiere S.p.a. a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia - va dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti, l'art. 3, comma 24, della legge regionale n. 18 del 2011 ha integrato la anzidetta disposizione - che nella sua originaria formulazione non ha avuto applicazione - in modo satisfattivo per le pretese del ricorrente, in ragione della sopravvenuta specificazione che il contributo straordinario viene concesso a "titolo di aiuto de minimis", in base al Regolamento CE de minimis n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità europee del 15 dicembre 2006, con ciò escludendo la soggezione del predetto tipo di aiuto all'obbligo di notificazione ex art. 108 TFUE e rendendo la misura non già macroeconomica, ma suscettibile di essere ascritta alla competenza regionale in quanto sintonizzata sulla realtà produttiva territoriale (sentenza n. 14 del 2004).
2.3. È altresì cessata la materia del contendere in relazione alla questione sull'art. 12, comma 32.
La disposizione censurata aggiunge i commi 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-quinquies e 53-sexies nel corpo dell'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011). Tali commi, ad eccezione del comma 53-quinquies, sono stati abrogati dall'art. 15, comma 12, lettera c), della legge regionale n. 18 del 2011, senza aver trovato nel frattempo applicazione.
Quanto al comma 53-quinquies, esso è stato oggetto di modificazioni, prima ancora di aver avuto applicazione, ad opera dello stesso art. 15, comma 12, lettera c), citato, il quale ha espunto dalla formulazione originaria la previsione dell'utilizzo dei risparmi di spesa, ottenuti in ragione dell'applicazione dei commi precedenti (ora abrogati), in funzione di risorse per la contrattazione collettiva integrativa. Sicché, la norma attualmente in vigore può interpretarsi soltanto come programmatica, senza intaccare le prerogative della contrattazione collettiva di comparto, né determinando alcuna disparità di trattamento

tra dipendenti regionali, così da soddisfare le pretese fatte valere dal ricorrente, il quale lamentava la violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.
3. Un altro gruppo di questioni ha ad oggetto disposizioni che sono state denunciate per lesione dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto eccederebbero la competenza regionale e si porrebbero in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3.1. Giova rammentare, prima di affrontarne lo scrutinio, che, in tema di aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFUE, già articoli 87 e 88 TCE) - come posto in rilievo dalla giurisprudenza costituzionale (tra le altre, sent. n. 85 del 1999), in linea con quella comunitaria (tra le altre, Corte di giustizia, sentenza 6 settembre 2006, C-88/03) - sono vietati gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e che incidano sugli scambi tra Stati membri; tuttavia, sul presupposto che non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, per gli aiuti di importo poco elevato, generalmente accordati alle piccole e medie imprese e che sono per lo più gestiti da enti locali o regionali, nella disciplina attuativa del trattato, è stata introdotta una regola, detta de minimis, che fissa una cifra assoluta al di sotto della quale, in ossequio a un'esigenza di semplificazione amministrativa a vantaggio tanto degli Stati membri quanto dell'apparato organizzativo della Commissione e delle stesse imprese, l'aiuto non è più soggetto all'obbligo della comunicazione.
3.2. Ciò premesso, le questioni sugli artt. 2, commi 70, 85 e 91, non sono fondate.
3.2.1. Quanto all'art. 2, comma 70, la censura non considera, infatti, che la stessa disposizione impugnata pone la "clausola di salvezza" della concessione dei contributi "nell'osservanza delle condizioni e dei limiti delle normativa comunitaria", rinviando ad un apposito regolamento regionale la relativa concretizzazione. Sicché, il denunciato comma 70 non vulnera il diritto sovranazionale invocato (oltretutto in modo generico) dal ricorrente, il quale, semmai, dovrà spostare la propria attenzione in ordine alla legittimità del regolamento attuativo della disposizione di legge regionale impugnata.
3.2.2. Analogamente è da ritenersi in riferimento al comma 85 dell'art. 2, posto che il successivo comma 86, non denunciato dal ricorrente, rinvia anch'esso ad apposito regolamento la fissazione di "criteri" e "modalità" per la "concessione dei contributi di cui al comma 85", precisando che ciò deve avvenire "nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato".
3.2.3. Quanto al comma 91, denunciato, a sua volta, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per asserita invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, rileva, in contrario, che il successivo comma 92 chiarisce che i finanziamenti sono destinati ad operare in regime di aiuti de minimis, (art. 1, commi 1 e 2, Reg. CE n. 1998/2006), il che sottrae l'aiuto in esame all'obbligo di comunicazione, con la conseguenza che la misura si presenta, in questa prospettiva, non già macroeconomica, ma suscettibile di essere ascritta alla competenza regionale in quanto sintonizzata sulla realtà produttiva territoriale (ancora sentenza n. 14 del 2004).
3.3. È fondata invece la questione relativa all'art. 2, comma 106, il quale prevede la concessione di un contributo al Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell'Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l'esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà di aree cedute.
LA disposizione denunciata viola l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai vincoli comunitari e internazionali, in quanto introduce un aiuto "sino alla concorrenza di 2 milioni di euro", ben oltre quindi la soglia de minimis (come stabilita dal già citato Regolamento CE n. 1998/2006), ad una impresa individualizzata, dunque con l'obbligo, non rispettato, della comunicazione ex art. 108 TFUE.
4. Un'ulteriore serie di questioni evoca la lesione del parametro dell'art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo del mancato rispetto dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica.
4.1. È impugnato, anzitutto, per questo aspetto, l'art. 7, comma 51, il quale stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia, non trovano applicazione le disposizioni recate «dall'art. 12, comma 13» (recte: 30) della legge regionale n. 22 del 2010 - il quale, a sua volta, prevede che «Al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009» - nonché le riduzioni di spesa di cui «all'art. 12 comma 30» (recte: 13) della stessa legge regionale n. 22 del 2010, il quale prevede che «Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per le Amministrazioni di cui al comma 21 e gli enti del servizio sanitario della Regione, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, commi dal 14 al 23, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), «come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge».

4.1.1. Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011, segnatamente in riferimento all'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010), le disposizioni evocate dallo Stato come norme interposte - e cioè gli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - effettivamente prevedono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, diretti (art. 6) al contenimento dei costi degli apparati amministrativi e (art. 9) delle spese in materia di personale. Con i quali la norma regionale censurata si pone in contrasto, elidendo, in favore di una determinata categoria di lavoratori autonomi (a collaborazione coordinata e continuativa), la disciplina che ad essi si conformava.
Tuttavia, il denunciato comma 51 dell'art. 7 è stato abrogato dall'art. 9, comma 26, lettera d) della legge regionale n. 18 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012 (a mente dell'art. 20 della stessa legge regionale n. 18 del 2011). Di qui, la piena riespansione della disciplina generale, rispettosa dei principi fondamentali statali, in luogo di quella derogatoria in favore della menzionata categoria di lavoratori autonomi, ma soltanto dall'anno 2012.
La proposta questione è dunque fondata in riferimento al solo anno 2011, rispetto al quale deve limitarsi la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 51, denunciato, mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere a decorrere dal 2012.
4.2. Anche l'art. 10, comma 25 - il quale prevede che ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale di cui al comma 29 dell'art. 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009), per il calcolo del rapporto fra dipendenti in servizio e popolazione residente di cui alla lettera b), non vengano conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento - altererebbe, secondo il ricorrente, «il corretto modo di determinare il rapporto spesa corrente/spesa per il personale che rileva ai fini dell'osservanza delle norme statali che, in funzione del coordinamento della finanza pubblica, hanno fissato limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale» (art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria", modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e oggetto di successive modificazioni).
4.2.1. La questione è fondata.
All'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (e successive modificazioni) questa Corte ha già riconosciuto (da ultimo con la sentenza n. 148 del 2012, che richiama la precedente sentenza n. 108 del 2011) la natura di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente». In particolare, la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica va ascritta alla norma che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento (elevato al 50 per cento successivamente alla proposizione del ricorso) delle spese correnti. Siffatta conclusione va estesa anche alla norma che limita la possibilità di assunzioni per i restanti enti, la quale obbedisce alla medesima ratio di contenimento della spesa pubblica per il personale. Valgono per la stessa, quindi, le considerazioni svolte nella sentenza n. 108 del 2011 in relazione al divieto di nuove assunzioni per gli enti che abbiano superato il limite del 40 per cento di cui sopra.
Ciò posto, l'impugnato articolo 10, comma 25, - nell'eccettuare i dipendenti in aspettativa retribuita dal calcolo che porta all'applicazione delle deroghe al regime delle assunzioni di cui all'art. 12, comma 29, della legge regionale n. 17 del 2008, in funzione del concorso delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità - contrasta con i parametri evocati dal ricorrente, giacché, una volta determinatasi l'assunzione in deroga, la spesa per il personale viene ad aumentare, anche in ragione dell'assunzione operata, rimanendo appunto intatta quella per i dipendenti in aspettativa retribuita.
Dal ché la sua declaratoria di illegittimità costituzionale.
4.3. È denunciato, poi, l'art. 12, comma 28, il quale estende il disposto dell'art. 13, comma 18, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2009 (concernente i processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato) al personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Oltre alla prospettata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sulla competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, giacché «non si fa cenno alla necessità di assicurare il rispetto della disciplina statale di principio sul contenimento della spesa di personale» (e cioè il già citato art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni), si deduce anche la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, quindi, sui rapporti di diritto privato, giacché risulterebbe vulnerato l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le assunzioni a tempo determinato possono avvenire esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e non come normale programmazione delle assunzioni.
4.3.1. La questione è fondata.
4.3.2. Preliminarmente, occorre ricostruire, seppur in sintesi, il quadro normativo implicato.
L'art. 13, comma 14, della legge regionale n. 24 del 2009 dispone che, nel rispetto del patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale, le assunzioni nel comparto unico del pubblico impiego regionale avvengano, anzitutto, con contratto a tempo indeterminato per la copertura di carenze di organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo. Ove queste abbiano esito negativo, il successivo comma 15 demanda alle amministrazioni di verificare la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o incarichi professionali in luogo delle assunzioni a tempo indeterminato o determinato. Solo in caso di esito negativo di siffatta verifica, si procede, come dispone il successivo comma 16, all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso; un limite che può derogarsi in talune specifiche ed espresse ipotesi.
Ed il successivo comma 18 stabilisce che: «Per le finalità di cui al comma 16, è facoltà delle singole amministrazioni riservare sino al 50 per cento delle risorse disponibili di cui al comma medesimo per processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. A tale fine trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21); la disciplina medesima trova applicazione anche con riferimento al personale in servizio, presso le amministrazioni, con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purché sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge».
Al comma 18 anzidetto fa, appunto, riferimento la disposizione denunciata, che lo rende applicabile «anche nei confronti del personale che ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purché sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge».
Essa, quindi, estende al contratto a termine stipulato entro il 31 dicembre 2008, a condizione che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011, la riserva del 50 per cento di risorse disponibili per la stabilizzazione.
4.3.3. In base all'evidenziato contesto normativo, risulta pertinente l'evocato parametro interposto di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, e consente l'assunzione a termine esclusivamente in presenza e in risposta "ad esigenze temporanee ed eccezionali". Invero, la norma impugnata perpetua una modalità di assunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico - e, dunque, a situazione normalmente prevedibile - che fa del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattuale riservata, per l'appunto, ad esigenze eccezionali e straordinarie.
Il fatto, poi, che l'art. 12, comma 28, in esame, si fondi sulla più ampia disciplina pregressa e non impugnata dal Governo non è di ostacolo alla sua invalidazione, giacché, di per sé, la norma denunciata costituisce ipotesi non già attuativa, ma singolare ed estensiva della regolamentazione precedente, che rimarrebbe ferma.
Inoltre, è violato anche l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni, poiché il divieto di assunzione stabilito in tale disposizione, dalla già riconosciuta natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, viene aggirato con la stabilizzazione dei contrattisti.
Da qui, la declaratoria di illegittimità costituzionale del censurato art. 12, comma 28.
4.4. Viene, altresì, impugnata la disposizione di cui all'art. 12, comma 33, la quale stabilisce che l'indennità di pronto intervento di cui all'articolo 4, lettera e), del Contratto integrativo di ente 1998-2001, del personale regionale, area non dirigenziale, documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003, spettante al personale previamente individuato dal direttore centrale della protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento, è rideterminata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, in 90 euro mensili lordi da corrispondere per 12 mensilità, con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
La prospettata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. si incentra sull'evocazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica desumibili dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributi-

va, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati.
4.4.1. La questione è fondata.
4.4.2. Come già posto in luce dalla sentenza n. 139 del 2012, il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009).
Inoltre, con la successiva sentenza n. 148 del 2012, si è evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte abbia riconosciuto la natura di principi fondamentali, - nella materia, di competenza legislativa concorrente, del coordinamento della finanza pubblica - alle norme statali che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).
Ed ancora si è ricordato come - nel definire una questione introdotta da un ricorso statale avverso una legge regionale (sentenza n. 108 del 2011) - questa Corte abbia affermato che le norme di cui all'art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), nonché quelle di cui all'art. 76, commi 6 e 7, del d.l. n. 112 del 2008, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).
4.4.3. Ciò premesso, il parametro interposto (art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) così stabilisce: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14».
La norma è dunque da ricondurre nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, posto che essa riguarda il trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, con l'effetto finale di fissare, per gli anni del triennio 2011-2013, l'entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale in misura non superiore al trattamento economico ordinario, nell'anno 2010, così da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale.
Ne deriva l'illegittimità costituzionale della denunciata disposizione di cui all'art. 12, comma 33, la quale, in contrasto con la anzidetta norma statale interposta, ridetermina una indennità a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011.
5. Ulteriore e diversa questione investe la disposizione dell'art. 12, comma 26, la quale stabilisce che «il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del Bilancio 2009) sia inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato».
Si prospetta la violazione degli gli artt. 3 e 97 Cost., in riferimento al principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, nonché alla regola del concorso pubblico per l'assunzione nella pubblica amministrazione, giacché essa darebbe luogo ad «assunzioni totalmente riservate, in palese contrasto con le

disposizioni in materia di accesso ai pubblici uffici, anche alla luce della costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale "l'area delle eccezioni" alla regola del pubblico concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso"» e può legittimare deroghe «solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle».

5.1. In sintesi, la difesa regionale sostiene, con ampie ed articolate argomentazioni, che il censurato art. 12, comma 26, frutto di una recente evoluzione dell'assetto del Servizio Sanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rappresenti una legittima e giustificata deroga al principio del pubblico concorso, giacché essa ha tenuto conto della particolare situazione della Direzione centrale salute, delle "particolari competenze richieste per quegli incarichi e della specializzazione ed esperienza possedute dai due soggetti in questione". Si osserva, infatti, che l'inquadramento riguardava appositamente le «due persone alle quali erano stati conferiti gli incarichi dirigenziali» mediante procedura comparativa pubblica, attuata tramite «previa valutazione di curricula professionali operata da una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale», che nomina gli altri componenti.

5.2. La questione è fondata.

5.2.1. Più volte questa Corte (tra le tante, si vedano le più recenti sentenze n. 90, n. 62, n. 51, n. 30 del 2012 e n. 299 del 2011) ha posto in rilievo che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo. Inoltre, pur non essendo il principio del pubblico concorso incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, comunque, esso non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. Sicché, si è ritenuta insufficiente a giustificare la deroga la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, come pure la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione.

5.2.2. Ciò chiarito, la norma impugnata viola il principio dell'assunzione tramite pubblico concorso posto dall'art. 97 Cost., giacché essa ha comunque operato in una logica di riserva assoluta di posti, provvedendo a recepire - come affermato dalla stessa Regione - gli esiti di procedure selettive, prive dei connotati e delle garanzie del concorso pubblico, preordinate alla successiva assunzione nominatim di dirigenti, dovendosi quindi escludere che la eccezionalità dell'assunzione, dalla stessa norma espressamente prevista, sia conforme al buon andamento della pubblica amministrazione, cui è presidio anche il principio innanzi richiamato.

6. Va, infine, scrutinato il denunciato art. 13, comma 25, il quale modifica la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), recando norme (artt. 4, 4-bis e 4-ter) in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati.

La disposizione censurata contrasterebbe, secondo il ricorrente, con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., posto che, da un lato, violerebbe la vigente normativa statale in tema di demanio asservito alla funzionalità del servizio idrico integrato, recata dall'art. 143 del decreto legislativo n. 152 del 2006; dall'altro, non rispetterebbe le regole comunitarie e nazionali sulle procedure a evidenza pubblica.

6.1. La questione, per una parte, non è fondata, nei sensi di cui in motivazione; per l'altra parte, risulta invece suscettibile di formare oggetto di una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

6.2. Non sussiste, infatti, per il primo profilo, la dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2009 - e, dunque, a «i fiumi (...) i torrenti, le rogge, i fossati, i laghi, gli alvei e le relative pertinenze, e le opere idrauliche trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 265 del 2001» - i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali. In siffatto circoscritto ambito opera, dunque, l'art. 4 della citata legge regionale n. 17 del 2009, introdotto dalla norma denunciata, potendo per ciò solo configurarsi come legge abilitata ad incidere sul demanio idrico regionale ai sensi dell'art. 823 cod. civ., in linea con quanto la stessa norma interposta dell'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 impone.

6.3. In riferimento poi alla censura che evoca la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,

va osservato che la disposizione denunciata è stata modificata dall'art. 16, comma 16, della legge regionale n. 18 del 2011, con l'esclusione della possibilità di cessione ordinaria in forma diretta dei beni sdemanializzati, già prevista dalla formulazione degli artt. 4-bis e 4-ter della legge regionale n. 17 del 2009, siccome novellati dal denunciato art. 13, comma 25.
Attualmente, dunque, il citato art. 4-bis prevede, al comma 1, che «I beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 57 del 1971, salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale medesima». L'art. 5 da ultimo citato non spiega però alcuna incidenza al riguardo, posto che tratta del trasferimento di proprietà, a titolo gratuito, ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti dei caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori posti a servizio dei beni del demanio idrico regionale gestiti dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.
E, non essendovi contestazioni sul fatto che la disposizione non ha avuto applicazione nella sua formulazione antecedente a tale modifica, ne consegue la cessazione della materia del contendere in relazione a tale profilo di censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 106; 10, comma 25; 12, commi 26, 28 e 33, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 51, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, in riferimento agli effetti da esso prodotti per il solo anno 2011;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 55 e 88; 10, commi 85 e 86; 12, commi 32 e 38, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011;
4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 51, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, quale data della sua abrogazione;
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 25, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 70 e 85, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 91, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 25, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

IL PRESIDENTE: Alfonso Quaranta
IL REDATTORE: Mario Rosario Morelli
IL CANCELLIERE: Gabriella Melatti

Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

12_40_3_AVV_ASS INTERCOM MED-TAGL ESPROPRI COM SEQUALS_022

Associazione intercomunale dal Meduna al Tagliamento - Meduno - Pinzano al Tagliamento - Sequals - Spilimbergo (PN) - Ufficio comune espropri

Estratto del decreto di esproprio degli immobili per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei marciapiedi lungo le strade comunali con realizzazione di un parcheggio pubblico - via Ellero sud. (DPR 08.06.2001 n. 327 art. 23).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

omissis

DECRETA

1. È disposta in favore del Comune di Sequals l'espropriazione definitiva degli immobili sotto elencati:

COMUNE DI SEQUALS
Intestatari: Celotti Emilio fu Luigi e Cornagli Luicia fu Antonio;
nel Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 6, Mappale n. 268, Ente Urbano, Superficie are 2.70
Superficie espropriata are 2.70, pari all'intera consistenza;
nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano:
Foglio 6, Mappale n. 268, sub.n.1, Cat. C/1, Cl.4, Cons.21 mq;
Foglio 6 Mappale n. 268 sub.n.2 e 3, Cat. A/4, Cl. 3, Cons. 7 vani;
Consistenza espropriata pari all'intero;
(in effetti il fabbricato di che trattasi è stato interamente demolito a seguito degli eventi sismici dell'anno 1976)

COMUNE DI SEQUALS
Intestatari: Celotti Emilio fu Luigi e Corgnani Lucia fu Domenico mar. Celotti;
nel Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 6, Mappale n. 298, Seminativo 1ª, Superficie are 1.80
Superficie espropriata mq. 180.00, pari all'intera consistenza;

2. È disposto altresì il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto 1 sotto la condizione sospensiva che il presente Decreto sia notificato ai proprietari e sia eseguito mediante l'immissione nel possesso da parte del Comune di Sequals.
Spilimbergo, 24 settembre 2012

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
arch. Flavio Bortuzzo

12_40_3_AVV_COM BICINICCO_PAC DENOMINATO BERTOLO_020

Comune di Bicinicco (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata del PRGC denominato "Bertolo".

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 25 della L.R. 23.02.2007, n. 5;
Visto l'art. 7 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n.71 del 20.09.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano attuativo comunale di iniziativa privata del P.R.G.C. denominato "Bertolo".
A partire dalla data della presente pubblicazione, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati, sarà depositata presso gli uffici comunali per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano attuativo in argomento possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Bicinicco, 24 settembre 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Patrizia Bergagna

12_40_3_AVV_COM BICINICCO_PAC DENOMINATO COCCO_019

Comune di Bicinicco (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata del PRGC denominato "Cocco".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 25 della L.R. 23.02.2007, n. 5;
Visto l'art. 7 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n.72 del 20.09.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano attuativo comunale di iniziativa privata del P.R.G.C. denominato "Cocco".
A partire dalla data della presente pubblicazione, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati, sarà depositata presso gli uffici comunali per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano attuativo in argomento possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Bicinicco, 24 settembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Patrizia Bergagna

12_40_3_AVV_COM FIUME VENETO_DET 603_ESPROPRI_012

Comune di Fiume Veneto (PN) - Ufficio espropriazioni
Estratto determinazione n. 603 del 07.09.2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.26 del DPR n.327/01 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con determinazione n.603 del 07.09.2012 è stato ordinato il pagamento alle ditte accettanti delle indennità di esproprio relative ai lavori di riqualificazione urbana ed ambientale del centro urbano e della piazza della frazione di Praturlone come di seguito indicato:

COMUNE DI FIUME VENETO

a) ditta:
sig. DRADI MANUELA MARIA (in taluni atti MANUELA), nata a Pasiano di Pordenone (PN) il 20.05.1961, c.f. DRD MNL 61E60 G353M, proprietaria per 1/1
Fg. 35 mapp.1077 di mq 34, superficie da espropriare mq 34
Indennità di esproprio € 2.380,00

b) ditta:
sig. DRADI GABRIELE, nato a Fiume Veneto (PN) il 13.09.1962, c.f. DRD GRL 62P13 D621A, proprietario per 1/2
Fg. 35 mapp.1078 sub.1 di mq 4, superficie da espropriare mq 4
Indennità di esproprio € 140,00

c) ditta:
sig. STEFANUTTI GLORIA, nata in Gran Bretagna il 17.08.1964, c.f. STF GLR 64M57 Z114J, proprietaria per 1/2
Fg. 35 mapp.1078 sub.1 di mq 4, superficie da espropriare mq 4
Indennità di esproprio € 140,00

d) ditta:
sig. DRADI DANIELE, nato a Pordenone (PN) il 29.12.1965, c.f. DRD DNL 65T29 G888S, proprietario per 1/1
Fg. 35 mapp.1078 sub.2 di mq 21, superficie da espropriare mq 21
Indennità di esproprio € 1.470,00

e) ditta:
sig. DRADI DANIELE, nato a Pordenone (PN) il 29.12.1965, c.f. DRD DNL 65T29 G888S, proprietario per 2/4
Fg. 35 mapp.1078 sub.3 di mq 5, superficie da espropriare mq 5
Indennità di esproprio € 175,00

f) ditta:
sig. DRADI GABRIELE, nato a Fiume Veneto (PN) il 13.09.1962, c.f. DRD GRL 62P13 D621A, proprietario per 1/4
Fg. 35 mapp.1078 sub.3 di mq 5, superficie da espropriare mq 5
Indennità di esproprio € 87,50

g) ditta:
sig. STEFANUTTI GLORIA, nata in Gran Bretagna il 17.08.1964, c.f. STF GLR 64M57 Z114J, proprietaria per 1/4
Fg. 35 mapp.1078 sub.3 di mq 5, superficie da espropriare mq 5
Indennità di esproprio € 87,50

h) ditta:
sig. CORAL LUCIANO, nato a Fiume Veneto (PN) il 22.04.1966, c.f. CRL LCN 66D22 D621G, proprietario per 7/10
Fg. 35 mapp.1066 di mq 10, superficie da espropriare mq 10
Indennità di esproprio € 490,00

i) ditta:
sig. BARIVIERA GIOVANNA, nata a Cessalto (TV) il 27.11.1938, c.f. BRV GNN 38S67 C580K, proprietaria per 3/10
Fg. 35 mapp.1066 di mq 10, superficie da espropriare mq 10
Indennità di esproprio € 210,00

l) ditta:
sig. DEL BIANCO ALDO, nato a Fiume Veneto (PN) il 05.09.1944, c.f. DLB LDA 44P05 D621H, proprietario per 1/2

Fg. 35 mapp.1067 di mq 20, superficie da espropriare mq 20
Indennità di esproprio € 700,00

m) ditta:
sig. LAZZARETTI TERESINA, nata a San Donà di Piave (VE) il 06.02.1949, c.f. LZZ TSN 49B46 H823M, proprietaria per 1/2
Fg. 35 mapp.1067 di mq 20, superficie da espropriare mq 20
Indennità di esproprio € 700,00

n) ditta:
sig. DEL BIANCO MARISA, nata a Fiume Veneto (PN) il 03.08.1946, c.f. DLB MRS 46M43 D621Q, proprietaria per 1/2
Fg. 35 mapp.1068 di mq 55, superficie da espropriare mq 55
Indennità di esproprio € 1.925,00

o) ditta:
sig. ZOIA FORTUNATO, nato ad Azzano Decimo (PN) il 14.03.1949, c.f. ZOI FTN 39C14 A530G, proprietario per 1/2
Fg. 35 mapp.1068 di mq 55, superficie da espropriare mq 55
Indennità di esproprio € 1.925,00

p) ditta:
sig. DEL BIANCO MARISA, nata a Fiume Veneto (PN) il 03.08.1946, c.f. DLB MRS 46M43 D621Q, proprietaria per 1/2
Fg. 35 mapp.1070 di mq 32, superficie da espropriare mq 32
Indennità di esproprio € 1.267,20

q) ditta:
sig. ZOIA FORTUNATO, nato ad Azzano Decimo (PN) il 14.03.1949, c.f. ZOI FTN 39C14 A530G, proprietario per 1/2
Fg. 35 mapp.1070 di mq 32, superficie da espropriare mq 32
Indennità di esproprio € 1.267,20

r) ditta:
sig. MARZIO ANGELO, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 09.03.1960, c.f. MRZ NGL 60C09 I403G, proprietario per 1/2
Fg. 35 mapp.1071 di mq 50, superficie da espropriare mq 50
Indennità di esproprio € 1.750,00

s) ditta:
sig. TRAVAIN INES FABIOLA, nata a Casarsa della Delizia (PN) il 12.08.1965, c.f. TRV NFB 65M52 B940N, proprietaria per 1/2
Fg. 35 mapp.1071 di mq 50, superficie da espropriare mq 50
Indennità di esproprio € 1.750,00

t) ditta:
sig. CELEGHIN GRAZIELLA, nata a Fidenza (PR) il 26.06.1966, c.f. CLG GZL 66H66 B034O, proprietaria per 1/2
Fg. 35 mapp.1072 di mq 70, superficie da espropriare mq 70
Indennità di esproprio € 2.450,00

u) ditta:
sig. RAGOGNA LUCA, nato a Pordenone (PN) il 14.02.1969, c.f. RGG LCU 69B14 G888V, proprietario per 1/2
Fg. 35 mapp.1072 di mq 70, superficie da espropriare mq 70
Indennità di esproprio € 2.450,00

v) ditta:
sig. ZANETTE GIANNI, nato a Meduna di Livenza (TV) il 16.10.1957, c.f. ZNT GNN 57R16 F088K, proprietario per 1/1
Fg. 35 mapp.1075 di mq 40, superficie da espropriare mq 40
Indennità di esproprio € 1.440,00

z) ditta:
sig. PILOT PALMIRA ZARINA (in taluni atti PALMIRA), nata a Pasiano di Pordenone (PN) il 01.04.1931, c.f. PLT PMR 31D41 G353S, proprietaria per 6/9
Fg. 35 mapp.1073 di mq 62, superficie da espropriare mq 62
Indennità di esproprio € 2.893,34

aa) ditta:
sig. ZANETTE GIANNI, nato a Meduna di Livenza (TV) il 16.10.1957, c.f. ZNT GNN 57R16 F088K, proprietario per 1/9
Fg. 35 mapp.1073 di mq 62, superficie da espropriare mq 62
Indennità di esproprio € 482,22

ab) ditta:
sig. ZANETTE MAURIZIO, nato a Pasiano di Pordenone (PN) il 12.07.1953, c.f. ZNT MRZ 53L12 G353Q, proprietario per 1/9
Fg. 35 mapp.1073 di mq 62, superficie da espropriare mq 62
Indennità di esproprio € 482,22

ac) ditta:
sig. ZANETTE SERGIO, nato a Meduna di Livenza (TV) il 29.05.1959, c.f. ZNT SRG 59E29 F088N, proprietario per 1/9
Fg. 35 mapp.1073 di mq 62, superficie da espropriare mq 62
Indennità di esproprio € 482,22

Fiume Veneto, 20 settembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Roberto Bravin

12_40_3_AVV_COM FONTANAFREDDA_34 PRGC_021

Comune di Fontanafredda (PN)
Avviso di adozione della variante n. 34 al PRGC.

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI

Visto l'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 04.09.2012, divenuta esecutiva il 24.09.2012, è stata adottata la variante n. 34 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34, sarà depositata presso l'Area Servizi Urbanistici per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione, durante le ore di apertura al pubblico.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni.
Fontanafredda, 24 settembre 2012

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI :
geom. Roberto Fratter

12_40_3_AVV_COM GORIZIA_PAC ZONA TRASFORMAZIONE STRATEGICA 7_007

Comune di Gorizia
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata "Zona di trasformazione strategica n. 7 - sub ambiti 1 e 3".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la L.R. 5/2007 come modificata dalla L.R. 12/2008 e il relativo D.P.Reg. n. 086/Pres. del 25.03.2008;

RENDE NOTO

Che il Comune di Gorizia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell'11 settembre 2012, ha approvato il Piano attuativo comunale (P.A.C.) di iniziativa privata "Zona di trasformazione strategica n. 7 - sub ambiti 1 e 3".
Gorizia, 19 settembre 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO:
ing. Mauro Ussai

12_40_3_AVV_COM GRADO_20 PRGC_016

Comune di Grado
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale: zona B0.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 63 della L.R. 5/91 e successive modifiche ed integrazioni ,
Visto l'art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 13.08.2012 è stata adottata la variante n. 20 a Piano regolatore generale comunale: Formazione zona territoriale omogenea B0.
Ai sensi del 4° comma dell'art.17 D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 03.10.2012 al 07.11.2012 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 07.11.2012, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Si rende noto inoltre che contestualmente verrà depositato e reso disponibile alla visione di chiunque la Relazione di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs n. 152/2006
Grado, 18 settembre 2012

IL DIRIGENTE:
arch. Alessandro De Luisa

12_40_3_AVV_COM LESTIZZA_DECR 7281_SISTEMAZIONE AREA CIMITERO LESTIZZA_018

Comune di Lestizza (UD)
Sistemazione dell'area esterna del cimitero di Lestizza. Decreto di esproprio prot. n. 7281 del 24.09.2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti gli artt.23 e 24 del D.P.R. 327/2001 e succ. mod. e int.,

(omissis)

DECRETA

L'espropriazione dei beni di seguito elencati a favore del Comune di Lestizza, con sede in Lestizza, via Roma 36, c.f. 80000470304:

1) Ditta catastale:
Faleschini Erminia, nata a Lestizza (UD) il 19/10/1938, cod. fisc. FLS RMN 38R59 E553G, proprietaria per ½ in regime di comunione legale dei beni;
Nogarino Giuseppe, nato a Pocenia (UD) il 18/02/1935, cod. fisc. NGR GPP 35B18 G743U, proprietario per ½ in regime di comunione legale dei beni;
Comune di Lestizza Catasto Terreni Foglio 39 mappale 150, semin. arbor. 1ª m2 47
indennità euro 56,40.

2) Ditta catastale:
De Giorgio Solidea, nata a Lestizza (UD) il 03/06/1931, cod. fisc. DGR SLD 31H43 E553H, usufruttuaria per 1/1;
Della Pietà Giovanni, nato a Belluno il 21/07/1955, cod. fisc. DLL GNN 55L21 A757U, nudo proprietario per ½ in regime di separazione legale dei beni;
Tonet Tiziana, nata a Udine il 25/05/1957, cod. fisc. TNT TZN 57E65 L483X, nuda proprietaria per ½ in regime di separazione legale dei beni;
Comune di Lestizza Catasto Terreni Foglio 39 mappale 216, semin. arbor. 1ª m2 130
indennità euro 156,00.

3) Ditta catastale:
De Giorgio Umberto fu Pietro, nato a Lestizza (UD) il 31/05/1879, proprietario per 1000/1000;
Comune di Lestizza Catasto Terreni Foglio 39 mappale 72, gelseto 2ª m2 24
indennità euro 28,80.

(omissis)

Lestizza, 24 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Luciano Maria Qualesso

12_40_3_AVV_COM PAGNACCO_DET 300_ESPROPRIO_010

Comune di Pagnacco (UD)

Determinazione n. 300/2012/LLPP dd. 19.09.2012. (Estratto) Lavori di realizzazione di una rotatoria stradale all'incrocio tra via Manzoni e via Udine a Pagnacco. Avviso di pagamento delle indennità di esproprio accettate dai proprietari (art. 26, comma 7, DPR 327/2001).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(omissis)

DETERMINA

1) ai sensi dell'art. 20, comma 8 e dell'art. 26, comma 1 bis, del D.P.R. 327/2001 e per le motivazioni esposte nelle premesse, di dare atto che le indennità dovute per l'espropriazione dei terreni interessati dai "Lavori di realizzazione di una rotatoria stradale all'incrocio tra via Udine e via Manzoni, in comune di Pagnacco", già espressamente accettate dai proprietari con apposite dichiarazioni repertoriate, sono le seguenti:

COMUNE DI PAGNACCO
Fo. 13 - Part. 1803 (ex 1060b) - ente urbano di mq. 152
Indennità provvisoria (con maggior.): euro 5.319,60.-
Ditta catastale:
SAVIO Sandro, n. a Tavagnacco (UD) il 09/06/1942, quota 1/1 (C.F. SVASDR42H09L065A);

COMUNE DI PAGNACCO
Fo. 13 - Part. 1804 (ex 758b) - ente urbano di mq. 93
Indennità provvisoria (con maggior.): euro 8.694,40.-
Ditta catastale:
PONTARINI Giancarlo, n. a Colloredo di Monte Albano (UD) il 10/07/1940, quota 282/1000 (C.F. PNTGCR40L10C885L) e
TONUTTI Luigina, n. a Tavagnacco (UD) il 01/01/1947, quota 718/1000 (C.F. TNTLGN47A41L065C);

(omissis)

6) ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. 327/2001, di provvedere al saldo a favore delle sopra elencate ditte delle somme dovute decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione, per estratto, sul B.U.R.;

(omissis)

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
arch. Danilo Romano

12_40_3_AVV_COM POCENIA 1 PAC CENTRO AGRICOLTURA_002

Comune di Pocenia (UD)
Avviso di adozione della variante n. 1 Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Centro coordinato a servizio dell'agricoltura".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 25 della L.R. 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

- che con delibera di Giunta Comunale in seduta aperta n. 38 del 13 settembre 2012, è stata adottata la variante n. 1 Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "Centro Coordinato a Servizio dell'Agricoltura";
- che la variante di cui trattasi verrà deposita presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 04 ottobre 2012;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni alla variante su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari vincolati della variante possono presentare opposizioni;
- durante tutto il periodo di deposito si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti;

Pocenia, 19 settembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E PAESAGGIO:
ing. Paolo Tion

12_40_3_AVV_COM PREONE_DECR ESPR 10_COSTRUZIONE CAMPO DA CALCIO_011

Comune di Preone (UD)
Decreto n. 10/2012. Espropriazione immobili per l'ampliamento della zona sportiva-ricreativa: costruzione di un campo da calcio 50 m x 100 m - Decreto di esproprio sottoposto a condizione sospensiva (art. 23 del DPR 8 giugno 2001 n. 327).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

omissis

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art.23 del D.P.R. n.327/2001, è pronunciata a favore del Comune di Preone con sede in Preone - codice fiscale 84001290307 - l'espropriazione degli immobili di seguito indicati - sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito nei modi e termini previsti dall'art.24 del citato D.P.R. 327/2001.

COMUNE DI PREONE - NUOVO CATASTO TERRENI (N.C.T.):

1) Foglio 5 Mappale 824 di mq 85 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale liquidata: € 172,13
Ditta:
POZZANA OSVALDO n. a Preone il 08.05.1949 - c.f. PZZSLD49E08H038W - proprietà 1/1

2) Foglio 5 Mappale 52 di mq 850 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 1.147,50
Ditta:
PELLIZZARI ALBINA n. a Preone il 01.08.1904 - c.f. PLLLBN04M41H038V - proprietà 1/1

3) Foglio 5 Mappale 48 di mq 370 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale liquidata: € 749,25
Ditta:
CANDOTTI LUCIANO n. a Socchieve il 24.04.1949 - c.f. CNDLCN49D24I777J - proprietà 1/3
CANDOTTI PIETRO n. a Socchieve il 04.11.1934 - c.f. CNDPTR34S04I777W - proprietà 1/3
CANDOTTI RINA n. a Socchieve il 06.02.1945 - c.f. CNDRNI45B46I777W - proprietà 1/3

4) Foglio 5 Mappale 31 di mq 450 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 607,50
Foglio 5 Mappale 34 di mq 660 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 891,00
Indennità totale depositata: € 1.498,50
Ditta:
LUPIERI LEONARDO fu Giacomo - proprietà 1/1

5) Foglio 5 Mappale 33 di mq 700 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale liquidata: € 1.417,50
Ditta:
PORTA DANIELA n. a Milano il 20.09.1947 - c.f. PRTDNL47P60F205N - proprietà 1/3
POZZANA FABIO n. a Milano il 06.11.1971 - c.f. PZZFBA71S06F205U - proprietà 1/3
POZZANA LUCA n. a Milano il 05.06.1974 - c.f. PZZLCU74H05F205F - proprietà 1/3

6) Foglio 5 Mappale 29 di mq 240 - quota da espropriare 1/1 - quota da liquidare 1/1
Indennità totale liquidata: € 486,00
Ditta:
CHIARUTTINI LEA n. a Enemonzo il 18.02.1933 - c.f. CHRLEA33B58D408B - proprietà 3/18
CHIARUTTINI PIERA n. a Torino il 10.07.1947 - c.f. CHRPRI47L50L219L - proprietà 3/18
ZAGHI RITA MARIA n. a Torino il 01.02.1930 - c.f.ZGHRMR30B41L219R - proprietà 1/18
CHIARUTTINI PAOLA MARIA n. a Torino il 29.09.1958 - c.f. CHRPMR58P69L219D - proprietà 1/18
CHIARUTTINI GABRIELLA n. a Torino il 17.04.1963 - c.f. CHRGRL63D57L219A - proprietà 1/18
LENISA CLAUDIO n. a Enemonzo il 07.07.1942 - c.f. LNSCLD42L07D408X - proprietà 9/18

7) Foglio 5 Mappale 27 di mq 220 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 297,00
Ditta:
LONGHINO FRANCESCO fu Giovanni Battista - proprietà 1/1

8) Foglio 5 Mappale 36 di mq 400 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale liquidata: € 810,00
Ditta:
LUPIERI VALENTINA n. a Pordenone il 03.07.1953 - c.f. LPRVNT53L43G888O - proprietà 1/1

9) Foglio 5 Mappale 828 di mq 338 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale liquidata: € 684,46
Ditta:
ARIIS MICHELA n. a Tolmezzo il 21.09.1969 - c.f. RSAMHL69P61L195D - proprietà 1/2
IANICH PAOLO n. a Udine il 22.11.1963 - c.f. NCHPLA63S22L483A - proprietà 1/2

10) Foglio 5 Mappale 844 di mq 583 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata: € 393,53
Indennità depositata: € 524,70
Indennità totale: € 918,23
Ditta:
CONTE EMILIO n. a Enemonzo il 23.11.1930 (c.f. CNTMLE30S23D408H) - proprietà 1/3 ind. liq.
CONTE BRUNO n. il 14.11.1935 - proprietà 1/3
CONTE MARIA n. il 14.11.1935 - proprietà 1/3
Osservazioni
L'immobile è catastalmente gravato dall'usufrutto estinto spettante a: "PELLIZZARI ALBINA n. il 01.08.1904 - usufrutto 1/3"

Art. 2

A cura del Comune di Preone, il presente decreto, dovrà essere notificato alle ditte espropriate, registra-

to e trascritto presso i competenti uffici nei termini di legge, nonché inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi del Decreto Legislativo n.104 del 02.07.2010 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre n. 1199.
Preone, 18 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
arch. Gino Veritti

12_40_3_AVV_COM RONCHIS 30 PRGC AVVISO VAS_001

Comune di Ronchis (UD)
Avviso di deposito della documentazione relativa alla Valutazione ambientale strategica (VAS) della variante n. 30 al vigente PRGC.

Titolo proposta di piano: Variante n. 30 al vigente P.R.G.C.
Proponente: Società Cave Buttò S.r.l..
Autorità procedente: Consiglio comunale;
Gli elaborati (rapporto ambientale e sintesi non tecnica) sono consultabili dalla data di pubblicazione del presente avviso e per i successivi 60 giorni presso la segreteria comunale (nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e nella giornata del giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00) e sul sito istituzionale del comune di Ronchis raggiungibile all'indirizzo: www.comune.ronchis.ud.it.
Entro il periodo di consultazione, chiunque può presentare al comune di Ronchis le proprie osservazioni.
Ronchis, 18 settembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Fausto Prampero

12_40_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI_76 PRGC_014

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 76 al Piano regolatore generale comunale.

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto l'art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante n. 76 al Piano regolatore generale comunale.
La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.
San Daniele del Friuli, 21 settembre 2012

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE:
dott.ssa Eva Benetti

12_40_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI_VAS_76 PRGC_015

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla variante n. 76 al Piano regolatore generale comunale. Informazione sulla decisione in merito al Rapporto ambientale.

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante n. 76 al Piano regolatore generale comunale, comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica;

che tutti gli elaborati costituenti la variante, il parere motivato in merito al Rapporto Ambientale e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione sono depositati presso l'ufficio tecnico comunale a libera visione di chiunque.

Informa, inoltre, che il parere motivato espresso dall'autorità competente, il Rapporto Ambientale comprensivo del piano di monitoraggio e la Sintesi non tecnica saranno pubblicati sul sito web del Comune.

San Daniele del Friuli, 21 settembre 2012

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE:
dott.ssa Eva Benetti

12_40_3_AVV_COM SAURIS_1 PAC RIGLAR_008

Comune di Sauris (UD) - Comune facente parte dell'"Associazione intercomunale Alta Val Tagliamento" - Area tecnico-manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica - Comune capofila: Forni di Sotto

Avviso di approvazione della Variante n. 1 al Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Riglar".

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 di data 11.09.2012, il Comune di SAURIS ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al progetto della Variante n. 1 al Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata denominato "Riglar" ed approvato il progetto medesimo, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 25 della Legge Regionale 23.02.2007, n. 5, e degli articoli 7, 8 e 9 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.

Sauris, 19 settembre 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA:
p.i.e. Loris Missina

12_40_3_AVV_COM SAURIS_9 PRPC_009

Comune di Sauris (UD) - Comune facente parte dell'"Associazione intercomunale Alta Val Tagliamento" - Area tecnico-manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica - Comune capofila: Forni di Sotto

Avviso di approvazione della Variante n. 9 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 di data 11.09.2012, il Comune di Sauris ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni al progetto della variante n. 9 al "Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto" ed approvato il progetto medesimo, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 25 della Legge regionale 23.02.2007, n. 5, e degli articoli 7, 8 e 9 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.

Sauris, 19 settembre 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA:
p.i.e. Loris Missina

12_40_3_AVV_COMUNITA MC_TOLMEZZO_PROVV 23_ACQUISIZIONE BENI_013

Comunità montana della Carnia - Tolmezzo (UD) - Ufficio espropri

Acquisizione immobili per i lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico sul torrente Poschiedea in Comune di Forni di Sotto. Provvedimento n. 23/2012 di acquisizione beni utilizzati per scopi di interesse pubblico (art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

omissis

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni;

DISPONE

Art. 1

Per i motivi citati in premessa, è acquisita al patrimonio indisponibile della Comunità Montana della Carnia con sede in Tolmezzo - codice fiscale 93002260300 - l'intero della piena proprietà degli immobili distinti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Forni di Sotto ed identificati come di seguito:

1) Foglio 56 Mappale 229 di mq 329 - da espropriare mq 329
Valore venale del bene: € 197,40
Maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento: € 19,74
Interessi legali del 5%:per il periodo di occupazione senza titolo: € 220,63
Indennità totale: € 437,77
Foglio 65 Mappale 170 di mq 607 - da espropriare mq 607
Valore venale del bene: € 607,00
Maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento: € 60,70
Interessi legali del 5%:per il periodo di occupazione senza titolo: € 678,43
Indennità totale: € 1.346,13
Foglio 65 Mappale 173 di mq 684 - da espropriare mq 684
Valore venale del bene: € 684,00
Maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento: € 68,40
Interessi legali del 5%:per il periodo di occupazione senza titolo: € 764,49
Indennità totale: € 1.516,89
Foglio 65 Mappale 175 di mq 400 - da espropriare mq 400
Valore venale del bene: € 400,00
Maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento: € 40,00
Interessi legali del 5%:per il periodo di occupazione senza titolo: € 447,07
Indennità totale: € 887,07
Foglio 65 Mappale 177 di mq 250 - da espropriare mq 250
Valore venale del bene: € 250,00
Maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento: € 25,00
Interessi legali del 5%:per il periodo di occupazione senza titolo: € 279,42
Indennità totale: € 554,42
Sommano indennizzi liquidati: € 4.742,28
Ditta proprietaria:
COMUNE DI FORNI DI SOTTO con sede in FORNI DI SOTTO proprietà 1000/1000 c.f. 84002270308

2) Foglio 65 Mappale 165 di mq 110 - da espropriare mq 110 - quota da depositare 1/1
Valore venale del bene: € 110,00
Maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento: € 11,00
Interessi legali del 5%:per il periodo di occupazione senza titolo: € 122,94
Indennità totale: € 243,94
Sommano indennizzi depositati: € 243,94
Ditta proprietaria:
MARIONI IVAN n. a ODERZO il 29.09.1980 prop. 230/360 C.F.MRNVNI80P29F999X

ROCCARO GIUSEPPINA n. a SOMMATINO il 26.11.1924 prop. 30/360 C.F.RCCGPP24S66I824P
TONELLO ALDA ROSA n. a FORNI DI SOTTO il 26.04.1942 prop. 50/360 C.F. TNLLRS42D66D720A
TONELLO LUIGIA n. a FORNI DI SOTTO il 25.08.1956 proprietà 50/360 C.F. TNLLGU56M65D720A

3) Foglio 65 Mappale 168 di mq 472 - da espropriare mq 472 - quota da depositare 1/1
Valore venale del bene: € 472,00
Maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento: € 47,20
Interessi legali del 5%:per il periodo di occupazione senza titolo: € 527,54
Indennità totale: € 1.056,74
Sommano indennizzi liquidati: € 116,30
Sommano indennizzi depositati: € 940,44
Ditta proprietaria:
DEL MISSIER ADOLFA n. a FORNI DI SOTTO il 20.09.1903 proprietà 9/18 C.F DLMDLF03P60D720H
NASSIVERA ANTONIO n. a FORNI DI SOTTO il 22.03.1956 prop. 1/18 C.F.NSSNTN56C22D720O
NASSIVERA ATTILIA n. a FORNI DI SOTTO il 05.03.1951 proprietà 1/18 C.F. NSSTTL51C45D720X
NASSIVERA ELIA n. a FORNI DI SOTTO il 12.02.1945 proprietà 1/18 C.F. NSSLEI45B52D720V
NASSIVERA MASSIMO n. a FORNI DI SOTTO il 05.11.1933 prop. 3/18 C.F. NSSMSM33S05D720O
NASSIVERA WALTER n. a FORNI DI SOTTO il 14/09/1923 prop. 3/18 C.F. NSSWTR23P14D720R

4) Foglio 65 Mappale 166 di mq 192 - da espropriare mq 192 - quota da depositare 1/1
Valore venale del bene: € 192,00
Maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento: € 19,20
Interessi legali del 5%:per il periodo di occupazione senza titolo: € 214,59
Indennità totale: € 425,79
Sommano indennizzi liquidati: € 130,08
Sommano indennizzi depositati: € 295,71
Ditta proprietaria:
DE LUCA CATERINA n. a FORNI DI SOTTO il 02.08.1926 prop. 36/3240 C.F. DLCCRN26M42D720D
DE LUCA EMILIO n. a FORNI DI SOTTO il 08.04.1928 prop. 36/3240 C.F. DLCMLE28D08D720B
DE LUCA ENNIO n. a FORNI DI SOTTO il 31.12.1942 proprietà 36/3240 C.F. DLCNNE42T31D720H
DE LUCA INES n. a FORNI DI SOTTO il 10.04.1931 proprietà 36/3240 C.F. DLCNSI31D50D720W
DE LUCA LEILA n. a FORNI DI SOTTO il 13.09.1936 proprietà 36/3240 C.F. DLCLLE36P53D720P
LERUSSI ALBERTO n. a FORNI DI SOTTO il 12.05.1914 proprietà 360/3240 C.F.LRSLRT14E12D720J
LERUSSI ARNO n. a FORNI DI SOTTO il 03.12.1956 proprietà 120/3240 C.F. LRSRNA56T03D720D
LERUSSI CELESTINO n. a FORNI DI SOTTO il 13.07.1920 prop. 360/3240 C.F. LRSCST20L13D720C
LERUSSI DARIO n. a FORNI DI SOTTO il 01.09.1950 proprietà 40/3240 C.F. LRSDRA50P01D720F
LERUSSI ELENA n. a FORNI DI SOTTO il 09.07.1948 proprietà 1/54 C.F. LRSLNE48L49D720H
LERUSSI EMILIO n. a FORNI DI SOPRA il 14.05.1946 proprietà 40/3240 C.F. LRSMLE46E14D719Z
LERUSSI EMILIO n. a FORNI DI SOTTO il 14.05.1946 proprietà 20/3240 C.F. LRSMLE46E14D720G
LERUSSI GIGLIO n. a FORNI DI SOTTO il 06.02.1956 proprietà 360/3240 C.F. LRSGGL56B06D720S
LERUSSI GIOMBATTISTA n. a FORNI DI SOPRA il 10.06.1944 prop. 20/3240 C.F. LRSGBT44H10D719C
LERUSSI GIORDANO n. a FORNI DI SOTTO il 01.02.1955 prop. 120/3240 C.F. LRSGDN55B01D719P
LERUSSI GIOVANNI BATTISTA n. a FORNI DI SOPRA il 10.06.1944 proprietà 40/3240 C.F. LRSGNN44H10D719Q
LERUSSI LORELLA n. a FORNI DI SOTTO il 20.01.1960 prop. 1/54 C.F. LRSLLL60A60D720B
LERUSSI MARCO n. a CANTU' il 16.05.1945 proprietà 20/3240 C.F. LRSMRC45E16B639E
LERUSSI MILA n. a FORNI DI SOTTO il 12.06.1963 proprietà 1/54 C.F. LRSMLI63H52D720V
LERUSSI ROMA n. a FORNI DI SOTTO il 12.09.1922 proprietà 360/3240 C.F. LRSRMO22P52D720V
NASSIVERA CELESTINO n. a FORNI DI SOTTO il 23.11.1937 prop. 36/3240 C.F. NSSCST37S23D720L
NASSIVERA CELESTINO VENICIO n. a FORNI DI SOTTO il 09.04.1931 prop. 45/3240 C.F. NSSCST31D09D720M
NASSIVERA ELISEO n. a FORNI DI SOTTO il 01.03.1951 prop. 45/3240 C.F. NSSLSE51C01D720P
NASSIVERA ELSO n. a FORNI DI SOTTO il 10.11.1939 prop. 36/3240 C.F. NSSLSE39S10D720A
NASSIVERA ENNIO n. a FORNI DI SOTTO il 08.07.1933 prop. 45/3240 C.F. NSSNNE33L08D720N
NASSIVERA GIULIANA n. a FORNI DI SOTTO il 19.08.1943 prop. 36/3240 C.F. NSSGLN43M59D720W
NASSIVERA IDA n. a FORNI DI SOTTO il 08.05.1914 proprietà 180/3240 C.F. NSSDIA14E48D720B
NASSIVERA LORENZO n. a FORNI DI SOTTO il 01.10.1904 prop. 180/3240 C.F. NSSLNZ04R01D720M
NASSIVERA LUIGIA n. a FORNI DI SOTTO il 08.08.1901 prop. 180/3240 C.F. NSSLGU01M48D720G
NASSIVERA MARIO n. a FORNI DI SOTTO il 08.01.1938 prop. 45/3240 C.F. NSSMRA38A08D720Y
NASSIVERA MARISA n. a FORNI DI SOTTO il 11.11.1949 prop. 45/3240 C.F. NSSMRS49S51D720Q

NASSIVERA SERGIO n. a FORNI DI SOTTO il 18.07.1952 prop. 36/3240 C.F. NSSSRG52L18D720O
POLO GERANIA n. a FORNI DI SOTTO il 11.07.1927 prop. 120/3240 C.F. PLOGRN27L51D720S

Art. 2

Per la realizzazione dell'opera in oggetto è costituita a favore della Comunità Montana della Carnia con sede in Tolmezzo - codice fiscale 93002260300 - la servitù di condotta, gravante sugli immobili di seguito indicati per la superficie indicata e per le porzioni evidenziate nell'allegata planimetria catastale.

COMUNE DI FORNI DI SOTTO - N.C.T. (NUOVO CATASTO TERRENI) - IMMOBILI DA ASSERVIRE:

5) Foglio 56 Mappale 210 di mq 28.551 - da asservire mq 179
Valore venale del bene: € 35,80
Maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento: € 3,58
Interessi legali del 5%:per il periodo di occupazione senza titolo: € 40,01
Indennità totale: € 79,39
Foglio 56 Mappale 214 di mq 4.130 - da asservire mq 85
Valore venale del bene: € 17,00
Maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento: € 1,70
Interessi legali del 5%:per il periodo di occupazione senza titolo: € 19,00
Indennità totale: € 37,70
Sommano indennizzi liquidati: € 117,09
Ditta proprietaria:
COMUNE DI FORNI DI SOTTO con sede in FORNI DI SOTTO proprietà 1000/1000 c.f. 84002270308

Art. 3

Relativamente alla servitù di condotta qui costituita gravante sulle particelle sopra elencate per le porzioni indicate nell'allegata planimetria si regolamenta quanto segue:
a) l'esercizio della servitù è consentito oltre che alla Comunità Montana della Carnia anche a successivi aventi causa che abbiano dalla Comunità Montana della Carnia stessa acquisito la proprietà, e/o ricevuto regolare mandato per la gestione e l'uso, a qualsiasi titolo, dell'impianto di produzione energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili ubicato in comune di Forni di Sotto e delle relative reti tecnologiche e manufatti a servizio dell'impianto stesso posti a dimora sulle aree asservite;
b) Le indennità corrisposte e/o depositate sono a titolo di "una tantum";
c) La fascia di terreno asservito rimane di proprietà dei soggetti proprietari dei fondi;
d) Le porzioni dei fondi asserviti sono evidenziate nella planimetria catastale allegata al presente decreto;
e) La servitù qui costituita sarà duratura quanto l'impianto di produzione di energia elettrica;
f) Le tubazioni, i manufatti, e le opere sussidiarie e complementari alla condotta idrica sono e rimarranno di proprietà della Comunità Montana della Carnia alla quale è riconosciuta la facoltà di cederle a terzi, rimuoverle e/o di acconsentirne la rimozione;
g) Alla Comunità Montana della Carnia, ed a successivi aventi causa e/o soggetti terzi di cui al punto "a)", è consentito l'accesso ed il passaggio sulle porzioni dei fondi asserviti con personale e mezzi necessari agli interventi atti a garantire il normale esercizio ed il buon funzionamento della linea di condotta idrica;
h) Relativamente alle porzioni asservite ai proprietari dei fondi è fatto divieto, previo assenso della Comunità Montana della Carnia, di:
- realizzare opere e/o manufatti fissi di qualsiasi tipo e/o muretti di delimitazione di proprietà;
- praticare colture incompatibili con la profondità della condotta e porre a dimora o lasciar crescere piante arboree, utilizzare macchinari, mezzi o quant'altro possa compromettere l'integrità ed il buon funzionamento della condotta;

i) Sulle stesse porzioni asservite è consentito il passaggio di mezzi agricoli e non, necessari per lo svolgimento delle attività dei proprietari dei fondi asserviti e la coltivazione di colture erbacee;
j) Per quanto qui non espressamente indicato e regolamentato, si fa completo rinvio alle norme del Codice Civile in materia di servitù.

Art. 4

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, comporta il passaggio del diritto di proprietà e/o servitù degli immobili sopra indicato a favore della Comunità Montana della Carnia con sede in Tolmezzo (UD).

Art. 5

A cura della Comunità Montana della Carnia il presente provvedimento, sarà notificato - alla ditta proprietaria - nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competente Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 6

Copia integrale del presente provvedimento è trasmessa, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, ai sensi del comma 7 dell'art.42bis del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327.

Art. 7

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'at.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Tolmezzo, 6 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI (T.P.O.):
dott. Andrea Citran

12_40_3_AVV_SALIT SRL AVVISO PROCEDURA VIA_017

Salit Srl - Medea (GO) - Ferin F.lli di Ferin Gianfranco e Silvano Snc - Bagnaria Arsa (UD)

Avviso di deposito relativo al progetto definitivo dell'intervento di riqualificazione fluviale e di messa in sicurezza idraulica del torrente Torre a monte del ponte della SP n. 78 "di Mortegliano" nei Comuni di Buttrio, Pavia di Udine e Manzano".

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si rende noto che in data 21 settembre 2012 è stato depositato presso la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA della Regione Autonoma FVG, lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. riguardante il progetto "Intervento di riqualificazione fluviale e di messa in sicurezza idraulica del torrente Torre a monte del ponte della S.P. n.78 di Mortegliano nei Comuni di Buttrio, Pavia di Udine e Manzano". Per la durata di 45 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR, chiunque può prendere visione degli elaborati presso il Servizio VIA della Regione FVG ed i Comuni di Buttrio, Pavia di Udine e di Manzano. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni facendole pervenire alla Regione FVG - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA, via Giulia n.75/1 - 34126 Trieste.

Medea, 21 settembre 2012

IL PROPONENTE
S.A.L.I.T. Srl:
F.lli Ferin Snc

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali